

Codice P.I.		Codice P.D.	
0000658/22U		18 FEB. 2022	
Procedimento		Procedimento	
Procedimento		Procedimento	
Procedimento		Procedimento	
Procedimento		Procedimento	
Procedimento		Procedimento	



Procura della Repubblica presso il Tribunale di Trapani

Progetto Organizzativo
per il periodo 2022-2023

Visto il decreto legislativo 20 febbraio 2006 n. 106 e lette le successive modifiche;

Viste le disposizioni in materia di organizzazione degli uffici del pubblico ministero adottate dal C.S.M., in particolare la Circolare n. 20458 del 17.11.17, come modificata da ultimo con delibera approvata in data 16 dicembre 2020;

Rilevato che lo scrivente ha assunto le funzioni di Procuratore della Repubblica di Trapani in data 18 agosto 2021;

Rilevato che ai sensi dell'art 7 della citata circolare, *“il progetto deve essere redatto entro sei mesi anche dal magistrato che assuma le funzioni di Procuratore della Repubblica durante il periodo di vigenza di quello precedente”*.

Visto il Progetto organizzativo dell'Ufficio in vigore dal 19 aprile 2021 e lette le modificazioni ed integrazioni al medesimo introdotte con successive disposizioni interne;

Rilevato che è stata espletata la procedura di cui all'art. 8 della citata circolare, riguardante il procedimento di formazione e controllo del progetto organizzativo citato ed in particolare:

- che la proposta di modifica è stata depositata e comunicata ai magistrati dell'ufficio in data 19 gennaio 2022;
- che il progetto di modifica è stato depositato e comunicato tramite posta elettronica ai magistrati dell'Ufficio in data 3 febbraio 2022 e che in pari data si è svolta l'assemblea dell'ufficio nel corso della quale il progetto è stato ampiamente discusso;
- che nei successivi 15 giorni non sono state proposte osservazioni;

Preso atto dei contributi offerti dal Procuratore Aggiunto e da tutti i Sostituti procuratori, nel corso delle numerose assemblee dell'ufficio, delle interlocuzioni individuali intercorse tra lo scrivente ed i singoli magistrati, da ultimo nel corso della riunione dell'Ufficio tenutasi il 3 marzo u.s. allorchè sono state evidenziate dallo scrivente le linee essenziali del nuovo progetto;

Preso atto delle sopravvenienze e delle evidenze statistiche relative ai flussi di lavoro dell'ufficio nonché della nota inviata, ex art. 7 della citata circolare, dal Presidente del Tribunale di Trapani in data 27 gennaio u.s., atti tutti allegati al presente provvedimento;

Rilevato che, stante la vacanza del posto di Dirigente amministrativo dell'Ufficio, non è stato possibile acquisire le relative valutazioni ma si è in ogni caso proceduto, per quanto attiene agli aspetti organizzativi dell'ufficio, ad un utile confronto con i Direttori Amministrativi responsabili delle singole ripartizioni;

Tanto premesso, si determina come segue il programma organizzativo dell'Ufficio per il periodo 2022 - 2023.

PREMESSA

Il presente Progetto organizzativo, frutto di una articolata elaborazione condivisa da tutti i magistrati dell'ufficio, è stato approvato nel corso della vigenza del progetto adottato il 19 aprile dello scorso anno, in ossequio a quanto disposto dall'art. 7 della Circolare del C.S.M. n. 20458 del 17.11.17 avente ad oggetto l'organizzazione degli uffici di Procura (modificata da ultimo con delibera approvata in data 16 dicembre 2020), che, come noto, statuisce che il documento posto a fondamento dell'organizzazione dell'ufficio di Procura debba essere redatto, oltre che con cadenza corrispondente al periodo di vigenze delle Tabelle di organizzazione degli uffici giudicanti, dal magistrato che assuma le funzioni di Procuratore della Repubblica "entro sei mesi dall'immissione in possesso."

Ciò premesso, si osserva come all'esito dell'ampio dibattito sviluppatosi in seno all'ufficio oltre che della diretta interlocuzione con il Presidente del Tribunale (intercorsa ai sensi dell'art. 8 della Circolare citata), sia emersa l'unanime positiva valutazione circa l'elevato grado di efficacia ed attualità dimostrata dallo strumento organizzativo in vigore che, a sua volta, confermando il precedente assetto, aveva apportato quegli adattamenti resi necessari a seguito della approvazione della delibera del C.S.M. del 16 dicembre 2020, modificativa della Circolare n. 20458 del 2017.

L'assetto delineato risulta in effetti calibrato sulle dimensioni dell'ufficio e sulle sue specifiche caratteristiche, in grado dunque di coniugare perfettamente i principi del giusto processo, della sua ragionevole durata, dell'autonomia ed indipendenza dei magistrati del Pubblico Ministero, con i criteri di efficienza ed economicità tesi ad assicurare il buon funzionamento dell'ufficio ed il ponderato ed efficace utilizzo delle risorse umane, materiali e finanziarie, a disposizione del servizio giustizia.

Trattasi del resto di un corpo di regole fondate da un lato su un'attenta ed approfondita riflessione operata in ordine ai fenomeni criminali rilevati nel Circondario, dall'altro su regole di esperienza e principi organizzativi sedimentatisi nel corso degli anni, via via integrati da mirati adattamenti che, senza stravolgere l'impianto originario, hanno consentito di adeguare l'organizzazione interna alle esigenze sorte in ragione dell'approvazione delle importanti modifiche normative introdotte negli ultimi anni dal Legislatore in vari settori del diritto sostanziale e processuale, così come al progressivo aumento del numero dei Sostituti assegnati all'ufficio – oggi presenti in numero di dieci, uno in meno rispetto alla previsione della pianta organica¹ - e, da ultimo, di fronteggiare efficacemente l'emergenza pandemica da COVID-19.

Il tutto, va rimarcato, nonostante la perdurante assenza del dirigente amministrativo (con la conseguente scia di inevitabili disagi) e la grave scopertura di organico del personale amministrativo che ha per lungo tempo afflitto l'ufficio.

Condivisa, dunque, da parte di tutti i magistrati dell'ufficio, l'idea di confermare l'impianto delineato dal precedente progetto nei suoi aspetti peculiari, strategici ed operativi - destinati a dispiegare compiutamente i loro effetti attraverso la loro progressiva attuazione nel triennio in corso - il dibattito si è sviluppato lungo due fondamentali direttrici, collegate alla necessità di:

apportare ad alcuni moduli organizzativi - sulla scorta dei suggerimenti provenienti dagli stessi magistrati dell'ufficio o ricavati dall'analisi dei flussi di lavoro e dalle alleghe evidenze statistiche, oltre che da alcune criticità registrate nella prassi quotidiana, quali, ad esempio, le frequenti richieste di riassegnazione dei fascicoli - quei correttivi che si palesavano necessari per il miglioramento della performance

¹ La dott.ssa Rossana Penna, Sostituto Procuratore, a seguito di tramutamento a domanda, ha preso possesso di altro ufficio in data 31 gennaio u.s..

complessiva dell'ufficio, la corretta funzionalità dei servizi e la realizzazione degli obiettivi perseguiti;

integrare ed aggiornare alcuni aspetti dell'organizzazione dell'ufficio alla luce degli importanti interventi legislativi succedutisi negli ultimi tempi (istituzione dell'EPPO, nuovi istituti previsti dalla legge in materia di "crisi di impresa", rapporti con gli organi di informazione) e degli sviluppi legati alla digitalizzazione dei procedimenti e dei servizi amministrativi, anche attraverso la stipula di protocolli con la Presidenza del Tribunale o con la Procura presso il Tribunale per i Minorenni;

Fatta tale premessa, il progetto adottato mantiene, in linea di continuità con quello previgente, il necessario grado di fluida duttilità, indispensabile per consentire all'organizzazione dell'ufficio, peraltro caratterizzata dal costante turn-over dei magistrati, di adattarsi prontamente alle sopravvenute esigenze, in relazione al mutare via via del quadro normativo, della realtà criminale del Circondario oltre che della concreta disponibilità di risorse, umane e materiali in dotazione, garantendo il corretto ed uniforme esercizio dell'azione penale in condizioni di efficienza e di assoluta trasparenza.

§ La realtà criminale del territorio

La Procura della Repubblica di Trapani - ufficio che, avuto riguardo alla tradizionale classificazione degli uffici giudiziari, si colloca tra quelli di medie dimensioni – opera su un'area geografica che comprende il territorio del Comune capoluogo e di altri undici comuni (uno, quello di Misiliscemi, di recente costituzione) ed una popolazione di poco superiore ai 215.000 abitanti.

Si tratta di un territorio a vocazione eminentemente turistica, in ragione delle sue bellezze naturali e del consistente patrimonio storico-culturale, connotato da un contesto economico che, pur afflitto da un alto tasso di disoccupazione ed in assenza di importanti aree industriali, si pone nel panorama siciliano ai primi posti nel settore della produzione vinicola e, più in generale, nella filiera del comparto agroalimentare.

Sullo sfondo di tale scenario si staglia l'elevatissima densità mafiosa che qualifica il territorio della provincia trapanese, vera e propria "roccaforte" di "cosa nostra", storicamente posta a presidio del potere esercitato dai corleonesi di RIINA e PROVENZANO.

Se dunque l'organizzazione mafiosa mantiene intatta la sua capacità di infiltrarsi pervasivamente nei settori nevralgici dell'economia legale, condizionandone le dinamiche, si deve registrare nel contempo la presenza di importanti fenomeni criminali in grado di avvalersi di complicità e connivenze presso taluni settori della Pubblica amministrazione ed ambienti deviati della massoneria, dato particolarmente allarmante in quanto rende percepibile l'esistenza di fenomeni degenerativi nell'ambito di alcuni pubblici apparati in grado di depauperare le risorse pubbliche, di fatto riducendo le possibilità di sviluppo del territorio.

Se "cosa nostra" continua dunque ad essere l'organizzazione criminale egemone, è andato via via espandendosi lo spazio occupato da una arrembante criminalità comune, ancor oggi certamente ancillare rispetto al ruolo svolto dalle famiglie mafiose, dedita alle tradizionali attività predatorie, in primis allo spaccio delle sostanze stupefacenti, in grado, da ultimo, di garantirsi proficui spazi di manovra, in particolare nel corso delle competizioni elettorali grazie alla "messa a disposizione" di "pacchetti di voti" - riconducibili, in genere, ad elettori abitanti nei quartieri più degradati - con l'evidente scopo di assicurarsi illecite utilità nonché di indirizzare indebitamente le future scelte delle amministrazioni locali.

Ciò deve naturalmente indurre l'ufficio a tenere alta la "soglia di attenzione", svolgendo un'attenta valutazione delle notizie di reato e delle emergenze investigative,

selezionando tempestivamente i c.d. “reati spia”, sintomatici delle forme più diffuse di penetrazione nell’economia e di controllo mafioso del territorio, mantenendo a tal fine un costante coordinamento informativo-operativo con la D.D.A. di Palermo.

Va poi sottolineato come la grave crisi economica in atto abbia ridotto in modo consistente i volumi d’affari ed il numero delle commesse, contribuendo a rendere negli ultimi tempi ancor più diffuso che in passato il ricorso ai c.d. “ammortizzatori sociali”.

A fronte tuttavia delle ridotte percentuali di accoglimento delle domande volte ad ottenere crediti agevolati a sostegno delle imprese, per mancanza dei requisiti di affidabilità, non vengono segnalati significativi fenomeni di usura, circostanza che lascia intravedere un ampio fenomeno “sommerso”, ove le vittime di tale fenomeno non intendono evidentemente denunciare l’operato dei loro aguzzini.

Il rallentamento delle attività produttive in ragione dell’emergenza pandemica ha da ultimo determinato il blocco della liquidità per molti operatori economici, acuendo la già precaria situazione di molte aziende, in particolare di quelle operanti nel settore turistico-alberghiero, ed il conseguente pericolo di infiltrazione da parte di gruppi economici criminali, in grado di reinvestire i loro illeciti proventi in tali settori, creando società di comodo, anche attraverso l’affitto di rami di azienda, grazie al ruolo di intermediazione svolto da loro fiduciari, così modificando gli assetti societari esistenti e scardinando le regole della libera concorrenza.

Va detto a tal proposito come la recente introduzione del Codice della crisi id impresa (D. Lgs. n. 14/19), modificando i principi ispiratori del r.d. n. 267/42 in materia di procedure concorsuali, abbia introdotto nuovi istituti volti al recupero dell’impresa in crisi, prevedendo in particolare l’intervento dell’ufficio del Pubblico Ministero nelle procedure di composizione della crisi, previsione cui consegue una necessaria rimodulazione delle competenze interne volta a garantire la necessaria qualificazione professionale dei magistrati appartenenti al relativo gruppo specialistico.

Da ultimo, va rilevato come il territorio del Circondario non risulti interessato dal fenomeno degli sbarchi di immigrati extra comunitari provenienti dalle coste del nord Africa, concentratisi negli ultimi tempi nella zona dell’agrigentino e del marsalese. Va però sottolineato come la massiccia permanenza di cittadini extracomunitari, in vista dell’espletamento delle procedure di ricollocamento e di rimpatrio, abbia determinato il fiorire di un rilevante numero di centri di assistenza sociale, sparsi nel territorio.

LE RISORSE UMANE

La pianta organica dei magistrati della Procura di Trapani prevede la presenza di un Procuratore, di un Procuratore Aggiunto e di 11 Sostituti procuratori.

Negli ultimi anni l’Ufficio ha sofferto una scopertura di magistrati che ha raggiunto il 36 % in occasione del collocamento fuori ruolo del dr. Tarondo e dell’applicazione extradistrettuale ad altro Ufficio, protrattasi per un anno, del dr. D’Antona.

Quanto sopra ha fatalmente comportato un aumento esponenziale dei carichi di lavoro per tutti i Sostituti procuratori, i quali hanno tuttavia, con encomiabile spirito di servizio, fatto fronte a tutti gli impegni di ufficio, garantendo la copertura di tutti i servizi.

La situazione è oggi certamente migliorata, anche avuto riguardo all’inserimento della Procura di Trapani fra le sedi a copertura urgente ai sensi dell’art. 1 della circolare n. 13778 e succ. mod. del CSM.

L'organico dei magistrati in servizio nell'Ufficio, a seguito del recente trasferimento ad altro ufficio della dott.ssa Penna, sfiora il "pieno organico" con la presenza di dieci Sostituti.

Di seguito si riporta il prospetto riepilogativo dei magistrati in servizio presso questo Ufficio:

MAGISTRATI TOGATI	FUNZIONE	D.M. di nomina	Data immissione in possesso
PACI Gabriele	Procuratore della Repubblica	03.12.1991	18.08.2021
AGNELLO Maurizio	Procuratore Aggiunto	23.12.1997	04.02.2019
BELVISI Francesco	Sostituto Procuratore	03.12.1991	21.01.1993
SARDONI Brunella	Sostituto Procuratore	18.01.2002	15.03.2017
MORRI Sara	Sostituto Procuratore	02.10.2009	11.04.2011
DELPINI Matteo	Sostituto Procuratore	02.10.2009	05.09.2017
TRAINITO Antonella	Sostituto Procuratore	05.08.2010	03.09.2021
D'ANTONA Antonio	Sostituto Procuratore	05.08.2010	01.06.2016
MUCARIA Giulia	Sostituto Procuratore	02.05.2013	27.08.2018
URBANI Francesca	Sostituto Procuratore	18.01.2016	02.11.2017
SIGNAROLDI Giulia	Sostituto Procuratore	12.02.2019	18.11.2020
SCIORELLA Eleonora	Sostituto Procuratore	12.02.2019	18.11.2020

Per quanto riguarda, poi, la **situazione del personale amministrativo**, l'organico dell'Ufficio, determinato dal D.M. 25.10.2010 in n° 59 unità, come da seguente schema riepilogativo:

Area	Fascia Econ.	Figura Professionale	Previsti in pianta organica	In servizio al 31/01/2022
Dirigente Amministrativo*				
III	F3/F7	Direttore Amministrativo	2	3
III	F1/F7	Funzionario Bibliotecario		

III	F1/F7	Funzionario Informatico		
III	F3/F7	Funzionario dell'Organizzazione		
III	F1/F7	Funzionario Contabile		
III	F1/F7	Funzionario Statistico		
III	F1/F7	Funzionario Linguistico		
III	F1/F7	Funzionario Unep		
III	F1/F7	Funzionario Giudiziario	7	13
Totale III Area			9	16
II	F3/F6	Cancelliere	14	11
II	F3/F6	Contabile		
II	F3/F6	Assistente Informatico		
II	F3/F6	Assistente Linguistico		
II	F3/F6	Ufficiale Giudiziario		
II	F2/F6	Assistente Giudiziario	6	6
II	F2/F6	Assistente alla vigilanza dei locali ed al servizio automezzi		
II	F1/F6	Conducente di Automezzi	5	3
II	F1/F6	Operatore Giudiziario	15	11
II	F1/F6	Centralinista		
Totale II Area			40	31
I	F1/F3	Ausiliario	5	12
Totale I Area			5	12
Totale Distretto			54	59

Va preliminarmente registrata la mancanza del dirigente amministrativo (che si protrae ormai da più di cinque anni), le cui funzioni vengono dunque svolte dal Procuratore della Repubblica. Vi è da sottolineare al riguardo come tale prolungata assenza determini gravi ripercussioni sulla complessiva attività di direzione dell'ufficio, appesantendo notevolmente il carico di lavoro gravante sul Procuratore della Repubblica, il quale, benché coadiuvato dai direttori amministrativi, deve provvedere a tutte le incombenze relative alla gestione organizzativa dell'ufficio, sottraendo per tale motivo tempo ed energie alla trattazione degli affari connessi all'esercizio della giurisdizione.

La pianta organica presenta altresì scoperture in ordine a vari profili professionali: oltre al dirigente amministrativo, mancano n. 3 cancellieri esperti, n. 4 operatori, n. 2 conducenti automezzi, mentre due funzionari giudiziari ed un autista sono applicati presso altri uffici giudiziari.

La struttura amministrativa dell'ufficio è suddivisa in tre aree di seguito indicate, ciascuna delle quali retta da un direttore amministrativo.

Area I Penale, composta dalle seguenti sezioni: Registro Generale, Dibattimento, Posta e Protocollo, Front Office.

Area II Penale, composta dalle seguenti sezioni: Assistenza ai magistrati, Spese di Giustizia, 415 bis, Misure di Prevenzione.

Area III Penale, composta dalle seguenti sezioni: Amministrativa e Civile, Ufficio Esecuzioni, Archivio, Casellario Giudiziale, Segreteria particolare del Procuratore della Repubblica, rilevazioni statistiche, Acquisti di beni e servizi, Servizio automezzi, Gestione apparecchiature di sicurezza e radioprotezione, Rapporti con la Conferenza Permanente Circondariale ed attività di manutenzione dell'Ufficio.

Si segnala preliminarmente la costituzione dell'Ufficio Front Office, finalizzato a creare per l'utenza un unico punto di accesso all'Ufficio – esigenza particolarmente sentita a seguito dell'emergenza epidemiologica da Covid 19- e di centralizzare la gestione del flusso di un'ampia parte degli atti ricevuti in formato cartaceo e per via telematica.

La recente immissione nelle funzioni di n. 9 Cancellieri esperti e di n. 1 Assistente giudiziario ha reso possibile destinare al servizio di assistenza dei magistrati un'unità operativa per ciascun Sostituto.

Si è in tal modo ripristinato il consolidato modello di assistenza “esclusivo”, fondato sul rapporto personale tra magistrato e collaboratore di segreteria, che nel corso degli anni aveva sempre fornito eccellenti risultati e che, a causa della carenza di organico che ha a lungo afflitto questa Procura (in particolare per ciò che concerne i profili professionali dei Cancellieri e degli Operatori), si era inteso giocoforza abbandonare, istituendo per sei magistrati due distinti centri di assistenza (formato ciascuno da un funzionario giudiziario e un assistente o cancelliere e col supporto di un agente delle sezioni di polizia giudiziaria) ciascuno dei quali volto a garantire l'assistenza a tre magistrati.

Va sul punto rilevato come la decisione di ripristinare il modulo organizzativo originario, adottata a seguito di ampia discussione svoltasi in sede di assemblea dell'ufficio, sia stata sostanzialmente imposta dalla necessità di destinare n. 6 funzionari - che a lungo, in ragione della carenza di adeguate figure professionali, erano stati destinati a svolgere compiti di assistenza - all'espletamento di compiti compatibili con la qualifica funzionale rivestita.

Tale opzione, più volte sollecitata peraltro dagli stessi funzionari interessati, operata nel rispetto delle qualifiche funzionali del personale dipendente, è apparsa dunque necessitata sul piano ordinamentale.²

Si rileva poi come il transito nel ruolo dei funzionari da parte di numerose unità di personale abbia determinato un'alterazione nella composizione del personale amministrativo, non più bilanciata tra i vari profili professionali, elemento di criticità che si aggiunge alla mancanza di periodici turn over ed al conseguente deciso innalzarsi

² Peraltro la conferma del modulo organizzativo in precedenza adottato avrebbe oltretutto determinato l'impiego dei nuovi cancellieri assunti, inevitabilmente privi di una qualificata esperienza, nel delicatissimo servizio svolto dalle due segreterie centralizzate.

dell'età media del personale (oggi di 54 anni, solo in parte compensata dalle recenti immissione di nuovi Cancellieri), con inevitabili pesanti ricadute, in particolare per ciò che attiene all'organizzazione del servizio di assistenza dei magistrati ed al processo di digitalizzazione dei procedimenti (avviato da tempo con risultati oltremodo incoraggianti), che richiederebbe peraltro di essere sostenuto con l'immissione di operatori particolarmente qualificati nel settore informatico.

Se, infatti, nella normalità dei casi il numero di anni di servizio rappresenta un valore aggiunto, in quanto, generalmente, ad esso corrisponde una considerevole esperienza ed una fondamentale conoscenza delle prassi operative, non può sottacersi le notevoli difficoltà incontrate da parte del personale, più avanti negli anni, ad adattarsi a nuove modalità procedurali fondate sulla tecnologia informatica.

Per quanto concerne i **Vice procuratori onorari**, attualmente ne sono in servizio 10 sui 13 previsti dalla pianta organica, come da seguente prospetto:

MAGISTRATI ONORARI	D.M./Delibera di nomina	Data immissione in possesso
ADAMO Caterina	28.01.1998	15.01.2015
ARCUDI Rosaria	29.08.2012	24.09.2012
BARBARINO Giacomo	29.08.2012	24.09.2012
FIRINU Laura	21.12.2009	18.03.2010
GIARDINA CANNIZZARO Luca	01.08.2017	21.09.2017
LODATO Sabrina	07.02.2006	28.03.2006
LONGO Monica	16.07.2003	12.01.2015
MARTINELLI Marta	17.12.1997	02.01.1998
MARTINO Angelo	17.12.1997	08.01.2015
TUMBARELLO Rosa Angela	17.12.1997	15.01.2015

I VV.PP.OO. costituiscono parte integrante dell'Ufficio di collaborazione del Procuratore, istituito con provvedimento del 15.2.2018 ed attualmente svolgono unicamente servizi di udienza, rappresentando l'Ufficio innanzi al Tribunale monocratico in sede ed ai Giudici di Pace di Trapani ed Alcamo.

L'organico dei V.P.O. ha subito recentemente la contrazione di una unità a seguito del superamento del concorso per Cancelliere Esperto della d.ssa Chiara Montagnani, non essendo la stessa stata autorizzata dal Ministero della Giustizia ad esercitare le funzioni di V.P.O. presso questa Procura atteso il parere negativo espresso dal Capo dell'ufficio giudiziario in cui presta servizio nella sua nuova veste di Cancelliere Esperto.

Con riferimento alla **Sezione di polizia giudiziaria**, l'organico dell'Aliquota GDF si compone di n. 5 unità (n. 3 ufficiali di p.g. ruolo ispettori e n. 2 agenti di p.g.) e risulta tuttora sprovvista di un ufficiale di p.g. – ruolo ispettori – la cui procedura di copertura è tuttora in corso.

L'organico dell'Aliquota Carabinieri si compone di n. 14 unità, di cui 3 Carabinieri forestali ex appartenenti alla soppressa Aliquota del Corpo Forestale dello Stato. Essi si dividono in 10 ufficiali di p.g. e 4 agenti di p.g....

L'organico dell'Aliquota Polizia di Stato si compone di n. 10 unità (n. 7 ufficiali di p.g. – 6 ruolo ispettori e 1 ruolo sovrintendenti, e n. 3 agenti di p.g.).

L'organico dell'Aliquota del Corpo Forestale della Regione Sicilia si compone di n. 5 unità. Allo stato è presente una sola unità (Ass.te C. Mancuso).

ATTRIBUZIONI DEL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA

Il Procuratore della Repubblica dirige l'Ufficio e lo rappresenta all'esterno.

Sono, più in particolare, specificatamente riservate al Procuratore della Repubblica le seguenti attribuzioni:

- attività e provvedimenti attinenti alla direzione dell'Ufficio, secondo la normativa vigente;
- affari amministrativi e provvedimenti relativi ai magistrati ed al loro stato giuridico;
- corrispondenza di speciale rilievo, di stretta competenza del capo dell'Ufficio (es con il P.N.A., con gli organi di vertice degli altri uffici giudiziari, delle Forze dell'ordine e dell'Avvocatura; organi parlamentari, con gli uffici superiori, etc.);
- vigilanza sull'attività delle Aliquote della Sezione di P.g.;
- iscrizioni delle notizie di reato, assegnazioni e coassegnazioni; controllo dell'osservanza delle disposizioni relative alle iscrizioni delle notizie di reato;
- apposizione "visti" e assensi scritti in relazione agli atti specificamente indicati in altro paragrafo del presente Progetto organizzativo; apposizione di "conferire" sui fascicoli di particolare rilievo;
- convoca periodicamente, a cadenza mensile, ovvero in caso di urgenza, le riunioni dell'ufficio oltre che dei gruppi di lavoro da lui coordinati, predisponendo il relativo ordine del giorno;
- Esame, con il Procuratore Aggiunto ed i Sostituti, delle principali questioni relative alle indagini ed ai dibattimenti in corso, al relativo coordinamento, alle questioni di natura interpretativa, alle novità normative ed agli indirizzi giurisprudenziali, a tutte le problematiche di carattere generale inerenti la gestione dell'Ufficio;
- linee di indirizzo sulla gestione del personale amministrativo, sottoscrizione degli ordini di servizio concernenti il personale e le risorse in dotazione all'ufficio (D.Lvo n.240/2006);
- affari concernenti l'uso delle autovetture in dotazione, le forniture di carburanti e le pratiche di manutenzione ordinaria e straordinaria;
- apposizione del "visto" relativamente ai provvedimenti adottati dal dirigente amministrativo nell'esercizio delle sue competenze;
- rapporti con le Organizzazioni sindacali dei lavoratori;
- affari concernenti la materia delle intercettazioni; in particolare esercita la direzione e vigilanza dell'Archivio Riservato disciplinato dagli artt. 269 c.p.p. e 89 bis disp. Att. C.p.p., e più in generale sull'"Ufficio Intercettazioni"; vigila sull'assetto, sull'utilizzo e sulla sicurezza delle sale ascolto, sulla selezione dei contraenti privati per la fornitura di beni e servizi;
- affari concernenti la informatizzazione dell'Ufficio, inclusa l'acquisizione di apparecchiature, l'acquisto e la predisposizione di programmi e la sicurezza informatica;
- rapporti con gli organi di informazione, che può delegare al Procuratore Aggiunto come previsto dal D. Lgs. n. 188/21;
- sicurezza dei magistrati e delle strutture giudiziarie;
- coordina i gruppi di lavoro "Pubblica Amministrazione" ed "Edilizia ed Ecologia";
- coordina il servizio dell'esecuzione penale (ordini di carcerazione e scarcerazione; cumuli, ecc.), casellario giudiziario, ufficio corpi di reato;

- coordina le c.d. “competenze speciali” (servizio civile, vigilanza sugli ordini professionali, apostille, etc.);

Con la collaborazione del Procuratore Aggiunto:

provvede al coordinamento interno, volto alla diffusa e costante circolazione delle informazioni, alla uniforme interpretazione delle norme, alla emanazione di direttive interne ed alla p.g.;

analizza e controlla i dati statistici (pendenze, percentuali di esaurimento, analisi dei flussi di lavoro etc.) e i prospetti periodici di segnalazione al Procuratore Generale ex art. 407 c.p.p. e 127 disp. attuaz. c.p.p.;

procede alla verifica periodica – di regola trimestrale - della distribuzione dei carichi di lavoro, al fine di assicurarne la costante equità nel rispetto degli obiettivi di funzionalità ed efficienza dell’ufficio;

analizza e attua le “best practices” dirette ad es. alla riduzione dei tempi di trattazione e definizione dei procedimenti, allo smaltimento dell’arretrato, alla perequazione dei carichi di lavoro, alla rimozione dei punti di criticità, all’elaborazione di protocolli investigativi ed organizzativi;

procede alle necessarie interlocuzioni con il presidente del Tribunale, i Presidenti di sezione, l’Ufficio del G.I.P., il Magistrato di Sorveglianza, per il miglior coordinamento di tutte le attività della Procura;

vigila sulla predisposizione ed approvazione di tutti i servizi, esterni e di udienza, relativi ai magistrati “togati” ed onorari, inclusi i relativi calendari e le udienze innanzi al Giudice di Pace;

Il Procuratore della Repubblica è assegnatario di un carico di lavoro amministrativo e, oltre all’attività di coordinamento dei gruppi, riserva a sé lo svolgimento di funzioni giudiziarie in misura congrua sul piano qualitativo e quantitativo, con riferimento al complesso della attività svolta dagli altri magistrati dell’ufficio. A tal fine:

si riserva la autoassegnazione o la coassegnazione dei procedimenti penali di particolare rilievo per la qualità degli indagati o delle persone offese, per la gravità e risonanza sociale dei fatti, per i possibili riflessi sulla complessiva attività dei gruppi specializzati da lui stesso coordinati ovvero sull’immagine dell’Ufficio, motivando puntualmente i relativi provvedimenti;

tratta i procedimenti in materia di esecuzione, nella misura del 50 %, secondo criteri di assegnazione automatica;

si riserva l’assegnazione degli affari (mod. 45 e 46) definibili in via amministrativa mediante diretta archiviazione ovvero mediante trasmissione per competenza ad altra A.G senza alcuna attività, nonché i fascicoli Mod. 21, 21 bis e 44, riconducibili ai settori specializzati da lui coordinati o riguardanti i reati da assegnare “a pioggia”, definibili senza alcuna attività;

è assegnatario dei procedimenti contro ignoti trasmessi dalla p.g. con elenchi mensili ai sensi dell’art. 107 bis disp. att. c.p.p. nonché dei procedimenti riguardanti perquisizioni effettuate dalla p.g. con esito negativo.

In caso di assenza o di impedimento del Procuratore della Repubblica le relative attribuzioni sono devolute al Procuratore della Repubblica aggiunto, ex artt. 1 comma 3 d.lgs. n° 106/2006 e 6 comma 5 Circolare CSM del 17.11.2017.

In caso di contemporanea assenza o di impedimento del Procuratore della Repubblica aggiunto la sostituzione sarà assicurata dal più anziano nel ruolo tra i Sostituti presente in servizio.

ATTRIBUZIONI DEL PROCURATORE AGGIUNTO

Anche le attribuzioni del Procuratore Aggiunto sono specificatamente indicate dalla normativa primaria e secondaria di riferimento.

Il Procuratore della Repubblica Aggiunto collabora con il capo dell'Ufficio nella direzione dell'ufficio ed esercita le attribuzioni del Procuratore della Repubblica in caso di assenza o di impedimento di quest'ultimo, ex art. 1 comma 3 d.lgs. n° 106/2006, assumendo le funzioni di vicario ex art. 6 Circolare Organizzazione Procure.

Collabora con il Procuratore della Repubblica nell'individuazione delle linee direttive e di coordinamento dell'attività giudiziaria e di ogni affare di speciale rilievo riguardante l'Ufficio, come puntualmente specificato nel paragrafo che precede.

Coordina, di concerto con il Procuratore, l'attività dei Sostituti.

Coordina l'attività dei gruppi di lavoro specializzati a lui affidati dal Procuratore della Repubblica ("Criminalità economica", "Lavoro e Colpe professionali", "Misure di Prevenzione"), svolge in particolare azione di impulso dell'attività dei Sostituti procuratori nell'ambito dei gruppi di lavoro, garantendo il coordinamento e la circolazione delle informazioni.

Alla luce di quanto disposto dall'art. 4 lett. b) della Circ. sull'organizzazione degli uffici di Procura più volte citata, assumerà dal 15 aprile p.v. anche il coordinamento del gruppo "Fasce deboli", attualmente coordinato dal dr. BELVISI, il cui periodo di permanenza decennale nell'ambito del suddetto gruppo di lavoro è peraltro ormai prossimo alla scadenza.

Coordina, sotto il profilo organizzativo, il settore delle demolizioni.

Svolge l'attività di coordinamento dei Vice Procuratori onorari.

Svolge (ai sensi dell'art. 5 comma 7 circolare CSM sull'organizzazione delle Procure, come modificata dalla delibera 16.12.2020) attività giudiziaria, sebbene in maniera percentualmente ridotta rispetto a quella prevista per i Sostituti procuratori, ed in particolare:

- a) partecipa alla assegnazione "a pioggia" dei fascicoli mod. 21, 21 bis, 44, 45 e 46 nella misura di 1/3 rispetto a quella dei Sostituti procuratori;
- b) partecipa alle udienze camerali (Gip, Gup e Magistrato Sorveglianza) nonché ai turni di riserva nella misura di 1/3 rispetto ai Sostituti procuratori;

Inoltre, svolge i seguenti compiti:

- riferisce al Procuratore in ordine agli affari di speciale rilievo e lo aggiorna sull'andamento dei procedimenti di maggiore rilievo afferenti i gruppi da lui coordinati, segnalando eventuali casi di contrasto;
- tratta i procedimenti a lui assegnati dal Procuratore;
- procede, ove delegato dal Procuratore, alle iscrizioni dei procedimenti;
- assicura uniformità di indirizzo nella conduzione delle indagini, nella interpretazione delle norme, elabora metodologie di intervento nei vari settori da lui coordinati; a tal fine promuove riunioni periodiche tra i magistrati dei gruppi di lavoro specializzati a lui affidati, anche con la presenza della p.g., curando che venga garantita l'omogeneità delle soluzioni investigative ed interpretative; Di concerto con il capo dell'ufficio, ove questi non possa presenziare, potrà promuovere riunioni di coordinamento tra i gruppi a lui affidati ed altri gruppi di lavoro specializzati;
- può intervenire, per i gruppi di lavoro specializzati a lui affidati, unitamente ai Sostituti titolari del procedimento, a singoli atti di indagine;
- appone il visto, là dove previsto in relazione agli atti indicati in altro paragrafo, con riguardo ai procedimenti riconducibili ai settori da lui coordinati;

- assume la veste di referente dei magistrati per tutti quei procedimenti, riconducibili ai settori da lui stesso coordinati, in cui venga apposta la dicitura “conferire” ovvero vengano formulate richieste di informazioni al titolare del procedimento;
- informa il Procuratore degli affari amministrativi afferenti il gruppo di lavoro specializzato a lui affidato;
- appone il “visto” sui provvedimenti di liquidazione delle spese relative alle intercettazioni adottati dal Sostituto procuratore che ha disposto o richiesto l’intercettazione nell’ambito di procedimenti riconducibili a gruppi da lui coordinati;
- appone il “visto” sui provvedimenti del Giudice di pace di liquidazione dei compensi in favore dei difensori per l’attività professionale prestata nelle udienze di convalida previste dal d.lgs. 25.7.1998, n° 286;
- promuove l’elaborazione di protocolli d’indagine nell’ambito dei gruppi a lui affidati;
- tratta le gli affari e le pratiche amministrative specificamente delegatigli dal Procuratore della Repubblica.

RAPPORTI TRA I SOSTITUTI E IL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA: L'ASSENSO SULLE RICHIESTE DI MISURE CAUTELARI, LA DISCIPLINA DEL “VISTO” E DEL “CONFERIRE”

In esecuzione anche di quanto previsto dall'art. 70 Ord. Giud. e succ. modifiche, in ordine ai poteri del capo dell'Ufficio, ed avuto riguardo alla previsione dell'art. 14 Circolare CSM 17.11.2017 dovranno essere sottoposti al “*visto*” del Procuratore della Repubblica o del Procuratore della Repubblica aggiunto - secondo le modalità descritte in prosieguo - i seguenti provvedimenti:

- richieste di revoca di misure cautelari, personali o reali;
- nuove ipotesi di reato nell'ambito di procedimenti già pendenti;
- tutti i provvedimenti di iscrizioni a mod. 21, 21 bis, 44, 45 e 46 (salve le eccezioni di cui si dirà appresso) effettuate dal Sostituto di turno;
- provvedimenti di separazione e iscrizione di nuovi fascicoli, a seguito di passaggio da un registro ad altro (es da mod. 45 a mod. 44; da modello 44 a mod. 21 /21 bis etc.);
- provvedimenti di archiviazione relativi ai procedimenti iscritti a reg. mod. 45 e mod 46, ove risulti apposta la dicitura “conferire”, ovvero riguardino vicende di oggettiva gravità o coinvolgano soggetti istituzionali, appartenenti alle Forze dell'Ordine etc.;
- richieste di rinvio a giudizio e di archiviazione (anche contro ignoti) riguardanti reati di competenza del Tribunale in composizione collegiale;
- richieste di archiviazione / rinvio a giudizio/ citazione riguardanti reati di competenza del Giudice di Pace o del Tribunale in composizione monocratica, nei soli casi in cui sia stata apposta la dicitura “conferire” o comunque afferisca a fatti di rilevante gravità, ovvero che abbiano suscitato particolare allarme sociale;
- richieste di attivazione di nuove intercettazioni telefoniche ed ambientali e richieste di proroga delle intercettazioni stesse (**fatta eccezione per la prima richiesta di proroga, come da provvedimento del 4.3.2020**) e relativi decreti di urgenza, fatta sempre salva la possibilità eccezionale di ratifica successiva;
- le perquisizioni e le ispezioni da eseguire nell'ambito di procedimenti riguardanti fatti gravi o particolarmente delicati e le richieste di autorizzazione alla perquisizione, ispezione o sequestro da eseguire negli uffici dei difensori (art. 103 c.p.p.) ovvero nei pubblici uffici.
- decreti di attivazione di servizi di videoregistrazione;
- prestazione del consenso alle richieste di applicazione della pena avanzate ai sensi degli artt. 444 e ss. c. p. p. per i reati di competenza del Tribunale in composizione collegiale ovvero, nei casi di competenza del Tribunale in composizione monocratica, nei soli casi in cui sia stata apposta la dicitura “conferire” ovvero siano stati accertati gravi danni causati alla persona offesa, all'ambiente etc.);
- provvedimenti di trasmissione di atti per ragione di competenza funzionale, rispettivamente, ad una Direzione Distrettuale Antimafia ovvero alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Caltanissetta, ai sensi dell'art. 11 c.p.p.;
- ogni altro provvedimento per il quale vi è stata (o eventualmente sarà introdotta in seguito) apposita previsione in tal senso a seguito di specifico o.d.s.;
- provvedimenti definitivi di tutti i fascicoli su cui sia stato apposto la dicitura “Conferire”;

- autorizzazioni rilasciate alla p.g. di effettuare attività istruttoria o di indagine fuori sede a spese della Procura (provvedimento del 22.10.2020);
- decreti di liquidazione dei compensi ai consulenti tecnici per cifre superiori ai 5.000 €;
- proposta per l'applicazione di misura di prevenzione patrimoniale.

Per gli atti riguardanti procedimenti rientranti nella competenza dei gruppi di lavoro coordinati dal Procuratore Aggiunto i visti saranno apposti da quest'ultimo.

Dovranno, inoltre, essere sottoposti al “visto” del Procuratore della Repubblica, o del Procuratore della Repubblica Aggiunto per i procedimenti relativi ai gruppi da lui coordinati, i provvedimenti di liquidazione delle spese relative alle intercettazioni adottati dal Sostituto procuratore che ha disposto o richiesto l'intercettazione.

In ogni altra ipotesi non espressamente prevista i provvedimenti potranno essere visti laddove espressamente richiesto dal magistrato titolare.

Sono fatte salve le situazioni di particolare urgenza che, comunque, dovranno essere successivamente motivate, ed in ordine alle quali (come previsto dalla direttiva del 1.7.2020) il Sostituto procuratore dovrà informare telefonicamente il Procuratore ovvero il Procuratore Aggiunto, apponendo sull'atto la dicitura “informato il Procuratore (o il Procuratore Aggiunto)”.

Preso atto dei diversi orientamenti sinora emersi tra i Sostituti procuratori in sede di applicazione della causa di non punibilità prevista dall'art. 131 bis c.p., si prevede, al fine di evitare interpretazioni non uniformi in tale delicata materia, che le richieste di archiviazione avanzate ai sensi della citata norma vengano sottoposte al visto.

Sono state esentate dal visto del Procuratore o del Procuratore Aggiunto le annotazioni di polizia giudiziaria con le quali vengono richieste nuove intercettazioni telefoniche o ambientali nell'ambito di procedimenti già assegnati con indagini in corso, con consequenziale diretto deposito presso la segreteria del Sostituto titolare del fascicolo (provvedimento del 4.3.2020).

Non sussiste l'obbligo del visto nel caso di riunione di procedimenti assegnati ad uno stesso magistrato, il quale avrà comunque l'onere di darne comunicazione ai coordinatori interessati nel caso in cui i fascicoli fossero riconducibili a diversi gruppi di lavoro.

Ove vengano predisposti atti invasivi (sequestri, perquisizioni ecc.) prevedibilmente destinati, per la qualità dei soggetti coinvolti, per la delicatezza della vicenda, per l'attenzione in precedenza ad essa prestata dall'opinione pubblica o per altra ragione, a destare pubblico interesse nella comunità, il magistrato procedente ne darà comunicazione preventiva al Procuratore della Repubblica o al Procuratore Aggiunto (nel caso si proceda per reati riconducibili ai settori assegnati a quest'ultimo).

Per quanto concerne l'assenso ex artt. 3 d.lgs. n° 106/2006 e 13 Circolare CSM del 17.11.2017, tutti i provvedimenti di fermo di indiziato di delitto, quelli di richiesta di misure cautelari personali e di richiesta di misure cautelari reali che siano relative a beni di valore o a fatti che, per la loro specificità, appaiono comunque rilevanti, devono essere assentiti per iscritto, mediante preventiva apposizione di annotazione “visto” o altra equivalente del Procuratore della Repubblica o del Procuratore della Repubblica aggiunto, nel caso riguardino settori da lui coordinati. In quest'ultimo caso il Procuratore della Repubblica dovrà essere previamente informato dal Procuratore Aggiunto delle richieste di misure cautelari personali e reali che stanno per essere depositate oltre che dei fermi che si intendono eseguire.

Tali disposizioni non si applicano nel caso di richiesta di misure cautelari personali o reali formulate, rispettivamente, in occasione della richiesta di convalida dell'arresto in flagranza o del fermo di indiziato ai sensi dell'articolo 390 del codice di procedura

penale, ovvero di convalida del sequestro preventivo in caso d'urgenza ai sensi dell'articolo 321, comma 3-bis, del codice di procedura penale (come previsto dall'art. 3 comma 4 d.lgs. n° 106/2006)

Secondo regole di comune esperienza la stesura di una richiesta di misura cautelare è, di regola, preceduta da una o più interlocuzioni con il Procuratore ovvero col Procuratore Aggiunto, con la conseguente formazione progressiva dell'assenso in via informale, alla quale dovrà seguire, infine, il relativo atto formale.

L'apposizione dell'assenso in forma scritta verrà richiesto, esclusivamente mediante consegna della richiesta di misura, compilata in ogni sua parte e sottoscritta da tutti i coassegnatari (con l'eccezione dei casi urgenti in cui l'impedimento di uno degli stessi è presumibile si protrarrà per un periodo incompatibile con tale urgenza) al Procuratore della Repubblica o, nei casi già richiamati, al Procuratore Aggiunto, che riferirà preventivamente al Procuratore nei casi più delicati.

I tempi per apporre l'assenso devono essere quelli strettamente indispensabili, tenuto conto dell'urgenza e della complessità della relativa richiesta, per un attento esame della stessa. Non appare opportuno prescrivere uno specifico termine, che potrebbe essere, a seconda dei casi, troppo ampio o troppo ristretto.

Dopo l'esame della richiesta, nei tempi sopra specificati, il Procuratore, ovvero il Procuratore Aggiunto, apporrà l'assenso oppure esporrà al magistrato assegnatario i motivi del diniego.

Nel caso di insanabile contrasto sulla procedura di formulazione dell'assenso fra il Procuratore, il Procuratore Aggiunto ed il Sostituto o i Sostituti titolari, verrà convocata apposita riunione alla quale saranno chiamati a partecipare tutti gli interessati, per discutere i punti di dissenso.

Nell'ipotesi in cui, anche a seguito di tale riunione, non si pervenga ad una soluzione condivisa della contrasto, il Procuratore emanerà, nel tempo strettamente indispensabile, formale decreto motivato per la definizione del procedimento; tutti gli atti relativi all'interlocuzione sull'assenso verranno inseriti esclusivamente in un fascicolo riservato (e non, quindi, nel fascicolo delle indagini), custodito presso la segreteria del Procuratore.

L'apposizione da parte del Procuratore o del Procuratore Aggiunto sul fascicolo, all'atto della sua iscrizione (o anche successivamente, allorquando emergano elementi che facciano emergere la particolare delicatezza delle indagini, in ragione, per esempio, del loro oggetto, o dell'elevato numero o particolare status degli indagati o delle pp.oo.) del "conferire" ovvero l'indicazione, ai sensi dell'art. 2/2°c. del D.Lgs. n. 106/06, dei criteri cui il magistrato dovrà attenersi nell'esercizio della relativa attività, determinano l'obbligo da parte del magistrato assegnatario di tenere informato il capo dell'Ufficio o, a seconda dei casi, il Procuratore aggiunto, circa l'evolversi delle indagini più rilevanti, nonché di discutere prima di adottare qualsiasi decisione anche investigativa, e di sottoporre al "visto" gli atti più rilevanti adottati nel corso delle indagini ed in ogni caso quelli definitivi del procedimento.

I magistrati sono infine tenuti:

- alla scrupolosa osservanza delle disposizioni di cui agli artt. 118-bis ("*Coordinamento delle indagini*") 127 ("*Comunicazione delle notizie di reato al procuratore generale*") e 129 ("*Informazioni sull'azione penale*") disp. attuaz. c.p.p.;
- all'obbligo di tenere informato il capo dell'Ufficio o, per i reati di competenza dei settori a lui assegnati, il Procuratore aggiunto, circa l'andamento del turno esterno e, più in generale, dell'andamento dei principali procedimenti pendenti, anche in fase dibattimentale, riguardanti fatti di particolare gravità ovvero che abbiano destato, eventualmente anche in ragione della qualità rivestita dai soggetti coinvolti (es pubblici amministratori), particolare allarme o interesse nella comunità;

- al rispetto dell'esigenza che i fascicoli coassegnati siano congiuntamente gestiti e che, comunque, i magistrati coassegnatari si tengano costantemente informati a vicenda dell'attività e delle iniziative da adottare, che dovranno recare la firma di tutti i magistrati assegnatari;
- al rispetto della necessità che siano previamente discusse eventuali proposte di patteggiamento che non rispondano ai criteri di uniforme indirizzo dell'Ufficio;
- all'obbligo di informare il Procuratore della Repubblica nei casi di impiego di organi di Polizia giudiziaria di provincia diversa da quella relativa alla sede di servizio;
- all'obbligo di informare preventivamente il Procuratore della Repubblica in ordine all'uso delle risorse tecnologiche assegnate ed alla utilizzazione di quelle finanziarie delle quali l'Ufficio può disporre (art. 4 co. 1 d.lgs. 106/2006), in particolare in relazione agli impegni ed agli adempimenti che possano comportare per l'Erario, anche potenzialmente, l'assunzione di oneri oggettivamente straordinari ed eccezionali, i cui parametri di valutazione dovranno essere desunti dalla durata cronologica e dalla entità numerica dei servizi da effettuarsi;
- alla scrupolosa osservanza di quanto disposto dalle Circolari e dagli ordini di servizio.

§ Assegnazione di singoli atti

Nell'ambito dei procedimenti assegnati al Procuratore della Repubblica o al Procuratore Aggiunto (cfr. art. 11 Circ. CSM sull'organizzazione delle Procure, modificata con delibera del 16.12.2020), è prevista la facoltà di assegnare ad altri magistrati dell'ufficio il compimento di singoli atti di indagine.

Tale ipotesi è confinata ai soli casi di impedimento dell'assegnatario del fascicolo, sempre che il ritardo nel compimento dell'atto rischi di determinare un pregiudizio alle indagini in corso.

Il Procuratore della Repubblica potrà pertanto delegare il compimento dell'atto relativo ad un procedimento di cui risulti unico assegnatario al Procuratore Aggiunto ovvero, avuto riguardo alla natura del reato per cui si procede, al Sostituto componente di uno dei gruppi di lavoro da lui stesso coordinati, individuato secondo un criterio automatico appositamente approntato.³

A sua volta il Procuratore Aggiunto, ove risulti unico assegnatario di un procedimento, ricorrendo i requisiti sopra descritti, potrà delegare il compimento del singolo atto al Sostituto competente in quanto inserito nel gruppo specializzato "ratione materiae", individuato sulla base di criteri automatici sopra indicati.

Ove si proceda per uno dei reati assegnati "a pioggia" la delega sarà conferita al magistrato di riserva.

All'atto dell'assegnazione, da attuare con provvedimento congruamente motivato, il delegante avrà cura di fornire al magistrato individuato secondo i criteri sopra indicati, le informazioni necessarie, atte a consentire il consapevole e corretto espletamento dell'atto.

CRITERI DI DISTRIBUZIONE DEGLI AFFARI. LE ASSEGNAZIONI

³ Seguendo cioè il calendario formato suddividendo i giorni del mese tra i magistrati inseriti nel gruppo di lavoro, in ordine decrescente di anzianità di servizio.

Sulla base di un provvedimento a firma del Procuratore della Repubblica (o del Procuratore Aggiunto) l'ufficio RE.GE. procederà all'iscrizione di un nuovo procedimento in uno dei registri della Procura (mod. 21, 21 bis, 44, 45, 46, misure di prevenzione).

In taluni casi, correlati all'espletamento del turno, il provvedimento di iscrizione deve essere stilato dal Sostituto Procuratore cui è demandata la trattazione degli atti urgenti, il quale apporrà sul provvedimento di iscrizione l'annotazione "*di turno*".

Le iscrizioni di nuovi soggetti indagati o le iscrizioni di nuove ipotesi di reato nell'ambito di procedimenti già esistenti saranno redatte dal magistrato titolare del fascicolo e sottoposte al visto del Procuratore della Repubblica (o del Procuratore Aggiunto per i settori di sua specifica competenza).

I criteri cui il Procuratore deve attenersi nella assegnazione degli affari ai singoli Sostituti procuratori sono indicati dalla normativa più volte richiamata.

Il criterio ordinario assolutamente prevalente è quello della **assegnazione automatica** dei singoli procedimenti, concretamente realizzata mediante un sistema basato sulla c.d. "casualità informatica", affidato cioè al programma informatizzato del Registro Generale che provvede alla assegnazione secondo un turno casuale predisposto in modo da eguagliare nel tempo, almeno sul piano quantitativo, i carichi di lavoro, avuto anche riguardo all'inserimento del reato per cui si procede nei vari gruppi di lavoro nei quali è articolato l'ufficio.

Ed invero, sin dal 18.06.2007 il Procuratore della Repubblica "pro tempore" disponeva l'adozione del sistema informatico utilizzato ancora oggi per le assegnazioni dei procedimenti penali, creato in Microsoft Excel, al fine di garantire una equa distribuzione degli affari tra i magistrati; tale sistema veniva installato dai tecnici della società OIS, allora affidataria del servizio di manutenzione delle apparecchiature informatiche.

Il programma è articolato in una pluralità di fogli distinti per registro penale o per gruppo di lavoro e ciascun foglio contiene le seguenti colonne: numero, nome, assegnazione ed assegnazione parziale. Nella colonna assegnazione è inserito il coefficiente numerico, rapportato a percentuale quantitativa, per assicurare la paritetica assegnazione degli affari nel tempo.

Nella gestione del programma si eseguono modifiche dei coefficienti in esecuzione di provvedimenti che stabiliscono la riduzione delle assegnazioni in percentuale; ad esempio al sostituto nominato Magrif, vengono assegnati i procedimenti penali in quantità ridotta del 20%.

I dati relativi alle assegnazioni effettuate negli ultimi mesi – sostanzialmente omogenei per tutti i magistrati- confermano come tale sistema sia in grado di perequare il carico di lavoro dal punto di vista quantitativo (avuto riguardo all'esonero del 20% quale Magrif attribuita fino al 4.2.2021 alla dr.ssa Morri e successivamente alla dr.ssa Urbani).

Per quanto concerne invece la distribuzione "qualitativa" dei procedimenti penali è compito della dirigenza garantire una corretta distribuzione dei fascicoli più ponderosi e "impegnativi", procedendo anche a coassegnazioni fra più magistrati e disponendo, ove necessario con apposito ordine di servizio scritto, l'eventuale sospensione di assegnazioni ordinarie o esenzione da turni esterni per uno o più Sostituti per un limitato periodo di tempo, di modo da assicurare il riequilibrio del carico di lavoro.

Si procede altresì, almeno trimestralmente, ad una ricognizione – e conseguente revisione - fra tutti i procedimenti pendenti in fase dibattimentale, disponendo le opportune riassegnazioni di modo da garantire - **almeno tendenzialmente, visto in ogni caso il principio secondo cui ogni magistrato seguirà in giudizio i**

procedimenti originariamente assegnatigli - un pari impegno fra tutti i magistrati nell'attività di udienza.

Il Procuratore della Repubblica, o in sua vece il Procuratore della Repubblica aggiunto, verificherà l'esattezza della attribuzione della notizia di reato a ciascuno dei registri in corso (mod. 44 - 45 - 46 - 21 - 21-*bis*), nonché la correttezza della qualificazione giuridica ai fini della iscrizione, disponendo se necessario le opportune variazioni ed assegnando il fascicolo, ove ne ricorrano i presupposti, ad uno dei gruppi di lavoro specializzati (v. *infra*).

Gli affari rientranti nella competenza di ciascun gruppo di lavoro specializzato saranno assegnati, sempre mediante criterio automatico, esclusivamente a magistrati appartenenti a quello stesso gruppo di lavoro, salve le deroghe più avanti richiamate.

Il Procuratore della Repubblica avrà cura di verificare, sulla scorta delle indicazioni provenienti dal Registro generale, l'eventuale ricorrenza di taluno dei casi di deroga alla assegnazione mediante criteri automatici per effetto di connessione disciplinata dall'art. 12 c.p.p. o di collegamento ex art. 371 lett. b) c.p.p., esclusi i c.d. casi di "collegamento probatorio" richiamati dalla citata disposizione, assegnando direttamente in tal caso il procedimento al magistrato titolare del fascicolo già iscritto mediante semplice annotazione, riportata nella scheda di iscrizione, volta ad esplicitare compiutamente le ragioni della deroga.

Una volta effettuato l'esame della notizia di reato il Procuratore della Repubblica disporrà la restituzione del fascicolo al Registro Generale che procederà, salvi i casi di connessione sopra descritti, alla assegnazione automatica al Sostituto individuato dal sistema informatico.

Trasmetterà per contro l'informativa al Procuratore Aggiunto affinché proceda, con l'osservanza dei criteri di cui sopra, alla relativa iscrizione ove la notizia di reato abbia ad oggetto i settori di lavoro da lui coordinati.

Ove la notizia di reato riguardi fatti di maggiore gravità che richiedono indagini particolarmente complesse il Procuratore della Repubblica, sentito il Procuratore Aggiunto, potrà procedere, con provvedimento motivato, alla coassegnazione del procedimento a più Sostituti, eventualmente anche appartenenti a diversi gruppi di lavoro ove i reati ipotizzati siano riconducibili a più materie specialistiche.

I procedimenti relativi a reati non riconducibili alla competenza di un gruppo di lavoro specializzato saranno distribuiti in assegnazione "ordinaria" (c.d. "a pioggia") tra tutti i Sostituti Procuratori in servizio, secondo gli ordinari criteri automatici già descritti. Qualora nell'ambito di una medesima informativa fossero configurabili più fattispecie di reato concernenti materie attinenti al gruppo avente competenza residuale (c.d. reati "a pioggia") nonché ad un settore specialistico, si terrà conto del reato "specialistico" configurabile e dunque il procedimento verrà assegnato al settore di affari competente per tale reato, indipendentemente dall'entità della pena edittale.

Il criterio della maggiore gravità del reato sulla scorta della pena edittale sarà, invece, applicabile laddove siano configurabili più reati riconducibili a diversi settori specialistici. In questo caso, tuttavia, ove ritenuto necessario per il corretto svolgimento delle indagini, il Procuratore della Repubblica potrà coassegnare il fascicolo ad un magistrato appartenente al settore specialistico corrispondente al reato meno grave sotto il profilo edittale.

Tale co-assegnazione, di regola effettuata al momento iniziale, potrà intervenire anche successivamente e dovrà in ogni caso essere espressamente motivata.

Nel caso in cui siano configurabili più reati a carico di persona identificata di cui uno (od alcuni) di competenza del Giudice di pace ed altri di competenza di altro giudice, e non siano rilevabili casi di connessione, sarà necessario procedere, ex art 6 D.Lg.vo n. 274/2000, all'iscrizione di due distinti fascicoli – rispettivamente a Mod.21 bis e Mod.21.

L'assegnazione di fatti non costituenti reato (registro Mod.45) e degli esposti anonimi (registro Mod. 46) avverrà avuto riguardo, in quanto possibile, alla particolarità del contenuto dell'atto ed alla sua riconducibilità ad un determinato settore di affari specialistico. In caso contrario i relativi procedimenti verranno ripartiti, con criterio automatico "a pioggia", tra tutti i Sostituti.

Ove il Sostituto designato ritenga di non condividere l'assegnazione disposta, ritenendo la competenza di un altro gruppo di lavoro specializzato, trasmetterà in visione il fascicolo con le sue osservazioni al Procuratore della Repubblica il quale, sentito il Procuratore Aggiunto, valuterà la richiesta di riassegnazione.

Infine, nel caso in cui il Procuratore della Repubblica accolga la richiesta di astensione presentata da un magistrato dell'ufficio ai sensi dell'art. 52 c.p.p., assegnerà il procedimento ad altro magistrato secondo gli ordinari criteri automatici.

§ Le assegnazioni al gruppo "lavoro e colpe professionali"

Con riguardo al gruppo "Lavoro e colpe professionali", si rende necessario, in caso di omicidio colposo riconducibile alla competenza di tale settore, consentire tempestivamente l'utile presa di contatto tra il magistrato di turno intervenuto sul luogo di consumazione del reato e l'assegnatario del procedimento, garantendo sin dal momento genetico dell'indagine l'indispensabile coordinamento ai fini dell'immediata adozione delle opportune strategie di indagine.

Al fine di individuare immediatamente il magistrato assegnatario si è dunque provveduto - così come discusso e convenuto in sede di riunione dell'ufficio svoltasi in data 3 novembre 2011 - a modificare le modalità di assegnazione dei fascicoli relativi a tale gruppo di lavoro suddividendo i giorni del mese tra i magistrati in ordine decrescente di anzianità di servizio, secondo la seguente scansione temporale:

MORRI: giorni 1-10 di ogni mese;

DELPINI: giorni 11-20 di ogni mese;

D'ANTONA: giorni 21 – 31 di ogni mese;

Ove il numero dei magistrati assegnati al suddetto gruppo specialistico si riducesse, a seguito di trasferimento o di assenza prolungata di uno dei suoi componenti, i fascicoli saranno assegnati mensilmente sulla base della scansione gg. 1-15 e 16-31, sempre tenendo in considerazione l'ordine decrescente di anzianità.

§ Deroche al principio dell'assegnazione automatica

L'esigenza di garantire prioritariamente il buon andamento dell'ufficio a fronte di qualsiasi evenienza, anche non preventivabile, rende necessario bilanciare il previsto sistema di assegnazione automatica - che costituisce naturalmente la regola - con la necessità di una ponderata valutazione del caso concreto.

Le deroghe al principio generale dell'assegnazione automatica necessitano in ogni caso di adeguata motivazione (art. 10, commi 4 e 5 circolare Organizzazione Procure così come modificato dalla delibera 16.12.2020), legata ad esigenze di funzionalità e coordinamento, per effetto della ricorrenza di uno dei casi in proposito previsti.

Circa tali deroghe, ulteriori, va sottolineato, rispetto a quelle già richiamate (v. artt. 12 e 371 lett. b) c.p.p., nei limiti sopra evidenziati, e quelle indicate nel paragrafo avente ad oggetto le attribuzioni del Procuratore della Repubblica), vanno fissati i seguenti principi di carattere generale:

- Il Procuratore della Repubblica potrà, con provvedimento specificamente motivato, riservare a se stesso, anche in regime di coassegnazione, o al Procuratore della Repubblica aggiunto, quei procedimenti che, per specifiche pregnanti ragioni (quali,

a titolo esemplificativo, la gravità del fatto delittuoso, avuto riguardo al particolare contesto in cui l'ufficio è chiamato ad operare, l'allarme sociale provocato, il necessario coordinamento con altri uffici giudiziari, etc.), impegnino direttamente la responsabilità e/o l'immagine dell'intero Ufficio.

- il Procuratore della Repubblica potrà provvedere, ove necessario al fine di garantire il corretto coordinamento di indagini particolarmente complesse, alla coassegnazione di procedimenti al Procuratore Aggiunto e/o a magistrati facenti parte dello stesso o di diversi gruppi di lavoro specializzati, individuati secondo i criteri organizzativi automatici indicati nel presente documento,
- il Procuratore della Repubblica, una volta accertata un'evidente sproporzione quantitativa/qualitativa dei flussi e delle pendenze tra i singoli Sostituti (ovvero tra i vari gruppi specializzati), non risolvibile sulla scorta dei criteri adottati in via ordinaria, potrà adottare le correzioni ritenute necessarie (temporaneo sospensione delle assegnazioni, coassegnazioni, riassegnazioni, etc.) volte a garantire il buon andamento dell'ufficio attraverso il riequilibrio dei carichi di lavoro. Detti provvedimenti, adeguatamente motivati, verranno adottati a seguito di discussione tra i magistrati, previa convocazione dell'assemblea dell'ufficio.
- Per quanto attiene alla trasmissione degli elenchi mensili previsti dall'art. 107 bis disp. att. c.p.p., contenenti le denunce contro ignoti, la loro trattazione verrà effettuata secondo i seguenti criteri:
 - 1) il Procuratore della Repubblica procederà alla disamina e trattazione di tali elenchi di procedimenti;
 - 2) All'esito dell'esame dell'elenco delle notizie di reato il Procuratore della Repubblica disporrà lo stralcio di quelle notizie di reato che, per la loro gravità e rilevanza, ovvero perché comunque suscettibili di ulteriori approfondimenti investigativi, meritano di essere trattate nell'ambito di autonomo fascicolo che sarà assegnato secondo gli ordinari criteri automatici;
- Tutte le restanti notizie di reato contenute nell'elenco verranno, come previsto dal dettato normativo, registrate nell'ambito di un unico fascicolo che il Procuratore assegnerà a se stesso.

Come accennato, tutti i provvedimenti che derogano al principio di assegnazione automatica dovranno sempre essere motivati in forma scritta, in ordine alle ragioni che giustificano la deroga stessa.

Nei casi di oggettiva connessione (ai sensi dell'art. 12 c.p.p.) o di collegamento ai sensi dell'art. 371 lett. b) c.p.p. (nei limiti già sopra indicati) sarà sufficiente apporre la relativa annotazione nella scheda di registrazione o sulla copertina del fascicolo.

Tutti i provvedimenti di assegnazione/coassegnazione/autoassegnazione adottati in deroga agli ordinari criteri – fatta eccezione per i casi di rilevata connessione/collegamento, sopra indicati – saranno custoditi in copia in apposito archivio tenuto dalla segreteria particolare del Procuratore, archivio che sarà messo a disposizione del CSM (art. 10 comma 4 Circolare Organizzazione procure come mod. dalla delibera 16.12.2020) in occasione della valutazione di conferma alla scadenza del primo quadriennio di esercizio delle funzioni direttive o quando risulti necessario valutare l'attività svolta dal dirigente che abbia proposto domanda per ulteriore incarico direttivo.

Per ciò che attiene alla **ricezione delle comunicazioni di notizia di reato**, questa avviene ormai da alcuni anni generalmente per via telematica utilizzando la “*scheda per la trasmissione notizie di reato*” appositamente ideata, compilata nelle parti riservate alla Polizia giudiziaria; si è già disposto che la prima informativa (sia quelle ordinaria che contenente atti urgenti da convalidare) debbano essere trasmesse dalla p.g. a questo Ufficio esclusivamente a mezzo portale NDR ovvero (qualora i relativi files siano di

dimensioni tali da non essere supportati dal suddetto sistema telematico) depositate (con allegato supporto informatico) presso il Registro Generale di questa Procura.

Le annotazioni di indagini successive alla prima c.n.r. dovranno essere trasmesse esclusivamente sulla pec servizipenali.procura.trapani@giustiziacert.it ovvero depositate a mano al front office ovvero direttamente nella segreteria del Sostituto Procuratore assegnatario del fascicolo, qualora questi abbia disposto in tal senso.

Nell'ottica del graduale adeguamento dell'organizzazione dell'ufficio al P.P.T., previa emanazione di apposita direttiva da inviare alle Forze di Polizia, si provvederà a garantire in un prossimo futuro che anche i seguiti alla prima notizia di reato siano puntualmente trasmessi tramite il Portale delle notizie di reato.

§ Casi di riassegnazione

Con circolare del 27.10.2020 si sono disciplinati i casi di riassegnazione dei fascicoli procedurali da un Sostituto Procuratore ad un altro, ove vengano rappresentati casi di connessione ovvero di opportunità che ne suggeriscono una trattazione unitaria da parte di un solo magistrato, anche nell'ottica dell'uniforme esercizio dell'azione penale da parte di questo Ufficio.

In tali occasioni, il Sostituto Procuratore che ritenga che un fascicolo assegnatogli debba essere trattato da altro magistrato, acquisito preliminarmente il parere di quest'ultimo, trasmetterà apposita richiesta al Procuratore (ovvero al Procuratore Aggiunto se coordinatore del competente gruppo), il quale, valutato se ricorrano effettivamente ragioni di connessione processualmente rilevante ex art. 12 c.p.p. o di collegamento ex art. 371 lett. b) c.p.p. (nei limiti già accennati), provvederà assegnando entrambi i fascicoli al titolare del procedimento iscritto in epoca più risalente, a meno che quest'ultimo non sia stato già definito con richiesta di archiviazione già pendente presso il Gip ovvero mediante avvenuto esercizio dell'azione penale.

Saranno in ogni caso riassegnati al titolare del fascicolo pendente da più tempo – anche ove già definito – i fascicoli riconducibili al c.d. “codice rosso” nei casi in cui la conoscenza del contesto familiare o sociale nel quale sono maturati i denunciati fatti appaia assolutamente necessaria per garantire l'efficace svolgimento delle indagini nonché a scongiurare determinazioni contraddittorie fra loro, salvo che il Sostituto Procuratore come sopra individuato non faccia più parte del gruppo di lavoro “fasce deboli”.

I fascicoli per i reati di calunnia, falsa testimonianza o diffamazione iscritti a seguito di denuncia-querela in cui si fa riferimento a fatti per cui è o è stato pendente altro fascicolo saranno in ogni caso riassegnati al titolare di quest'ultimo.

I fascicoli per il delitto di cui all'art. 387 bis c.p. saranno riassegnati al titolare del fascicolo nel quale era stata emessa la misura cautelare violata dall'indagato.

Nel caso di iscrizione di nuovo fascicolo in precedenza inviato ad altra A.G. per ragioni di competenza ed in caso di regressione del procedimento alla fase delle indagini preliminari, la titolarità del fascicolo è mantenuta in capo all'originario assegnatario.

I fascicoli scaturenti dalla convalida di atti urgenti compiuti dalla p.g. (arresti in flagranza di reato, perquisizioni e sequestri) sono assegnati automaticamente al Sostituto di turno, che, una volta effettuata l'iscrizione e convalidati gli atti urgenti, potrà trasmettere il fascicolo al Procuratore ovvero al Procuratore Aggiunto per la riassegnazione, ove i reati per cui si procede rientrano nelle materie di gruppi specializzati di lavoro di cui egli non fa parte.

La richiesta di riassegnazione deve essere in ogni caso tempestiva per evitare che altro Sostituto debba trattare un procedimento con mesi di ritardo, durante i quali non è stata eseguita alcuna attività di indagine; pertanto, le richieste in esame dovranno

essere avanzate, salvo motivate eccezioni, non appena possibile ed, in ogni caso, entro un mese dall'iscrizione.

§ **Notizie di reato emerse nel corso delle indagini**

Al fine di garantire effettività al sistema dell'attribuzione automatica dei procedimenti, là dove nel corso delle indagini possano concretamente ipotizzarsi notizie di reato in relazione a nuovi fatti, diversi e **non connessi** ai sensi dell'art. 12 c.p.p., né collegati ai sensi dell'art. 371 lett. b) c.p.p. (nei limiti già indicati) a quelli per i quali già si procede, il P.M. titolare del relativo procedimento dovrà informare tempestivamente il Procuratore della Repubblica o il Procuratore Aggiunto per le opportune determinazioni da assumere in ordine alla iscrizione ed assegnazione della nuova notizia di reato ad altro magistrato, individuato attraverso la prevista procedura automatica.

Per contro, nel caso in cui le indagini svolte conducano ad accertare l'esistenza di **ulteriori reati**, connessi o collegati (nei termini già precisati) a quello originariamente configurato, il magistrato assegnatario procederà a redigere prontamente la nuova iscrizione nell'ambito dello stesso fascicolo, ovvero, a seconda dei casi, a seguito di stralcio nell'ambito di nuovo procedimento, che, previo visto del Procuratore, o del Procuratore Aggiunto se competente, gli verrà automaticamente assegnato.

Allo stesso modo si procederà nel caso in cui lo "stralcio" sia dettato dalla necessità di operare una diversa definizione delle posizioni degli indagati (esercizio dell'azione penale per gli uni, richiesta di archiviazione e prolungamento delle indagini per altri) ovvero di definire con urgenza posizioni ritenuti prioritarie.

Ove i nuovi reati emersi nel corso delle indagini, pur connessi a quello originariamente configurato, siano riconducibili alla competenza di altro gruppo specializzato, si procederà, a concordare con il magistrato titolare del fascicolo la soluzione operativa ritenuta a seconda dei casi più funzionale al buon esito delle indagini in corso (quale lo stralcio e la costituzione di nuovo fascicolo, la coassegnazione del fascicolo a magistrato appartenente ad altro gruppo specialistico, individuato secondo criteri automatici).

Nel caso infine in cui il Sostituto designato, **alla luce delle indagini svolte**, rilevi che il medesimo fatto, diversamente qualificato, rientri nella competenza di altro gruppo di lavoro specializzato, informerà il Procuratore della Repubblica o il Procuratore Aggiunto coordinatore dei gruppi interessati per le valutazioni di competenza in ordine alla riassegnazione del fascicolo ad un magistrato del settore competente "ratione materiae". Ove funzionale al buon andamento delle indagini, e sempre che l'originario titolare del fascicolo lo richieda, si procederà alla coassegnazione del procedimento.

§ **Interventi in casi di assenza prolungata / trasferimenti**

In relazione a periodi di assenza prolungata dal servizio per aspettativa, congedo straordinario o altro motivo, potranno essere adottati (fatto salvo quanto si dirà infra, in tema di supplenze ed applicazioni) provvedimenti modulati sulla scorta delle contingenti necessità del caso concreto, prevedendo ad esempio meccanismi di interruzione o di sospensione nelle assegnazioni dei procedimenti ovvero la coassegnazione/riassegnazione dell'intero ruolo (o di parte di esso).

L'eventuale adozione di tali provvedimenti, preceduta da discussione in sede di riunione dell'ufficio appositamente convocata, terrà ovviamente conto dell'analisi dei flussi di lavoro, del numero dei Sostituti presenti e delle rispettive pendenze oltre che del criterio di appartenenza ai gruppi di lavoro specialistici.

Ove per contro, in seguito alla perdurante assenza di un Sostituto, si rendesse necessario procedere, nell'ambito di un procedimento a questi assegnato, al compimento di uno più atti indifferibili, di complessità tale da non poter essere speditamente espletati (e per questa ragione non delegabili al magistrato di turno), il relativo incombenza sarà demandato ad un magistrato inserito nel competente gruppo specialistico, scelto secondo un criterio automatico di rotazione.⁴

Nell'ipotesi in cui il procedimento abbia ad oggetto un reato ricompreso nel novero di quelli attribuiti "a pioggia" il compimento dell'atto indifferibile sarà demandato al magistrato di turno "riserva".

In caso di trasferimento ad altro ufficio di un Sostituto, il Procuratore della Repubblica procederà - previo confronto con il Procuratore Aggiunto e con tutti i Sostituti in sede di assemblea, avuto riguardo alle contingenti esigenze di funzionalità dell'ufficio - alla redistribuzione dei procedimenti pendenti, anche in fase di udienza, non definiti all'atto del trasferimento, fatti salvi naturalmente quelli già coassegnati, che verranno ovviamente definiti dagli ulteriori coassegnatari.

I fascicoli aventi ad oggetto reati riconducibili ai gruppi di lavoro "specializzati" verranno di regola assegnati ai magistrati dei rispettivi settori seguendo gli ordinari criteri automatici mentre i procedimenti pendenti aventi ad oggetto i c.d. "reati residuali" verranno redistribuiti secondo criteri automatici tra tutti i Sostituti, ove non vengano rilevate situazioni di connessione o di collegamento probatorio con procedimenti pendenti assegnati ad altri magistrati.

Nella redistribuzione dei procedimenti si avrà cura di adottare criteri atti a perequare i carichi di lavoro dei vari magistrati e dei singoli gruppi, avuto riguardo alla situazione dell'organico, dei flussi e delle pendenze, tenendo in debito conto la quantità e qualità dei fascicoli da rassegnare, avuto riguardo alla loro oggettiva complessità.

Tutti i provvedimenti richiamati nel presente paragrafo dovranno essere congruamente motivati.

§ Criteri di assegnazione a magistrati provenienti da altro ufficio

I criteri di formazione del ruolo dei magistrati provenienti da altro ufficio verranno di volta in volta elaborati, previa confronto tra tutti i magistrati in sede di riunione dell'ufficio, definendo una "media ponderata" dei fascicoli Mod. 21, 21 bis, e 44.

Tenuto conto dei flussi, delle pendenze, individuali oltre che dei gruppi specializzati, il nuovo ruolo sarà, di regola, composto:

- in parte da fascicoli già assegnati agli altri magistrati dell'ufficio, attraverso uno specifico provvedimento di riassegnazione;

- in parte da nuove assegnazioni, eventualmente prevedendo deroghe temporanee agli ordinari criteri di assegnazione "a pioggia" o per singoli gruppi, sino al raggiungimento del numero complessivo prefissato.

Nel caso in cui risulti prossima la scadenza dei termini di indagine del fascicolo da riassegnare il magistrato titolare provvederà a depositare la richiesta di proroga delle indagini prima di trasmettere il fascicolo alla segreteria per la riassegnazione.

La tipologia dei fascicoli da riassegnare e la percentuale tra fascicoli di nuova assegnazione e quelli già assegnati verranno indicate tenendo conto dell'organico dell'ufficio, delle specifiche contingenze, delle prioritarie esigenze di funzionalità dell'ufficio oltre che dei carichi di lavoro dei gruppi specializzati ai quali il nuovo magistrato risulta essere stato assegnato.

I suddetti criteri si applicheranno anche alla formazione dei ruoli dei magistrati di prima assegnazione (art. 7 lett. b Circolare del C.S.M. 6.11.17, modificata con delibera

⁴ Suddividendo i giorni del mese tra i magistrati in ordine decrescente di anzianità di servizio, partendo dunque dal magistrato più anziano inserito nel gruppo specializzato.

del 16.12.20). In tal caso gli elenchi dei fascicoli da riassegnare verranno formati dai Sostituti titolari dei relativi procedimenti seguendo a ritroso l'ordine progressivo di iscrizione (a partire dal più recente), esclusi i procedimenti nell'ambito dei quali siano in corso indagini complesse nonché quelli in via di definizione (in quanto, ad esempio, ormai prossimo il deposito della richiesta di archiviazione o dell'avviso di chiusura indagini).

Non potranno essere riassegnati ai magistrati di prima assegnazione procedimenti nell'ambito dei quali risultino essere state applicate misure cautelari, personali reali e, più in generale, procedimenti risalenti nel tempo di rilevante complessità, né procedimenti riconducibili a gruppi di lavoro specialistici diversi da quelli ai quali i magistrati di prima nomina risultino essere stati assegnati, fatte salvo in ogni caso eventuali deroghe, ritenute necessarie, in relazione a situazioni contingenti, a salvaguardia delle preminenti ragioni di funzionalità dell'ufficio.

§ La revoca dell'assegnazione

La revoca dell'assegnazione, disciplinata analiticamente dall'art. 15 Circolare CSM 16.11.2017 come mod. dalla delibera 16.12.2020, potrà verificarsi nel caso di inottemperanza da parte del Magistrato assegnatario ai criteri e ai principi fissati, in via generale o con l'assegnazione, dal Procuratore della Repubblica, oppure in caso di contrasto insanabile circa le relative modalità di applicazione nell'ambito di un procedimento.

La revoca potrà essere adottata solo all'esito della massima interlocuzione possibile con il magistrato assegnatario, volta ad individuare soluzioni condivise. A tal fine, il Procuratore, dopo aver sentito il magistrato assegnatario, esperirà ogni ulteriore attività idonea; comunque, prima di procedere alla revoca, sentirà il Procuratore Aggiunto.

La riassegnazione del procedimento revocato avverrà in conformità a quanto previsto dal presente progetto organizzativo in tema di assegnazioni.

Il provvedimento di revoca verrà comunicato al magistrato originariamente assegnatario che, nel termine di dieci giorni, potrà presentare osservazioni scritte al Procuratore della Repubblica, che nei successivi cinque giorni le trasmetterà, unitamente al provvedimento di revoca e ad eventuali proprie controdeduzioni, al Consiglio Superiore della Magistratura, per quanto di competenza ai sensi dell'art. 15, comma 5, della circolare CSM del 17.11.2017 sull'organizzazione degli Uffici di Procura.

Resta salva la facoltà del Procuratore della Repubblica, qualora ritenga che la trasmissione degli atti al Consiglio Superiore della Magistratura possa pregiudicare le esigenze di segretezza delle indagini, di provvedere all'inoltro degli atti non appena le stesse siano venute meno.

In caso di dissenso non sanabile con il Procuratore della Repubblica o con il Procuratore Aggiunto o di dissenso o contrasto non sanabile con i Magistrati coassegnatari, il magistrato potrà, nei casi disciplinati dagli artt. 10, comma 8, 11, comma 2, 13, 14 e 15 della circolare del Consiglio Superiore della Magistratura sull'organizzazione degli Uffici di Procura, **rinunciare all'assegnazione** con provvedimento motivato. In questo caso gli atti del procedimento verranno rimessi al Procuratore della Repubblica per la eventuale riassegnazione, che avverrà in conformità a quanto previsto dal presente progetto organizzativo in tema di assegnazioni.

Gli atti relativi alla rinuncia non faranno parte degli atti del procedimento, ma saranno custoditi, in un fascicolo riservato, presso la Segreteria del Procuratore della Repubblica.

Resta salva la facoltà per il Procuratore della Repubblica o per il Magistrato interessato di trasmettere tali atti al Consiglio Superiore della Magistratura per la presa d'atto.

CRITERI DI PRIORITA'

Nell'ottica di un'organizzazione che coniughi trasparenza ed efficienza dell'azione giudiziaria con i fondamentali valori costituzionali, a cominciare da quelli del giusto processo e dell'obbligatorietà dell'azione penale, il C.S.M. ha da tempo sollecitato i capi degli uffici giudiziari ad esercitare il potere-dovere di elaborare in via generale dei possibili criteri di priorità nella trattazione dei procedimenti sin dalla fase delle indagini preliminari (cfr. art. 3 Circolare CSM del 16.11.2017).

Ad una tale scelta, da intendersi non già come inammissibile aprioristica rinuncia ad agire, ma come principio di buona organizzazione del lavoro, induce la constatazione che, a causa della limitata disponibilità di risorse umane e materiali rispetto alla complessiva entità dei carichi di lavoro, risulta difficile, se non impossibile, ipotizzare di potere riuscire a trattare e a definire in termini di ragionevole durata tutti i procedimenti assegnati, senza eccezione alcuna.

L'adozione di scelte di priorità nella trattazione dei fascicoli appare dunque conseguenza della oggettiva carenza delle risorse umane e materiali destinate alla gestione della consistenza flussi delle notizie di reato.

Naturalmente l'adozione di criteri di priorità non comporta l'accantonamento dei procedimenti a basso livello di priorità, ma soltanto una loro postergazione rispetto ad altri procedimenti nella situazione data ritenuti, in base a criteri predeterminati, prioritari, giacché, appare superfluo riaffermarlo, la sollecita definizione di tutti indistintamente i procedimenti pendenti costituisce un obiettivo finale verso il quale occorre tendere in modo puntuale.

Fatta tale premessa, il punto di partenza nella individuazione di criteri di priorità non può che essere costituito dalle priorità stabilite "ex lege", dunque dai reati elencati innanzitutto dall'art. 132 bis disp. att. c.p.p.,⁵ a cominciare dai delitti puniti con pena della reclusione superiore a quattro anni.

In tale ambito va innanzitutto limitata la durata del pregiudizio che le esigenze cautelari determinano in capo ai soggetti indagati/imputati nel corso del procedimento penale. Conseguentemente **priorità assoluta** dovrà essere accordata alla trattazione dei procedimenti con indagato sottoposto a misure cautelari personali (siano esse

⁵ Art. 132-bis disp. att. Formazione dei ruoli di udienza e trattazione dei processi

1. Nella formazione dei ruoli di udienza e nella trattazione dei processi è assicurata la priorità assoluta:

- a) ai processi relativi ai delitti di cui all'articolo 407, comma 2, lettera a), del codice e ai delitti di criminalità organizzata, anche terroristica;
- a-bis) ai delitti previsti dagli articoli 572 e da 609-bis a 609-octies e 612-bis del codice penale;
- a-ter) ai processi relativi ai delitti di cui agli articoli 589 e 590 del codice penale verificatisi in presenza delle circostanze di cui agli articoli 52, secondo, terzo e quarto comma, e 55, secondo comma, del codice penale;
- b) ai processi relativi ai delitti commessi in violazione delle norme relative alla prevenzione degli infortuni e all'igiene sul lavoro e delle norme in materia di circolazione stradale, ai delitti di cui al testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, nonché ai delitti puniti con la pena della **reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni**;
- c) ai processi a carico di imputati detenuti, anche per reato diverso da quello per cui si procede;
- d) ai processi nei quali l'imputato è stato sottoposto ad arresto o a fermo di indiziato di delitto, ovvero a misura cautelare personale, anche revocata o la cui efficacia sia cessata;
- e) ai processi nei quali è contestata la recidiva, ai sensi dell'articolo 99, quarto comma, del codice penale;
- f) ai processi da celebrare con giudizio direttissimo e con giudizio immediato.
- f-bis) ai processi nei quali vi sono beni sequestrati in funzione della confisca di cui all'articolo 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, e successive modificazioni

coercitive o interdittive) e reali nonché quelli nel corso dei quali siano state adottate altre misure afflittive (misure di sicurezza provvisorie).

Oltre a quanto indicato nell'art. 132 bis disp. att. va riconosciuta priorità di trattazione anche ai procedimenti relativi ai seguenti reati:

- a) omicidi colposi;
- b) lesioni gravi o gravissime commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, per colpa professionale, per colpa consistita nella violazione delle norme sulla circolazione stradale;
- c) reati in danno di violenza di genere e fasce deboli (c.d. "Codice Rosso"), in relazione ai quali peraltro le procedure di "pronto intervento", richieste anche alla luce di quanto esplicitamente previsto dalla L. n. 69/19, verranno esperite come da direttive emanate con separata circolare (v capitolo relativo al "Turno esterno");
- d) reati contro la P.A. che incidono gravemente su diritti individuali o che abbiano ad oggetto il mercimonio di pubbliche funzioni, truffe in danno della P.A. o che siano relativi ad indebita percezione di risorse pubbliche o a condotte che alterano la corretta destinazione delle risorse pubbliche in misura economicamente rilevante;
- e) reati contro il patrimonio (diversi da quelli riconducibili all'elenco di cui all'art. 132 disp. att.) che hanno cagionato alla persona offesa un danno di rilevante entità;
- f) reati in materia di stupefacenti con numero elevato di indagati o relativi a quantitativi rilevanti di stupefacente;
- g) reati di lottizzazione abusiva, nonché i reati in materia di edilizia comunque connotati da caratteri di evidente ed oggettiva gravità e reati lesivi di rilevanti interessi in materia ambientale;
- h) reati fallimentari di particolare gravità, in base all'entità del passivo o delle rilevanti dimensioni dell'impresa fallita;
- i) procedimenti nei quali vi siano beni in sequestro affidati in custodia onerosa a terzi.

La trattazione prioritaria dei procedimenti così individuati avrà luogo anche nel caso in cui gli stessi vengano definiti con richiesta di archiviazione, là dove si riscontri un concreto interesse della persona offesa a presentare opposizione ai sensi dell'art. 410 c.p.p..

Ulteriori considerazioni devono esser svolte con riguardo alla necessità di assumere iniziative volte a rendere più spedita ed efficiente la gestione dei procedimenti attraverso una ponderata valutazione degli elementi acquisiti nel corso delle indagini, dovendo l'esercizio dell'azione penale fondarsi su un giudizio prognostico idoneo a sostenere la ragionevole possibilità che, all'esito del giudizio dibattimentale (o del rito speciale richiesto dall'imputato), venga affermata la penale responsabilità dell'imputato.

Deve dunque escludersi la sostenibilità dell'accusa in giudizio in tutti casi in cui il procedimento abbia ad oggetto vicende assai risalenti nel tempo e sia ormai prossimo il maturare del termine di prescrizione, avuto riguardo, in relazione al tipo di contestazione elevata, al tempo necessario per giungere alla sentenza di primo grado, che, ai sensi dell'art. 161 bis c.p. (recentemente introdotto dalla L. n. 134/21), pone definitivamente fine al decorso della prescrizione.

Nel caso in esame, alla luce di una prognosi evidentemente infausta, appare corretto, ai sensi dell'art. 125 disp. att. avanzare richiesta di archiviazione, non essendo in tali casi possibile sostenere con successo l'accusa in giudizio, risultando dunque in questi casi l'esercizio dell'azione penale un ingiusto defatigante peso imposto all'indagato,

peraltro destinato ad ingolfare ulteriormente il ruolo già saturo degli organi giudicanti, con annessi elevati costi sociali a carico del “sistema giustizia”.

Il tema di un’interpretazione non meramente formale del principio dell’obbligatorietà dell’azione penale si connette anche all’istituto della particolare tenuità del fatto previsto dall’art. 131 bis c.p., introdotto come noto dal legislatore nel nostro sistema processuale, con il D.Lgs. n. 28/15.

Trattasi di una causa di non punibilità, introdotta con evidenti finalità deflative, analogamente a quanto in precedenza era stato previsto con la clausola di non procedibilità prevista dall’art. 34 del D.Lgs. n. 74/20 con specifico riguardo ai reati di competenza del Giudice di Pace.

Al fine di assicurare la spedita trattazione dei procedimenti pendenti, contenendo entro termini ragionevoli la durata media delle indagini preliminari, si ritiene opportuno prevedere un costante monitoraggio dei flussi di lavoro e dei tempi medi di definizione dei procedimenti attraverso periodiche riunioni dell’ufficio, finalizzate alla verifica di eventuale criticità registratesi nella definizione dei procedimenti (ad esempio a causa del ritardo nell’espletamento delle deleghe da parte della p.g. o nello svolgimento di incombenzi di natura amministrativa), oltre che alla predisposizione, previa opportuna discussione tra tutti i magistrati, degli opportuni rimedi.

Nel corso di dette riunioni, che verranno convocate dal Procuratore della Repubblica con cadenza trimestrale, i magistrati avranno cura di evidenziare la pendenza di quei procedimenti che, pur non avendo ad oggetto reati riconducibili alle categorie sopra richiamate, richiedano una trattazione prioritaria in ragione della concreta e specifica offensività della vicenda in esame, a seguito, ad esempio, dell’allarme diffusi nella comunità locale a seguito alla loro consumazione.

MODALITÀ DI DEFINIZIONE DEI FASCICOLI SCADUTI: LE SEGNALAZIONI AI SENSI DELL'ART. 407 C.P.P.

L'attento, costante monitoraggio dei flussi e delle pendenze appare il necessario antidoto volto a prevenire il verificarsi di situazioni di stasi ingiustificate e prolungate, in particolare nella fase compresa tra il termine di scadenza delle indagini preliminari e l'assunzione delle necessarie determinazioni in ordine all'esercizio dell'azione penale.

Sul punto si rileva che ai sensi dell'art. 407 comma 3 bis c.p.p. (inserito nel codice di rito dall'art. 1/30^oc. della L. n. 103/17) il Pubblico ministero, in prossimità della scadenza del termine previsto per l'esercizio del c.d. "spatium deliberandi" (tre o quindici mesi ⁶ dalla scadenza del termine massimo di durata delle indagini o comunque di quello di cui all'art. 415 bis c.p.p.), ove non abbia già esercitato l'azione penale o richiesto l'archiviazione, potrà richiedere al Procuratore Generale presso la Corte di Appello, vista la particolare complessità delle investigazioni, la proroga del termine di indagine - per un periodo non superiore a tre mesi - per assumere le necessarie determinazioni.

Con nota n. 4468/18 del 13 aprile 2018 il Procuratore Generale di Palermo ha inteso dettare alcune linee direttive volte a definire gli aspetti salienti delle comunicazioni legate all'esercizio del potere di vigilanza e dell'eventuale potere di avocazione previsto dall'art. 412 c.p.p. ove l'ingiustificata inerzia del pubblico ministero sia sfociata in una stasi arbitraria del procedimento e, dunque, nel mancato esercizio dell'azione penale.

La segnalazione in esame andrà inviata in prossimità della scadenza del termine di indagine (di tre o quindici mesi, a seconda che si tratti o meno di reati riconducibili alla previsione dell'art. 407/2^oc. lett. b) nr. 1), 3) e 4) c.p.p.) per i procedimenti a **trattazione "prioritaria"**.

Sul punto appare utile osservare che, secondo le linee guida a suo tempo elaborate dal Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione, il termine di scadenza delle indagini preliminari, dal quale far decorrere l'ulteriore termine di tre o quindici mesi, *"è quello previsto in sei mesi o un anno dall'art. 405 comma 2 del codice ovvero quello conseguente alla proroga concessa dal giudice ai sensi dell'art. 406, commi da 1 a 2 ter (c.d. termine concreto) e non quello massimo di 18 mesi o due anni di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 407 (termine astratto, individuato indipendentemente dalle proroghe richieste e concesse dal giudice)"*.

Nel caso di procedimenti con pluralità di iscrizioni di indagati e/o di reati, si avrà necessariamente riguardo al "dies a quo" riguardante l'ultima iscrizione. Non dovrà dunque procedersi ad inviare la prevista segnalazione al Procuratore Generale in tutti i casi in cui soltanto **per alcuni indagati e/o per alcune imputazioni sia scaduto il termine di indagine** in quanto, come detto, si considererà in tali casi rilevante, ai fini del decorso del termine previsto dall'art. 407 c.p.p., l'ultima iscrizione.

Si rammenta poi che il decorso del termine di cui all'art. 407/c. 3 bis c.p.p. non determina in alcun modo la decadenza del Procuratore della Repubblica dal potere di assumere le determinazioni inerenti all'esercizio dell'azione penale, fino a quando il Procuratore Generale non abbia eventualmente disposto l'avocazione.

Dunque, fino a quando il Procuratore Generale non avrà esercitato il potere di avocazione, il Pubblico ministero di primo grado assegnatario del procedimento dovrà continuare a svolgere gli incombeni relativi all'attività procedimentale, nei limiti

⁶ A seconda che si tratti o meno di reati riconducibili alla previsione dell'art. 407/2^oc. lett. a) nr. 1), 3) e 4) c.p.p.).

consentiti dalla scadenza del termine delle indagini, e, nel caso in cui il procedimento venga nelle more definito, dovrà darne immediata comunicazione all'ufficio RE.GE. Si provvederà in tal caso a stilare prontamente la relativa comunicazione da trasmettere, a firma del Procuratore della Repubblica al Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Palermo.

La comunicazione contenente la richiesta di proroga del termine prevista dall'art. 407 c.p.p. dovrà contenere tutti gli elementi utili a verificare se il procedimento abbia ad oggetto una notizia di reato che rende **“particolarmente complesse le investigazioni”**.

Nel caso in cui solo alcuni dei reati ipotizzati rientrino tra quelli a trattazione prioritaria, tale profilo sarà considerato assorbente e l'intero procedimento verrà considerato a “trattazione prioritaria” ai fini applicazione dell'applicazione della procedura in esame.

Sulla richiesta di proroga, il Procuratore Generale provvede con decreto motivato, dandone notizia al Procuratore della Repubblica.

Nessuna comunicazione andrà per contro inviata al P.G. nel caso in cui il termine scada in epoca successiva all'invio della richiesta della data di fissazione dell'udienza ai fini dell'emissione del decreto di citazione diretta.

Per quanto riguarda la definizione dei procedimenti non ricompresi tra quelli a **trattazione “prioritaria”**, ove non risultino ancora assunte le determinazioni inerenti l'azione penale, la relativa comunicazione dovrà essere inviata al P.G. in prossimità della scadenza del termine di 12 mesi dalla data di scadenza indicata dall'art. 407 c. 3 bis c.p.p.⁷

Sulle modalità di trasmissione al Procuratore Generale della richiesta di proroga dello *spatium deliberandi* ai sensi dell'art 407/c. 3 bis c.p.p.: Nell'ipotesi in cui il P.M. titolare del fascicolo formuli richiesta motivata di proroga ex art. 407, comma 3 bis c.p.p., questa, previo “visto” del Procuratore della Repubblica o del Procuratore Aggiunto di riferimento, dovrà essere inoltrata per via telematica al Procuratore Generale almeno 15 giorni prima della scadenza del relativo termine”, oltre che annotata al SICP.

Le comunicazioni saranno raggruppate per nominativi dei magistrati e saranno trasmesse alla fine di ogni mese con l'inserimento nella pagina iniziale della seguente dizione: “comunicazioni per reati prioritari ai sensi dell'art. 407 c.p.p. relative al mese di.....”

L'ufficio RE.GE, una volta ordinate le singole schede, procederà a predisporre una nota riepilogativa a firma del Procuratore della Repubblica, avente ad oggetto i procedimenti per i quali risulti inutilmente decorso il termine dello “*spatium deliberandi*”, originario o prorogato.

La richiesta, alla luce delle direttive impartite dal Procuratore Generale di Palermo con nota n. 4468/18 del 13 aprile 2018, dovrà contenere i seguenti dati:

- numero del procedimento e nominativo dal magistrato assegnatario;
- data di iscrizione nel registro delle notizie di reato (indicando l'ultima data in caso di pluralità di iscrizioni);
- indicazione dei soggetti indagati e dei reati loro rispettivamente iscritti;

⁷ Termine indicato nelle direttive emanate dal Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Palermo alla luce di quanto disposto dall'art. 2 lett q) del D.lgs n 109/06 che, in tema di violazioni funzionali collegate al rispetto dei termini, definisce, seppur presuntivamente, *non grave il ritardo che non eccede il triplo dei termini previsti dalla legge per il compimento dell'atto.*

- data di scadenza delle indagini (indicando l'ultima data in caso di pluralità di iscrizioni);
- indicazione delle proroghe concesse;
- qualificazione giuridica dei fatti attribuiti a ciascuno degli indagati;
- sommaria indicazione delle indagini ancora eventualmente da compiere specificando se, nel caso di specie, le indagini non siano state svolte; in caso contrario si apporrà la dicitura **“non sono necessarie ulteriori indagini”**;
- sintetica esposizione delle ragioni del ritardo;⁸
- se siano in corso gli adempimenti previsti dall'art. 415 bis c.p.p. ;⁹
- eventuale previsione dei termini di definizione;
- per ciascun reato la data di prescrizione, ordinaria e prorogata;

Qualora, decorsi sei mesi dalla scadenza dei termini previsti dall'art. 407 c. 3 bis c.p.p., non sia ancora intervenuta la definizione del procedimento già segnalato, verrà trasmessa un'ulteriore comunicazione al Procuratore Generale che dovrà necessariamente contenere i seguenti dati:

- l'intestazione “Seconda comunicazione per reati prioritari”;
- data della prima comunicazione;
- numero del procedimento e nominativo dal magistrato assegnatario;
- data di iscrizione nel registro delle notizie di reato (indicando l'ultima data in caso di pluralità di iscrizioni);
- data di scadenza delle indagini (indicando l'ultima data in caso di pluralità di iscrizioni);
- indicazione dei soggetti indagati e dei reati loro rispettivamente iscritti;
- relazione sulle motivazioni del protrarsi della mancata definizione del procedimento;
- sommaria indicazione delle indagini ancora eventualmente da compiere (specificando se, nel caso di specie, le indagini non siano state svolte); in caso contrario si apporrà la dicitura **“non sono necessarie ulteriori indagini”**;
- data di prescrizione ordinaria e prorogata per ciascun reato;
- se siano in corso gli adempimenti previsti dall'art. 415 bis c.p.p.;
- termine entro il quale, nel successivo semestre, il procedimento verrà definito.

Nel caso di mancato rispetto del termine indicato dal P.G. nel decreto di proroga verrà inoltrata ulteriore comunicazione al Procuratore Generale corredata dalle osservazioni del Procuratore della Repubblica e del magistrato titolare del relativo fascicolo.

Al fine di favorire la pronta definizione dei procedimenti il Procuratore della Repubblica, o il Procuratore Aggiunto per quanto concerne i procedimenti ricompresi nella competenza dei gruppi da lui coordinati, con l'approssimarsi dello spirare dei

⁸ Si elencano, in via meramente esemplificativa, i seguenti casi : Sia già stata depositata la notifica dell'avviso di cui all'art. 415 bis c.p.p., pur se i conseguenti adempimenti risultino ancora “in itinere” ; Sia stata avanzata una richiesta di misura cautelare o sia comunque in fase di stesura una richiesta di misura cautelare; Risulti inoltrata una richiesta di incidente probatorio ovvero sia in corso di espletamento una consulenza tecnica di particolare complessità ; Il magistrato assegnatario del fascicolo attenda il deposito dell'informativa finale, riepilogativa delle investigazioni tempestivamente svolte ; Sia stata inoltrata la richiesta della data di fissazione dell'udienza, in relazione ai procedimenti di competenza del Giudice monocratico; Sia stata depositata la richiesta di archiviazione, anche se non siano state ancora effettuate le notifiche di cui all'art. 408 c.p.p. ;

⁹ Secondo le linee guida dettate dal P.G., “allo spirare dei termini connessi all'avviso di fine indagine (art. 415 bis c.p.p.), decorre un nuovo periodo all'infruttuoso scadere del quale il PM dovrà comunicare l'ulteriore inerzia con le modalità sopra specificate.

termini previsti dall'art. 407 c. 3 bis c.p.p., attraverso la consultazione di apposito scadenziario informatico, aggiornato dal competente direttore amministrativo, avrà cura di sollecitare per tempo i magistrati ad assumere le determinazioni di competenza, verificando l'esistenza di eventuali situazioni di criticità alla base dell'inerzia decisionale, concordando le iniziative volte a rimuoverle.

IL TURNO ESTERNO

Rimane ferma, in linea di massima, con le ulteriori specificazioni ed integrazioni di seguito meglio esposte, la disciplina attualmente vigente relativa allo svolgimento del servizio di turno. A tale riguardo appare necessario procedere, in via di estrema sintesi, alla ricognizione dei compiti del magistrato addetto al turno.

Oltre ad assicurare la pronta reperibilità per le ipotesi di reati che richiedano l'intervento del P.M., fermo restando l'obbligo per il magistrato di turno di informare tempestivamente il Capo dell'Ufficio o in sua assenza il Procuratore Aggiunto, di tutti i reati di particolare rilevanza e, comunque, di relazionare sull'andamento del turno, specie con riferimento al comportamento della Polizia Giudiziaria, al Sostituto di turno sono assegnate anche le seguenti incombenze:

- ispezione sul luogo del fatto in caso di omicidio doloso, di omicidio colposo per violazione delle norme sugli infortuni sul lavoro, di incidente stradale di particolare rilevanza e, più in generale, in occasione di ogni altro reato connotato da caratteristiche di oggettiva gravità, anche in riferimento alla risonanza pubblica dell'evento, oltre che, ovviamente, in tutti i casi in cui il magistrato ritenga utile procedere al sopralluogo;
- iscrizione e convalida degli atti relativi ad arresti/fermi, nonché delle perquisizioni e dei sequestri, probatori o preventivi, operati in via di urgenza dalla p.g. di cui sia stato informato telefonicamente e comunque i cui verbali siano trasmessi a questo Ufficio entro le ore 9 del giorno di scadenza del turno stesso, diventando titolare, in via automatica, dei relativi procedimenti;
- apposizione dei visti sui provvedimenti del Magistrato di Sorveglianza, ove non riconducibili alla competenza del servizio che si occupa della materia dell'esecuzione;
- visti e pareri su provvedimenti concernenti procedimenti già assegnati a magistrati non più in organico;
- evasione di tutti gli atti ritenuti dal Procuratore o dal Procuratore Aggiunto urgenti ed indifferibili, trasmessi al Sostituto di turno per le sue determinazioni e/o richieste; nel caso in cui riguardino procedimenti già iscritti, il cui titolare sia assente, il magistrato di turno, prima di procedere, prenderà diretti contatti con il titolare del fascicolo. Ove quest'ultimo non venisse reperito si coordinerà con il Procuratore della Repubblica ovvero con il Procuratore aggiunto coordinatore del relativo settore di affari;¹⁰
- esame degli atti contenenti richieste urgenti trasmessi dalla p.g., in caso di assenza del Procuratore e del Procuratore Aggiunto;
- esame dei fascicoli relativi al c.d. "codice rosso" in caso di assenza o impedimento del Sostituto titolare (come da direttive del 2.10.2019 e del 7.10.2019);
- autorizzazioni ad accessi fiscali;

Appare il caso di ribadire l'obbligo del Sostituto di turno di informare il Procuratore, o in sua assenza il Procuratore Aggiunto, in particolare, nelle seguenti ipotesi:

- omicidi dolosi, tentati o consumati;
- omicidi colposi (con specifico riferimento a fatti conseguenti a sinistri stradali di particolare gravità, colpe mediche ed infortuni sul lavoro);

¹⁰ Fatto salvo quanto già osservato nel paragrafo relativo agli interventi in caso di assenza prolungata, ove l'intervento urgente non sia di pronta spedizione e dunque non possa riguardare la competenza del Sostituto di turno.

- eventuali fatti che possano essere riconducibili alla competenza della D.D.A.;
- fatti che vedano coinvolti magistrati e che possano ricondursi alla competenza di altro ufficio giudiziario, ai sensi dell'art 11 c.p.p.;
- reati che abbiano messo in pericolo la pubblica incolumità o la salubrità ambientale;
- lesioni grave o gravissime commesse con armi;
- reati commessi da appartenenti alle forze dell'Ordine;
- evasioni da istituti penitenziari o uffici di p.g. ;
- reati per l'accertamento dei quali sorga la necessità di procedere senza ritardo ad attività di intercettazione o consulenze tecniche;
- vicende che, per la oggettiva rilevanza del fatto o delle persone coinvolte, l'allarme sociale o il clamore destato, richiedano un'opportuna immediata conoscenza da parte della dirigenza;
- casi in cui siano insorti contrasti o divergenze con la polizia giudiziaria circa la necessità o opportunità di procedere ad atti urgenti; in particolare casi in cui non vengano convalidati gli atti urgenti posti in essere dalla P.G. (arresti, sequestri) e disposta l'immediata liberazione degli arrestati;

I procedimenti presi in carico in occasione del turno rimangono dunque assegnati al Sostituto di turno che sia intervenuto o abbia svolto le prime attività. A tal fine si precisa ulteriormente che il procedimento verrà assegnato al Sostituto che, essendo di turno, abbia ricevuto la comunicazione telefonica da parte della P.g. operante ed abbia conseguente impartito le prime direttive, senza limitarsi ad una mera presa d'atto, in tal modo concretamente assumendo la direzione delle indagini.

In caso di omicidio volontario, nonché in tutti gli altri casi di segnalazione di morte per qualsiasi causa, i procedimenti saranno assegnati al Sostituto di turno (salvo quello che si dirà di qui a poco per gli omicidi colposi in materia di lavoro e colpe professionali) che abbia comunque ricevuto la relativa notizia, ad eccezione del caso in cui si tratti di decesso conseguito a fatto che abbia già costituito oggetto di altra precedente segnalazione a seguito della quale siano stati compiuti atti urgenti ovvero comunque sia stato iscritto procedimento.

Ai fini della individuazione della data di presa in carico del procedimento, e conseguentemente della persona del Sostituto assegnatario, farà fede l'attestazione di "*pervenuto*" apposta dal personale che abbia ricevuto la relativa comunicazione, con indicazione della data ed ora della ricezione.

In caso di comunicazione orale della notizia di reato, allorché la stessa venga effettuata in un momento successivo alla scadenza dell'orario del turno ed il telefono risulti ancora nella disponibilità del magistrato "smontante" (dunque sia quest'ultimo a ricevere la comunicazione), sarà cura di quest'ultimo avvisare immediatamente di tale notizia il magistrato di turno.

Vanno confermate in questa sede le direttive emanate dal Procuratore della Repubblica (5.10.2017 e 22.1.2021) relative ai decessi nei casi di c.d. "colpa medica" ed infortunio sul lavoro (artt. 589 e 590 sexies c.p.): in tali circostanze, il Sostituto di turno, se appartenente al gruppo "lavoro e colpe mediche" provvederà a tutti gli atti urgenti e, come titolare del relativo fascicolo, continuerà a seguire le indagini. Nel caso in cui il Sostituto di turno non faccia parte del detto gruppo, provvederà ai soli atti urgenti (visita esterna e sequestro della documentazione sanitaria), trasmettendo sollecitamente gli atti al Procuratore per la successiva riassegnazione al collega facente parte del gruppo specializzato, il quale, valutato se iscrivere il fascicolo a mod. 21 o 44, provvederà a tutti gli adempimenti successivi, con particolare riferimento a quelli

funzionali all'esecuzione dell'esame autoptico, il cui incarico verrà da lui conferito personalmente.

Come già anticipato, al fine di consentire in tale ultimo caso l'immediata utile presa di contatto tra il magistrato di turno e l'assegnatario del procedimento si è provveduto, come convenuto in sede di riunione dell'ufficio svoltasi in data 3 novembre 2021, a modificare le modalità di assegnazione dei fascicoli del gruppo "lavoro e colpe mediche" secondo la seguente scansione temporale:¹¹

MORRI: giorni 1-10 di ogni mese;

DELPINI: giorni 11-20 di ogni mese;

D'ANTONA: giorni 21 – 31 di ogni mese;

Le rogatorie passive saranno assegnate al Sostituto in servizio di turno esterno il giorno in cui gli atti sono pervenuti in Ufficio, salvo che sussistano connessioni con procedimenti già pendenti in Procura.

I procedimenti presi in carico in occasione del turno esterno dovranno essere riversati al gruppo di lavoro specializzato di cui il magistrato di turno non sia membro, fermo restando il compimento degli atti necessari e urgenti da parte del magistrato di turno, il quale resterà titolare delle indagini per reati non compresi fra quelli di specifica competenza dei gruppi di lavoro (reati cc.dd. "*a pioggia*").

Il magistrato di turno si asterrà di regola dal procedere all'espletamento di ulteriori atti di indagine diversi dagli adempimenti urgenti connessi alla attività del turno relativamente ai reati estranei alla competenza del gruppo di assegnazione. Potrà liberamente determinarsi, a prescindere dalla qualificazione eventualmente fornita dagli organi di Polizia giudiziaria, le cui richieste costituiranno oggetto di valutazione da parte del magistrato che diverrà assegnatario del procedimento secondo gli ordinari criteri di assegnazione.

Per i procedimenti relativi ai reati di maggiore gravità o che richiedono indagini particolarmente complesse potrà procedersi alla coassegnazione del fascicolo al Sostituto che ha svolto gli atti urgenti e quello designato quale componente del gruppo di lavoro competente per materia.

Rimane confermata l'articolazione dei periodi di turno esterno in due spezzoni settimanali, l'uno di tre e l'altro di quattro giorni.

§ Il turno di riserva

Con provvedimento del 28.9.2017 si è istituito il "turno di riserva", da espletarsi ogni giorno, dal lunedì al venerdì, salvo il sabato e tutti i festivi, da parte di un Sostituto, di modo da poter predeterminare, secondo un criterio oggettivo, chi debba "coprire" il servizio di Ufficio non preventivato o rimasto scoperto per impedimento del magistrato designato con ordine di servizio ovvero che, per qualsivoglia ragione, non possa essere disimpegnato dal magistrato di turno.

§ Il giorno di riposo

Al termine delle attività di turno, in conformità della circolare adottata dal CSM nella seduta del 25 marzo 2015 (che ha previsto l'introduzione di un periodo di riposo al fine di recuperare le energie dopo lo svolgimento di attività in orario notturno e festivo, in particolare dopo lo svolgimento di un turno esterno), è sempre necessario, nella predisposizione degli ordini di servizio, prevedere un giorno di riposo.

¹¹ Ove il numero dei magistrati assegnati al suddetto gruppo specialistico si riducesse a seguito di trasferimento o di assenza prolungata di uno dei suoi componenti, i fascicoli saranno assegnati mensilmente sulla base della scansione gg. 1-15 e 16-31;

Tale giorno di riposo non può ricadere nel giorno immediatamente successivo (necessario per lo svolgimento delle attività conseguenti al turno stesso) e deve essere individuato di regola nella prima giornata successiva al turno nella quale il Sostituto non sia già impegnato in attività già programmate (come ad esempio la partecipazione alle udienze) o urgenti.

E' tuttavia facoltà del magistrato interessato chiedere di godere del giorno di riposo in epoca successiva, ma tuttavia, indicativamente, entro 20 giorni dalla data di svolgimento del turno esterno

Durante tale giorno di riposo al Sostituto non possono essere assegnati servizi di alcun genere e non è richiesta la sua presenza in Ufficio.

SPECIFICAZIONE DEI GRUPPI DI LAVORO E DELLE RELATIVE MATERIE

L'attività di un Ufficio requirente deve costantemente adeguarsi alla realtà territoriale, sociale, economica e criminale nella quale è chiamato ad operare per rispondere in maniera idonea, equa e tempestiva alla domanda di giustizia promanante dalla collettività, specie in una regione come la Sicilia caratterizzata dalla opprimente presenza di "cosa nostra".

Per raggiungere gli obiettivi previsti dalla normativa vigente e di cui si è dato conto in precedenza appare quindi imprescindibile la capacità di analisi dei vari fenomeni criminali che caratterizzano il circondario, accompagnata dall'esame comparativo dei c.d. flussi e delle pendenze, di modo da poter adottare gli opportuni modelli organizzativi

Nel corso dell'ultimo triennio, conseguentemente, sono stati adottati una serie di provvedimenti di modifica, quantitativa e qualitativa, dei vari gruppi di lavoro, sopprimendone alcuni ed istituendone altri, ovvero ancora attribuendo ad un unico gruppo materie attribuite in precedenza a due distinte articolazioni dell'Ufficio.

In particolare:

- con provvedimento del 1.2.2019 è stato istituito il gruppo di lavoro "Misure di Prevenzione"; si è infatti preso atto non solo della estrema specializzazione della materia, ma anche della novella normativa del 2017 che, nell'attribuire ai soli Tribunali distrettuali la competenza funzionale a decidere su dette misure, ha tuttavia previsto eccezioni per i soli Tribunali dei circondari di Trapani e Santa Maria Capua Vetere, proprio in ragione della grande mole di provvedimenti da questi emessi in materia. La possibilità di potere applicare misure personali anche ai soggetti indiziati del delitto di cui agli artt. 572 e 612 bis c.p. impone peraltro un costante coordinamento con le indagini preliminari afferenti tale specifica e pericolosa forma di criminalità;
- Con provvedimento del 20.9.2019 è stato istituito il Gruppo di lavoro "Pubblica Amministrazione" per i reati di cui agli artt. 314- 329 c.p., 346 bis, 353 e 353 bis c.p.; con provvedimento del 28.5.2020 sono stati inseriti in tale gruppo anche i reati di cui agli artt. 354-356 cp. L'analisi dei flussi dei procedimenti penali instaurati in questo Ufficio denotava infatti un netto incremento di tale genere di delitti (non solo in termini quantitativi ma soprattutto qualitativi, avuto riguardo al ruolo assai rilevante ricoperto nelle varie pp.aa. dai pp.uu. sottoposti a indagini), a fronte dei quali è apparso utile contrapporre un gruppo di magistrati esperti in grado di coordinare al meglio le varie forze di polizia giudiziaria impegnate nel contrasto alla c.d. "criminalità dei colletti bianchi";
- con provvedimento del 20.9.2019 è stato rimodulato il gruppo di lavoro "Fasce deboli" adeguandosi alle innovazioni legislative introdotte dalla legge n. 69/2019 sul c.d. "Codice Rosso". A tale riguardo si è reso necessario impartire le opportune direttive sia a tutti i Sostituti procuratori dell'Ufficio (in data 2 e 7 ottobre 2019) che a tutte le forze dell'ordine aventi sede nel circondario (in data 25.9.2019) e ciò al fine di qualificare ulteriormente il livello professionale degli operatori e di velocizzare il più possibile le indagini preliminari, che quasi sempre comportano l'emissione di misure cautelari a tutela delle pp.oo;
- con provvedimento del 28.5.2020 è stato soppresso il gruppo di lavoro "immigrazione", prendendo atto del numero percentualmente esiguo dei procedimenti penali incardinati in questo Ufficio afferenti tale materia, gran parte dei quali definiti con rito direttissimo a seguito di arresto in flagranza per

il reato di cui all'art. 13 bis d. lgs. 286/1998. Si è anche riflettuto sulla analisi dei fenomeni e dei flussi migratori che interessano la provincia di Trapani, che presentano quale “porta di ingresso” in Italia l'isola di Pantelleria rientrando nel circondario del Tribunale di Marsala;

- Con il medesimo provvedimento del 28.5.2020 sono stati unificati i gruppi di lavoro “edilizia” ed “ecologia”, che presentavano anch'essi, singolarmente analizzati, un numero percentualmente esiguo di procedimenti incardinati negli ultimi anni. L'affinità fra le normative disciplinanti le rispettive materie, che tuttavia tutelano il medesimo bene giuridico (integrità del territorio e la salubrità dell'ambiente) ha indotto questo Ufficio a procedere alla integrazione fra le due articolazioni;
- con provvedimento del 15.1.2018, veniva soppresso il gruppo di lavoro “Atti a Trattazione semplificata, Reati di competenza del Giudice di Pace”, cui erano addetti 3 V.P.O., in considerazione dell'esiguo numero dei fascicoli iscritti a mod. 21 bis-

Tutti i sopra menzionati provvedimenti sono stati adottati all'esito di assemblea di ufficio all'uopo convocata ed approvati all'unanimità.

Come accennato in premessa, è compito del Procuratore della Repubblica assicurare la più equa e funzionale distribuzione degli affari tra i magistrati dell'Ufficio, sia attraverso la costituzione di diversi gruppi di lavoro sia mediante l'assegnazione agli stessi dei Sostituti in base a procedure trasparenti che tendano all'obiettivo di garantire una esperienza di completa formazione professionale di ogni magistrato valorizzandone le specifiche attitudini.

Proprio per non sacrificare l'esigenza di una formazione di maggiore completezza si è preferito evitare il ricorso ad una esasperata specializzazione, da limitarsi a quelle materie che richiedono un approfondimento legislativo complesso, soprattutto con riferimento a leggi speciali del settore.

L'Ufficio è così attualmente diviso in 5 “gruppi di lavoro” (in cui si procede ad assegnazione dei fascicoli per le indagini preliminari secondo i criteri sopra illustrati):

“Fasce deboli” (per il quale è prevista la presenza di 6 sostituti);

“Pubblica Amministrazione” (per il quale è prevista la presenza di 5 sostituti);

“Edilizia ed Ecologia” (per il quale è prevista la presenza di 5 sostituti);

“Criminalità Economica” (per il quale è prevista la presenza di 3 sostituti);

“Lavoro e colpe professionali” (per il quale è prevista la presenza di 3 sostituti);

Al fine di prevenire potenziali “conflitti di competenza” tra i magistrati appartenenti ai diversi gruppi di lavoro si è ritenuto nella stesura del presente Progetto di definire con maggiore puntualità il perimetro delle competenze dei vari gruppi di lavoro specialistici.

Ai gruppi come sopra composti si affiancano altri “incarichi nelle competenze speciali” nelle materie delle “Misure di Prevenzione” (3 magistrati), “Esecuzione penale” (di cui fanno parte due magistrati) e “Demolizioni costruzioni abusive” (3 magistrati). Ai fini di una più funzionale divisione del lavoro si è inoltre da ultimo aggiornata la competenza del settore “Affari civili” ripartendola “ratione materiae, tra i magistrati appartenenti ai gruppi di lavoro “fasce deboli” e “criminalità economica”.

La composizione dei gruppi è stata determinata, in esito ad ampia discussione, attraverso la determinazione del numero dei componenti e della assegnazione agli stessi dei Sostituti in base ad una serie di criteri come di seguito sinteticamente riassumibili:

- ogni Sostituto procuratore dovrà far parte di due gruppi di lavoro specializzati ed assumere, quanto meno in linea tendenziale, il compito di curare almeno una c.d. “competenza speciale” ovvero di assumere almeno un incarico particolare (nei limiti delle disponibilità). Ciò consentirà nel tempo, unitamente alla prevista rotazione negli incarichi nel lungo periodo, di evitare l'identificazione del singolo magistrato

con un'unica funzione e di promuovere al tempo stesso la molteplicità degli incarichi e l'arricchimento professionale che ne consegue, grazie alla positiva trattazione di diverse materie;

- il numero dei Sostituti assegnato a ciascun gruppo di lavoro è stato determinato sulla base dell'analisi dei flussi e delle pendenze nonché, con specifico riferimento al gruppo "fasce deboli", alla specificità della fase delle indagini preliminari, caratterizzata in particolare dalla tempestività degli interventi e dalla frequente applicazione di misure cautelari personali ai soggetti sottoposti a investigazioni;
- si è tenuto conto della incompatibilità a permanere nello stesso gruppo dei dottori Matteo Delpini e Brunella Sardoni, legati da rapporto di coniugio;
- i magistrati di nuova designazione verranno assegnati ai gruppi di lavoro che presentino, rispetto allo schema di cui appresso, le più significative carenze di organico, seguendo i criteri già indicati, previa comunicazione di tale assegnazione antecedente alla presa di funzioni all'interessato, che potrà presentare al riguardo le proprie osservazioni.

Circa la figura dei coordinatori dei vari gruppi si osserva preliminarmente che l'art. 4 comma 1 lett. B) della Circolare sull'organizzazione delle Procure (come modificata dalla delibera CSM del 16.12.2020) prevede come assolutamente residuale l'ipotesi di affidamento dei compiti di coordinamento di un gruppo di lavoro ad un Sostituto, qualora l'organico dell'Ufficio preveda la presenza di uno o più Procuratori aggiunti.

Alla luce di tale chiara indicazione le funzioni di coordinatore dei vari gruppi verranno svolte dal Procuratore della Repubblica e dal Procuratore Aggiunto - secondo la suddivisione indicata nello schema di cui infra - che assicureranno lo scambio di esperienze e la circolarità delle informazioni tra i magistrati dei rispettivi gruppi, favorendo il coordinamento interno e delle Forze di Polizia, l'omogeneità di indirizzo nella conduzione delle indagini, l'uniformità nella valutazione delle norme e dei provvedimenti emessi dai giudici, predisponendo ove necessario appositi protocolli investigativi per categorie di procedimenti, promuovendo a tale scopo riunioni periodiche tra i magistrati dei rispettivi gruppi.

Per quanto riguarda il gruppo "fasce deboli", sino ad oggi coordinato, con eccellenti risultati, dal Sostituto procuratore dr. Franco Belvisi, dovendosi necessariamente garantire la continuità e la necessaria gradualità nel passaggio delle funzioni di coordinamento al Procuratore Aggiunto, si dispone che il passaggio delle funzioni abbia effetto dal 15 aprile p.v..

Il Procuratore Aggiunto riferirà costantemente al Procuratore della Repubblica sull'attività di coordinamento demandatagli, aggiornandolo sull'andamento delle indagini e su ogni novità di rilievo.

Il progetto di composizione dei gruppi riportato nelle tabelle di seguito inserite, con indicazione, per ciascuno dei singoli gruppi specializzati, del numero e dei nominativi dei rispettivi componenti, è stato in passato approvato dai magistrati dell'Ufficio.

Nel quadro così delineato i gruppi di lavoro specializzati attualmente operanti presso questa Procura della Repubblica sono i seguenti:

"FASCE DEBOLI"

Coordinato attualmente dal dr. Belvisi; dal 15 aprile c.a. sarà coordinato dal Procuratore Aggiunto.

delitti di violenza sessuale di cui agli artt. 609 bis, 609 ter, 609 quater, 609 quinquies, 609 octies;

delitti di cui agli artt. 600 octies, 601 bis, 571, 572, 583 bis, 583 quinquies 612 bis, 612 ter e 643 c.p.;

reati di cui agli artt. 593 bis (salvo l'ipotesi di cui all'ultimo comma) e 593 ter c.p., ed altri reati previsti in materia di tutela della maternità ed interruzione volontaria della gravidanza previsti dalla L. n. 194/78;

in generale tutti i delitti contro la persona (Libro II, Titolo XII del codice penale) in danno di minori e di ogni altra categoria di soggetti "vulnerabili", riconducibili dunque ad ipotesi previste dal c.d. "codice rosso";

art. 387 bis c.p. in tema di violazione dei doveri dei provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa;

reati associativi finalizzati alla commissione dei delitti rientranti nella competenza del gruppo di lavoro in esame, fatta eccezione per quelli associativi di cui all'art. 416, 6° e 7° comma c.p. e 51 comma 3 bis c.p.p., rientranti, invece, nella competenza della D.D.A.;

Ne fanno parte i Sostituti procuratori BELVISI (dal 18.6.2012), SARDONI (dal 3.4.2017), D'ANTONA (dal 2.9.2020), MUCARIA (dal 19.9.2018), SIGNAROLDI e SCIORELLA (dal 18.11.2020).

PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

istituito con provvedimento del 20.9.2019, coordinato dal Procuratore della Repubblica.

Materie:

- a) delitti contro la P.A. (libro II, titolo II, artt. 314-316 bis; artt. 317-329; art. 346 bis c.p.; artt. 353-356 c.p.);
- b) reati concernenti le associazioni segrete (Legge n.17/1982) senza finalità di eversione;
- c) reati associativi finalizzati alla commissione dei delitti attribuiti al gruppo di lavoro di che trattasi;

Ne fanno parte i Sostituti procuratori BELVISI, MORRI, URBANI (dalla data di istituzione) e SIGNAROLDI (dal 18.11.2020).

EDILIZIA ED ECOLOGIA

istituito con provvedimento del 28.5.2020 che ha riunito i gruppi Edilizia ed Ecologia, coordinato dal Procuratore della Repubblica.

Reati in materia edilizia ed urbanistica, in materia antisismica, sull'uso del cemento armato e sulla violazione dei vincoli idrogeologici nonché in materia di occupazione abusiva di aree del demanio marittimo mediante l'esecuzione di manufatti edili;

Reati previsti dal codice penale (libro II, titolo VI bis, artt. 423 bis, 733 bis e 734 c.p.) e dalla legislazione speciale in materia ambientale, con particolare riguardo all'inquinamento delle acque, del suolo e dell'atmosfera, all'inquinamento acustico ed allo smaltimento illecito dei rifiuti solidi;

contravvenzioni di cui agli artt. 659 e 674 c.p., ove integranti condotte di inquinamento, ambientale o acustico;

reati in materia di alimenti previsti dal codice penale e dalla legislazione speciale;

reati associativi finalizzati alla commissione dei delitti attribuiti al gruppo di lavoro di che trattasi;

ne fanno parte i Sostituti procuratori SARDONI (dal 18.11.2020), TRAINITO (dal 3-9-21), MUCARIA (dalla sua istituzione) URBANI (dal 18.11.2020) e SCIORELLA (dal 18.11.2020).

CRIMINALITA' ECONOMICA

coordinato dal Procuratore Aggiunto.

delitti contro l'economia pubblica, l'industria e il commercio (Libro II, titolo VIII, capi I e II c.p.);

reati contro la fede pubblica riguardanti falsità in moneta, carte di pubblico credito, valori di bollo (titolo VII, capo I del codice penale); reati di cui agli artt. 473, 474, 493 ter, 640 bis, 644, 648 bis (escluso il caso del c.d. "taroccamento" di autoveicoli), 648 ter, 648 ter 1 c.p.;

reati di truffa in danno di enti pubblici volti all'indebita acquisizione di fondi pubblici previsti dalla legislazione speciale (es. Legge n.898/1986 in tema di aiuti comunitari al settore agricolo);

reati in materia tributaria previsti dalla legislazione speciale (a cominciare da quelli di cui al D.Lgs. n. 74/2000);

reati fallimentari, reati in materia societaria (R.D. n.267/1942 e successive modifiche ed integrazioni, da ultimo previste dal D.lgs. n. 14/19 c.d. "codice della crisi di impresa"; reati di cui al libro V codice civile, titolo XI;

reati finanziari previsti dalla legislazione speciale, ad esempio quelli di cui al D.L.vo 1/9/1993 n.385 (T.U. delle leggi in materia bancaria e creditizia) ed al testo unico delle leggi in materia di intermediazione finanziaria; reato di cui all'art. 55 del D.Lgs. n 231/07 in materia di prevenzione del riciclaggio (fatta eccezione per il 5° comma, ora qualificato sub art. 493 ter c.p.); reati previsti dal D.Lgs. n. 252/05 in materia di esercizio abusivo dei fondi pensione; dall'art 16 e ss. Legge n.3/2012 e succ. mod. (disposizioni in materia di composizione delle crisi da sovraindebitamento);

reati di cui al D.P.R. n.43/1973 (T.U. in materia doganale), fatta eccezione per il reato di cui all'art. 291 quater di competenza della D.D.A. ex artt. 51 comma 3 bis c.p.p;

Ne fanno parte i sostituti DELPINI (dal 18.11.2020) e TRAINITO (dal 3.9.21).

LAVORO E COLPE PROFESSIONALI

coordinato dal Procuratore della Repubblica Aggiunto.

delitti e contravvenzioni previsti dal codice penale e dalla legislazione speciale in materia di lavoro e previdenza; in particolare in tema di sicurezza, igiene e prevenzione degli infortuni sul lavoro;

i reati previsti dagli artt. 589, 590 e 593 bis, c.p., ove ricollegabili alla violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro;

i reati previsti dagli artt. 589 e 590, entrambi con rif. all'art. 590 sexies c.p.;

Ne fanno parte i Sostituti MORRI, DELPINI e D'ANTONA (tutti a far data dal 18.11.2020).

LE C.D. COMPETENZE SPECIALI

Come sopra accennato, ai gruppi di lavoro specializzati si affiancano incarichi in specifici settori in cui è previsto e disciplinato l'intervento del Pubblico ministero, e questo sia nella fase dell'esecuzione penale che nel processo civile, che, ancora, nell'ambito delle misure di prevenzione.

La specificità e la delicatezza delle materie rientranti in questi settori ha suggerito di delegare a un ristretto gruppo di magistrati i compiti legati a ciascun gruppo, di modo da creare dei moduli e criteri omogenei di intervento nonché di avvalersi di quelle speciali esperienze e competenze lavorative venutesi a creare nel corso del tempo in capo ad alcuni Sostituti.

Il servizio delle **ESECUZIONI PENALI**

coordinato dal Procuratore della Repubblica, è affidato, secondo criterio di ripartizione automatico, nella misura del 50% ciascuno, allo stesso Procuratore della Repubblica ed alla dott.ssa MORRI.

Il servizio di **DEMOLIZIONI DI IMMOBILI ABUSIVI**

La estrema specificità del settore ha suggerito nel recente passato la istituzione di apposito gruppo, coordinato dal Procuratore aggiunto, del quale fanno parte i Sostituti DELPINI, MUCARIA e D'ANTONA: il carico di lavoro viene ripartito secondo criterio automatico nella misura del 33,3 % ciascuno.

Il servizio degli **AFFARI CIVILI**

Il settore che si occupa degli affari inerenti la materia civile di competenza del Pubblico Ministero, coordinato dal Procuratore della Repubblica, è suddiviso nelle seguenti articolazioni:

Famiglia – Stato e capacità delle persone;

Commerciale - Crisi di impresa – Fallimento ed altre procedure concorsuali;

Gli affari riconducibili alle due articolazioni (pareri, visti, esercizio dell'azione civile, rettifiche atti stato civile, nomina amm.re di sostegno, interdizioni etc.) vengono assegnati, secondo ripartizione automatica, ai magistrati appartenenti ai corrispondenti gruppi di lavoro secondo il seguente criterio:

Famiglia – Stato e capacità delle persone: magistrati del gruppo “fasce deboli”;

Commerciale, crisi di impresa - fallimenti: magistrati del gruppo “criminalità economica”;

I suddetti magistrati si avvarranno della apposita struttura amministrativa, nonché dell'applicativo del programma SICID, per il passaggio dei fascicoli e per la predisposizione di visti e pareri nonché per interfacciarsi con il Tribunale.

La specializzazione non si estende di regola all'attività di udienza in materia di stato delle persone, che sarà disimpegnata, salvo casi che richiedano, per la loro peculiarità, la presenza del magistrato che ha seguito lo sviluppo del procedimento dal suo nascere, da tutti i magistrati dell'ufficio, secondo il turno mensilmente approntato.

Diverso discorso riguarda le competenze del gruppo economico nella materia civile.

Particolare rilevanza assume infatti l'intervento del P.M. nell'ambito delle procedure afferenti la Crisi di impresa, regolate dal decreto legislativo numero 14 del 12 gennaio 2019 (Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, C.C.I.) che disciplina in modo sistematico ed organico la materia della insolvenza e delle procedure concorsuali, già regolata dal r.d. n. 267/42, proponendo un unico modello procedimentale per il (celere) accertamento dello stato di crisi o di insolvenza del debitore (sia esso persona fisica o giuridica, imprenditore, professionista, consumatore, società, gruppo di imprese o società pubblica, con esclusione degli enti pubblici : art 1 C.C.I.).

A seguito dell'approvazione dell'art. 1 del d.l. n. 118/21, convertito in legge n. 147/21, la nuova disciplina **entrerà in vigore il 22 maggio 2022**; l'art. 23 d.l. n. 118/21 stabilisce l'improcedibilità, fino al 31 dicembre 2021, dei ricorsi per la risoluzione del concordato preventivo o per la dichiarazione di fallimento relativi a concordati preventivi con continuità aziendale omologati in data successiva al 1 gennaio 2019. L'entrata in vigore delle disposizioni in materia di procedure di allerta e composizione

assistita della crisi è invece posticipata al 31 dicembre 2023; conseguentemente è posticipata a tale data l'entrata in vigore dell'art. 22 in tema di segnalazione al pubblico ministero delle situazioni di insolvenza emergenti nell'ambito del procedimento di composizione assistita della crisi di cui al Titolo secondo.

Fatta tale premessa va osservato come la nuova disciplina attribuisca al P.M una variegata serie di competenze, affidando alle sue cure l'interesse pubblico al salvataggio dell'impresa in crisi, in un'ottica di valorizzazione del tempestivo intervento, svincolato da vicende di rilevanza penale, teso a favorire la tempestiva emersione dello stato di crisi ed il suo superamento attraverso l'attivazione delle previste procedure.

Al PM, come evidenziato nella ricognizione, è rimesso il compito di agire per la rapida emersione dell'insolvenza e per garantire la corretta osservanza delle procedure di risoluzione della crisi. In quest'ottica è collettore della notitia decotiois e destinatario degli atti che costituiscono gli snodi essenziali delle procedure di regolazione della crisi e dell'insolvenza, ove la sua partecipazione è essenziale perché sia garantita la tutela delle posizioni soggettive coinvolte nella crisi dell'imprenditore commerciale.

Il rinnovato ruolo del PM, avuto riguardo all'iniziativa e alla partecipazione, sotto il profilo dell'organizzazione dei flussi informativi, determina **l'opportunità che venga istituito un fascicolo civile**, distinto dal fascicolo c.d. modello 45 relativo a fatti non costituenti reato, destinato a contenere la notitia decotiois (in primis: comunicazione ex art. 22 CCII, e segnalazione ex art. 38 secondo comma CCII) nonché atti quali la domanda del debitore di accesso alla procedura ex art. 40 comma 3 CCII, gli avvisi di udienza, i provvedimenti giudiziali di apertura delle procedure di regolazione, i reclami, le relazioni degli organi delle procedure, i provvedimenti di chiusura della procedura. Detto fascicolo è destinato a rimanere aperto per tutta la durata della procedura di regolazione della crisi.

L'inidoneità del fascicolo c.d. modello 45 a fungere da raccoglitore degli atti civili deriva non tanto dalla necessità di evitare commistioni tra l'intervento e la partecipazione nelle procedure concorsuali -esercizio dei compiti di natura civilistica- e le indagini penali, quanto piuttosto dall'opportunità di aprire un fascicolo destinato a rimanere aperto per l'intera durata della procedura ovvero per un tempo non compatibile con la naturale durata del fascicolo iscritto a modello 45, naturalmente destinato, in via alternativa, all'archiviazione a opera del PM o alla conversione in fascicolo c.d. a modello 21 o 44.

Va chiarito che l'apertura del fascicolo civile non si pone come alternativa all'apertura del fascicolo c.d. a modello 45, che comunque continuerà ad essere aperto in base all'iscrizione dei provvedimenti giudiziali specifici quali ad esempio: il decreto di ammissione al concordato preventivo e la sentenza di apertura della liquidazione giudiziale, notizie di fatti non costituenti reato destinati a determinare accertamenti finalizzati alla verifica in ordine all'eventuale sussistenza di profili di rilevanza penale, nel quale confluiranno, con finalità di natura penalistica, le relazioni del curatore della liquidazione giudiziale e le relazioni del commissario del concordato.

All'esito delle informazioni contenute in dette relazioni il PM si determinerà all'archiviazione diretta o all'iscrizione a modello 21 (o 44), nei termini necessariamente brevi di questa fase prodromica delle indagini penali.

In ragione della digitalizzazione degli atti di regolazione della crisi, il fascicolo civile del PM dovrà necessariamente essere un fascicolo digitale.

Sarà dunque necessario che, al momento del deposito della domanda per l'apertura della procedura di regolazione della crisi (ovvero del deposito del ricorso per l'apertura della liquidazione giudiziale, nei casi di istanza promossa dal PM, ovvero in cui lo stesso intervenga) sia dato al PM, in persona del magistrato delegato per la specifica procedura, l'accesso al fascicolo in termini sostanzialmente analoghi all'accesso del debitore o del creditore procedente. Qualora ne sussistano i presupposti il PM degli

affari penali, delegato alle indagini con riferimento a quella specifica procedura, potrà eventualmente acquisire quegli atti secondo le disposizioni che regolano le acquisizioni documentali nel rito penale.

Opportune interlocuzioni sono in corso con la Presidenza del Tribunale al fine di garantire la consultazione dei fascicoli, la ricezione e la trasmissione degli atti in via telematica.

In ordine alle *“proposte di concordato preventivo”* e, in generale, alle segnalazioni riguardanti le istanze di fallimento, il magistrato assegnatario, al di là delle incombenze di natura civilistica, valuterà la sussistenza di elementi meritevoli di trattazione penale, iscrivendo copia degli atti a Mod.45 con trasmissione del fascicolo al Procuratore Aggiunto, coordinatore del relativo gruppo, per la successiva assegnazione.

“MISURE DI PREVENZIONE”

Le rilevanti novità introdotte dalla Legge n. 161/2017 hanno a suo tempo indotto il Procuratore della Repubblica ad istituire (o meglio, a ricostituire) il gruppo **“MISURE DI PREVENZIONE”**, coordinato dal Procuratore Aggiunto, del quale fanno parte (nella misura del 33,3% ciascuno dei procedimenti) i Sostituti BELVISI, URBANI e TRAINITO.

I fascicoli (scaturiti da autonoma iniziativa del PM per i casi di cui all'art. 5 comma 2 d. lgs 159/2011 ovvero da proposte avanzate dall'Arma dei CC., dalla GDF, ovvero da proposte congiunte con la Questura, cui la normativa attribuisce autonomo potere di proposta al Tribunale circondariale di Trapani), verranno distribuiti secondo criteri automatici “a rotazione” tra i magistrati appartenenti al relativo settore.

Ove la necessità di creare un fascicolo per l'applicazione delle misure di prevenzione personali e/o patrimoniali sorgesse in parallelo con lo svolgimento delle indagini "penali" (o all'esito delle stesse), il titolare del relativo procedimento avrà cura di avanzare la relativa proposta al Procuratore Aggiunto coordinatore, che effettuata l'iscrizione, procederà ad assegnarlo al predetto magistrato.

Nel caso in cui quest'ultimo non fosse componente del gruppo specialistico competente in materia di Misure di Prevenzione, potrà manifestare la sua disponibilità alla coassegnazione con altro magistrato del Gruppo, ciò al fine di utilizzare appieno le conoscenze maturate nel corso delle indagini preliminari oltre che di garantire l'opportuno coordinamento tra i due procedimenti, a cominciare dalla definizione dei tempi della discovery degli atti.

Il Procuratore Aggiunto avrà cura di informare tempestivamente il Procuratore della Repubblica degli sviluppi dei principali procedimenti ed apporrà il visto alle proposte per l'applicazione di misura di prevenzione di maggiore rilevanza.

Le proposte di natura patrimoniale dovranno essere sottoposte al visto del Procuratore della Repubblica ovvero dal Procuratore Aggiunto, ove a ciò delegato.

Copia della proposta per l'applicazione della misura di prevenzione sarà inviata al Questore di Trapani ai sensi dell'art. 69 co. 3 del d.lgv. 159/11.

I magistrati del gruppo in esame sono altresì competenti a trattare le segnalazioni di operazioni sospette, ove naturalmente le stesse non si riferiscano a soggetti indagati nell'ambito di procedimenti assegnati ad altri magistrati dell'ufficio.

La specializzazione è estesa all'attività di udienza per i soli casi di misure di prevenzione patrimoniali.

LA VIGILANZA SUGLI ORDINI PROFESSIONALI viene ripartita nel modo seguente:

- Geometri, Architetti, Ingegneri, Commercialisti, Ragionieri e Periti commercialisti: al Procuratore aggiunto;
- Medici, Geologi, Consulenti del Lavoro, Dottori Agronomi, Periti Agrari, Infermieri professionali, Ostetriche, Farmacisti, Periti Industriali: al Procuratore aggiunto;
- Revisori contabili: al Procuratore Aggiunto della Repubblica;
- Conservatoria Registri Immobiliari: al Procuratore della Repubblica;
- Avvocati e Notai: al Procuratore della Repubblica.

§ Interpello per il passaggio ad altro gruppo

Si precisa preliminarmente che, non ricorrendo allo stato casi di superamento del limite di permanenza massima nei gruppi di lavoro, resta ferma l'attuale composizione degli stessi.

Ciò premesso, fermo restando l'invalidabile limite decennale di temporaneità dell'esercizio delle medesime funzioni giudiziarie previsto dalla legge e dalla normazione secondaria (delibera del C.S.M. del 13 marzo 2008 e successive modifiche) è consentito ai Sostituti il passaggio da un gruppo all'altro, allo scopo di favorire l'interscambio delle funzioni ed aumentare il livello di professionalità.

Tuttavia, per non pregiudicare le esigenze di specializzazione sottese alla configurazione dei settori specialistici, il passaggio, salvo casi eccezionali, può essere consentito soltanto ai Sostituti che abbiano svolto le funzioni in un determinato gruppo specializzato **per almeno un biennio**.

Sarà il Procuratore della Repubblica, in caso di vacanza di posti - previo esperimento, ai sensi dell'art. 7 comma 4 lett. B) circolare CSM da ultimo modificata con delibera del 16.12.2020, di apposita procedura di interpello che dovrà prevedere un congruo termine, di regola non inferiore a 10 giorni, per consentire ai magistrati interessati di presentare le proprie preferenze e depositare eventuali allegazioni a corredo dell'istanza - sulla base delle reciproche disponibilità manifestate, a valutare, sentito il Procuratore Aggiunto, quali spostamenti eseguire, tenendo conto innanzitutto delle preferenze indicate dagli aspiranti e, ove le stesse risultassero eccedenti rispetto ai posti disponibili, valutando le attitudini e le precedenti esperienze professionali maturate nel settore oltre che, a parità di condizioni, l'anzianità di servizio degli aspiranti al cambiamento.

La procedura di interpello andrà estesa ai magistrati destinati a ricoprire le funzioni di Sostituto Procuratore presso l'ufficio, con delibera già adottata dal C.S.M., che non abbiano ancora preso possesso dell'ufficio.

Gli spostamenti tra i vari settori in ogni caso potranno essere disposti d'ufficio, anche prescindendo dal rispetto del periodo minimo di due anni sopra indicato o da eventuali dichiarazioni di disponibilità, nell'ipotesi della sopravvenienza di imprescindibili esigenze di funzionalità dell'ufficio.

In assenza di aspiranti il Procuratore della Repubblica assumerà le necessarie determinazioni avendo cura di contemperare le primarie esigenze di funzionalità dell'ufficio con le attitudini e le specifiche esperienze maturate dai magistrati.

Alla scadenza, invece, del periodo massimo (decennale) di permanenza in ciascuno dei "gruppi" specializzati la migrazione del magistrato interessato avverrà con le forme e nei termini previsti dal comma 2 bis dell'art. 19 del D.Lg.ivo. n. 160.

A tal riguardo il Capo dell'Ufficio, sentito il Procuratore Aggiunto, previo interpello tra i magistrati dell'Ufficio (da svolgersi secondo la procedura sopra indicata) per la copertura del posto lasciato dal Sostituto che dovrà migrare, ne disporrà l'assegnazione, tenuto conto della vacanza di posto in altro "gruppo" e, nel caso di

posti vacanti in più “gruppi”, dell’eventuale ordine di preferenze segnalato dallo stesso magistrato migrante e comunque delle esigenze di funzionalità dell’Ufficio in relazione all’eventuale maggiore carico di lavoro di uno dei predetti “gruppi”.

Se, a seguito di trasferimenti o per altra ragione, il numero dei magistrati di fatto presenti in uno dei gruppi dovesse ridursi ad una sola unità, si simulerà la presenza di un organico di due Sostituti ed il carico di lavoro del *magistrato virtuale* andrà distribuito “a pioggia” tra tutti i magistrati in servizio.

A maggior ragione, ove per carenza di organico risultasse impossibile destinare anche un solo magistrato ad uno dei gruppi specializzati, i procedimenti di competenza del gruppo scoperto saranno distribuiti “a pioggia” tra tutti i magistrati, secondo le modalità del criterio automatico già descritto.

LE INTERCETTAZIONI

Tra gli strumenti organizzativi di particolare efficacia di cui si è riusciti a dotare l'Ufficio, merita di essere ricordato quello della istituzione e della minuziosa organizzazione e regolamentazione di un Ufficio Intercettazioni in grado di assicurare ampia affidabilità sotto l'aspetto della segretezza delle operazioni e della qualità degli operatori, interni ed esterni.

L'Ufficio Intercettazioni è stato inserito nell'ambito della segreteria del Procuratore della Repubblica, sotto il coordinamento dello stesso, con assegnazione di personale amministrativo per l'espletamento dei compiti propri del servizio inerente le intercettazioni.

La recente riforma afferente tale specifica materia (d.l. 30.2.2019 conv. Con mod. nella l. 28 febbraio 2020 n. 7, applicabile a tutti i procedimenti penali iscritti a far data dal 31.8.2020) ha imposto una serie di modifiche alla organizzazione di tale ufficio, avuto riguardo, in particolare, all'istituzione dell'Archivio Riservato disciplinato dagli artt. 269 c.p.p. e 89 bis disp. Att. C.p.p., tenuto sotto la direzione e sorveglianza del Procuratore della Repubblica.

Si è previsto che tutte le funzioni afferenti la gestione dell'Archivio digitale vengano concentrate nelle medesime persone fisiche, individuate nel funzionario e nell'assistente giudiziario addetti dell'Ufficio Intercettazioni, dr.ssa Simona Guarnotta e sig. Onofrio Poma, che andranno necessariamente coadiuvati da ulteriore personale con profilo di "operatore" ed "addetto di sportello".

Tali soggetti provvederanno, coadiuvati dal personale addetto delle ditte incaricate delle operazioni tecniche, al conferimento dei files nell'archivio digitale all'esito delle indagini ovvero al momento in cui il pubblico ministero deciderà comunque di depositare le risultanze delle intercettazioni nonché all'esportazione degli stessi per la successiva messa a disposizione dei soggetti legittimati (difensori, indagati, parti private e consulenti).

Le operazioni di ascolto avverranno in apposita sala attrezzata posta al VI piano del Palazzo di Giustizia di Trapani, opportunamente videosorvegliata, per accedere alla quale i soggetti legittimati dovranno inoltrare una specifica richiesta al Sostituto Procuratore titolare del procedimento.

L'operatore "utente di sportello" comunicherà all'istante data e ora prevista per l'accesso, rilasciando apposita password ed indicando nell'apposito registro informatico data, ora iniziale e finale di consultazione, ed i dati relativi all'identità dei soggetti che accedono.

Con provvedimento del 4.6.2020 è stato istituito inoltre, nell'ambito dell'Ufficio intercettazioni, il **Registro Operazioni Speciali** sia per monitorare le attività di indagine in corso che per limitare la spesa a carico dell'Erario. In detto registro verranno annotate tutte le attività di indagine a carattere tecnico (quali videoriprese e pedinamento elettronico mediante GPS) autorizzate con il solo decreto del Pubblico Ministero (e che quindi non necessitano di autorizzazione da parte del Gip) che comportino spese a mod. 12, che saranno liquidate, a fronte della fattura emessa dalla ditta incaricata, solo dopo il rilascio da parte della p.g. dell'attestazione relativa al corretto ed ininterrotto andamento delle operazioni tecniche, come da circolare a firma del Procuratore datata 20.1.2020.

Ciascun magistrato, nel puntuale rispetto delle linee guida contenute nelle circolari richiamate ed in quelle emesse in data 9, 11 e 30 settembre 2020, detterà nel corso delle indagini le opportune prescrizioni affinché l'attività di intercettazione venga eseguita coniugando, in particolare, le esigenze di ricerca della prova con i principi di tutela della riservatezza delle persone a vario titolo coinvolte oltre che con le garanzie dettate dal legislatore a tutela delle comunicazioni intrattenute da varie categorie di

soggetti (difensori, consulenti e loro incaricati, investigatori privati : art. 103 c.p.p.), nonché nei casi in cui alle conversazioni risultino aver preso parte membri del Parlamento (art. 6 della L. 20.6.2003 n. 140, letto alla luce della sentenza della Corte Costituzionale n. 390/2007, che, come noto, ne ha dichiarato l'illegittimità costituzionale nella parte in cui stabilisce che la disciplina ivi prevista si applichi anche nei casi in cui le intercettazioni debbano essere utilizzate *nei confronti di soggetti diversi dal membro del Parlamento, le cui conversazioni o comunicazioni siano state intercettate*”).

Il titolare delle indagini emanerà in particolare le direttive finalizzate ad evitare che nel corso del servizio di intercettazione vengano trascritte, anche sinteticamente, comunicazioni e/o conversazioni intercettate in violazione dei divieti previsti dalla legge, ovvero colloqui contenenti riferimenti a dati personali “sensibili” del tutto irrilevanti ai fini delle indagini, ciò al fine di tutelare il diritto alla riservatezza delle persone coinvolte, con particolare riguardo ai terzi non coinvolti nell'indagine.

In tali casi, di cui l'ufficiale di P.G. responsabile del servizio dovrà comunque prontamente informare il P.M., verranno riportate, nel relativo verbale di operazioni compiute, soltanto la data, l'ora e il dispositivo su cui la registrazione è intervenuta (art. 268 comma 2 bis c.p.p.).

Ulteriori direttive verranno impartite agli operatori di polizia affinché le annotazioni trasmesse dalla P.G. rappresentino in modo esaustivo le emergenze investigative sulla scorta delle quali il P.M. potrà avanzare motivata richiesta di autorizzazione al GIP allo svolgimento delle operazioni di intercettazione e, successivamente, le relative richieste di proroga.

In particolare, le note contenenti gli elementi utili per avanzare le richieste di proroga, ove riguardino una pluralità di intercettazioni, dovranno essere redatte in modo da evidenziare chiaramente i nuovi elementi acquisiti in relazione a ciascun soggetto indagato oltre che ad ognuna delle utenze monitorate. Inoltre, per ogni intercettazione ritenuta rilevante, oltre alla sintesi del relativo contenuto, verranno specificati il numero progressivo, la data, l'orario e l'identità degli interlocutori.

Le suddette note verranno di regola inoltrate con riguardo alla singola intercettazione in scadenza. Potranno, tuttavia, avere ad oggetto plurime intercettazioni disposte nell'ambito del medesimo procedimento nel caso in cui le stesse scadano in pari data ovvero entro il termine di due giorni dalla prima scadenza.

Al fine di garantire il tempestivo inoltro delle richieste di proroga, le annotazioni di P.G. contenenti i provvisori esiti del servizio di intercettazione in corso dovranno essere depositate (fatte salve comprovate esigenze, da comunicare prontamente, anche per le vie brevi, al P.M. procedente) presso gli uffici della Procura della Repubblica almeno quattro giorni (lavorativi) prima della scadenza.

Le ditte che forniscono servizi di noleggio degli apparati necessari per lo svolgimento delle operazioni di intercettazioni, localizzazione GPS, riprese video ed altri servizi comunque connessi alle finalità di controllo investigativo dovranno in ogni caso garantire l'impiego di tecnologie digitali certificate, conformi ai più aggiornati standard di sicurezza informatica ed ai principi di garanzia dei diritti della difesa, avuto riguardo a quanto da ultimo previsto dal citato D.L.vo n. 216/17 (e dalla successive modifiche) e dai relativi decreti attuativi .

Nel caso in cui venga avanzata richiesta di “remotizzazione” delle operazioni di ascolto, questa potrà essere autorizzata solo nel caso in cui la P.G. garantisca il rispetto delle direttive emanate in materia dal Garante della Privacy.

In ogni caso l'ufficiale di P.G. responsabile del servizio di intercettazione avrà cura di informare costantemente il Pubblico Ministero in ordine alle emergenze più rilevanti via via acquisite, prospettando prontamente a quest'ultimo eventuali dubbi insorti nel corso dell'attività di ascolto (ad esempio, circa la legittimità o la effettiva rilevanza di

una conversazione) al fine di ricevere le opportune direttive in merito alle iniziative da assumere nel caso di specie.

La redazione dei verbali di intercettazione dovrà essere effettuata dalla p.g. operante osservando scrupolosamente le prescrizioni di cui agli artt. 268 c.p.p. e ss. e 89 disp. att. c.p.p..

Una volta scaduto il termine previsto dai decreti di autorizzazione e di proroga per lo svolgimento del servizio di intercettazione, le registrazioni ed i verbali verranno prontamente trasmessi dalla P.G. a quest'ufficio che provvederà a custodirli nell'archivio previsto dall'art. 269 c.p.p..

Ove il Pubblico ministero, in ragione della complessità delle indagini, autorizzi gli Ufficiali di P.G. a differire la trasmissione dei verbali e delle registrazioni, avrà cura di dettare, nel corpo dello stesso decreto autorizzativo, le opportune prescrizioni atte a garantire la massima segretezza in ordine al contenuto di tali atti.

Nel caso in cui le intercettazioni ambientali vengano eseguite mediante captatore informatico su dispositivo elettronico portatile, verranno emanate le opportune prescrizioni affinché la P.G. delegata allo svolgimento dei servizi di ascolto:

Impieghi programmi informatici conformi ai requisiti tecnici di affidabilità, sicurezza ed efficacia, stabiliti dal decreto attuativo emanato dal Ministero della Giustizia in osservanza a quanto stabilito dall'art 7 del D.L.vo n. 216/17. I programmi informatici dovranno essere poi specificamente indicati nel verbale relativo alle operazioni di ascolto svolte, unitamente alla indicazione dei luoghi ove le conversazioni ebbero a svolgersi (art 89 disp. att. c.p.p.);

Provveda, previa verifica delle condizioni tecniche di sicurezza e di affidabilità della rete di trasmissione dei dati, all'immediato trasferimento delle comunicazioni intercettate, con le modalità indicate al punto che precede, agli impianti della Procura della Repubblica. Nel corso di tali operazioni avrà altresì cura di svolgere costanti controlli di integrità del sistema informatico al fine di assicurare l'integrale corrispondenza tra quanto intercettato e quanto trasmesso e registrato. Ove il contestuale trasferimento dei dati intercettati non risultasse praticabile per ragioni tecniche, la P.G. ne darà atto nel corpo del verbale redatto ai sensi dell'art 268 c.p.p., illustrando le ragioni tecniche che hanno determinato quanto sopra;

Ometta di trascrivere, anche solo riassuntivamente, i dialoghi e le comunicazioni acquisiti nel corso delle operazioni preliminari all'inserimento del captatore informatico sul dispositivo elettronico portatile e quelli comunque acquisiti al di fuori dei limiti di tempo e di luogo indicati nel decreto autorizzativo;

Proceda alle operazioni di disattivazione del captatore con modalità (puntualmente descritte nel relativo verbale) tali da renderlo del tutto inidoneo a successivi impieghi. Ogni eventuale violazione delle direttive emanate dal P.M. dovrà essere prontamente segnalata al Procuratore della Repubblica.

Ulteriori direttive verranno emanate con riguardo alle nuove competenze dell'Ufficio Intercettazioni in tema di tenuta dell'Archivio Digitale Intercettazioni (ADI) risultante dalla nuova disciplina, tenuto sotto la responsabilità del Procuratore della Repubblica, dell'archivio digitale documentale, consistente in una partizione riservata del sistema TIAP, denominata "*TIAP A.R. Intercettazioni*" e dell'archivio riservato cartaceo che contiene tutti gli atti cartacei inseriti nei c.d. "Fascicoli R.I.T." e modalità di trasmissione degli atti al G.I.P.

Invero, trattandosi di materia in continua evoluzione, appare opportuno continuare a regolamentarla – dopo aver valutato appieno eventuali inefficienze del sistema, di modo da poter approntare gli opportuni correttivi, tecnici e normativi - con separata circolare suscettibile, in prospettiva, di essere modificata, senza la necessità di incidere direttamente sul testo del presente progetto.

I VICE PROCURATORI ONORARI

Il contributo fornito dai VV.PP.OO. è stato nel decorso triennio, come del resto in passato, di fondamentale ed imprescindibile importanza.

Sono attualmente in servizio 10 vice procuratori a fronte di tredici unità previste dalla pianta organica di questa Procura; ed invero il dr. Lamia si è dimesso (istanza del 15.11.2019, D.M. di accettazione del 30.1.2020), mentre l'incarico del dr. Giacalone è stato revocato dal CSM per motivi disciplinari (Delibera del 17.6.2020, D.M. di revoca del 9.7.2020).

Quasi tutti i VV.PP.OO. sono residenti fuori sede (in Palermo e Marsala) il che consente alla maggior parte di loro di svolgere, al contempo, la libera professione di avvocato, senza incorrere in situazioni di incompatibilità.

Come rilevato in precedenza, con provvedimento del 15.1.2018, il Procuratore della Repubblica, preso atto della esiguità dei fascicoli iscritti a mod. 21 bis, sopprimeva il gruppo di lavoro "Atti a Trattazione semplificata, Reati di competenza del Giudice di Pace", al quale erano addetti n. 3 VV.PP.OO.

Ad oggi l'attività dei magistrati onorari, coordinata dal Procuratore della Repubblica aggiunto, è limitata a sostenere l'accusa in dibattimento. Si tratta normalmente di un impegno che prevede allo stato, ogni settimana, un numero massimo di tredici udienze davanti al Tribunale di Trapani in composizione monocratica (cui si aggiungono eventuali udienze celebrate nelle forme del rito direttissimo nella giornata di sabato), due udienze davanti al Giudice di pace di Trapani ed una udienza davanti al Giudice di pace di Alcamo.

Come previsto dall'art. 17 del D.Lgs. n. 116/17 si riserva ai PM togati la partecipazione ai dibattimenti aventi ad oggetto omicidi e lesioni derivanti da colpa medica ed infortuni sul lavoro.

Per migliorare i contenuti della collaborazione si dedicherà, come in passato, particolare attenzione alla formazione ed all'aggiornamento professionale dei magistrati onorari.

Più specificatamente, allo scopo di favorire il coordinamento della loro attività – ed anche al fine della previa consultazione dei VV.PP.OO. in riferimento a questioni di generale profilo organizzativo, per l'approfondimento di temi e materie di interesse comune, dal punto di vista giuridico e da quello deontologico - verranno tenute periodiche riunioni, presiedute dal Procuratore aggiunto, con la partecipazione dei Vice procuratori onorari e del funzionario responsabile dell'Ufficio Dibattimento, incaricato della predisposizione dei servizi e dei rapporti quotidiani con i medesimi magistrati onorari.

Nel corso di tali riunioni verranno esaminate le problematiche relative alla funzione di p.m. esercitata dai VV.PP.OO. in udienza e nelle fasi di preparazione della stessa. Verranno altresì discussi metodi, prassi, orientamenti, mediante il concorso dialettico di tutti, perseguendo, nel rispetto del principio dell'autonomia del singolo magistrato in udienza, la finalità di favorire uniformità di indirizzo ed efficacia dell'azione inquirente nella delicata e decisiva fase del giudizio.

Ogni qual volta lo richiedano l'importanza o la difficoltà del singolo procedimento è previsto lo svolgimento di colloqui fra il Procuratore aggiunto e i singoli VV.PP.OO.. Sul piano organizzativo, è cura del Procuratore Aggiunto, previo concerto con il Procuratore della Repubblica, predisporre i piani mensili di partecipazione alle udienze nel rispetto del principio della continuità del designato originario, onde non disperdere, nei futuri sviluppi dibattimentali un prezioso patrimonio di conoscenze ed

in modo di prevenire alla radice, previa consultazione degli interessati, l'insorgere di qualsivoglia situazione di incompatibilità.

La peculiare condizione del magistrato onorario - quasi sempre impegnato anche in una libera attività professionale in località distante dalla sede in cui riveste, invece, il ruolo di p.m. - fa sì che si debbano doverosamente tenere in conto le esigenze personali di ciascuno; ragione per la quale è dato presumere che le regole fissate per la predisposizione dei turni di udienza subiranno frequenti deroghe. Per tale ragione sono stati introdotti due distinti "turni di reperibilità", che consentiranno di delegare la "riserva" in tutte le occasioni in cui gli impedimenti del v.p.o. originariamente designato (o altre ragioni di opportunità) impongano la sostituzione.

La sostituzione del V.P.O. delegato all'udienza deve essere disposta dal Procuratore aggiunto mediante attribuzione di ulteriore delega al V.P.O. di "riserva", salvi i casi in cui la complessità dei procedimenti richieda la presenza di altro magistrato onorario, in possesso di specifiche conoscenze pregresse avendo seguito le precedenti udienze.

In caso di richieste di applicazione della pena resta ferma la necessità che il V.P.O. d'udienza concordi con il Sostituto Procuratore titolare del fascicolo o, in sua assenza, con il Procuratore della Repubblica Aggiunto, la possibilità di prestare il consenso che verrà esplicitato mediante l'apposizione in calce del relativo visto.

Al fine di garantire la regolare tempestiva citazione dei testimoni ai dibattimenti i VV.PP.OO. avranno cura, all'atto della compilazione dello statino di udienza, di indicare nell'apposito riquadro i nominativi dei testimoni da esaminare alla successiva udienza.

Quanto ai provvedimenti da adottare nel caso di sciopero dei Vice procuratori onorari, questa Procura ritiene inderogabile il disposto di cui alla delibera del C.S.M. del 4.2.2010, secondo cui i VV.PP.OO. che si astengono dalla partecipazione all'udienza loro delegata - nel caso della proclamazione di uno sciopero della categoria - vanno sostituiti con i magistrati togati. Non apparendo la predetta delibera suscettibile di diversa interpretazione, né prevedendo la stessa margini di discrezionalità per il dirigente dell'Ufficio, nei casi di sciopero si è provveduto alle prescritte sostituzioni, e in tal modo ci si regolerà per l'avvenire.

I VV.PP.OO. avranno cura di aggiornare i magistrati titolari dei procedimenti trattati in udienza in ordine ad eventuali emergenze processuali al fine di concordare le necessarie iniziative finalizzate al buon esito del processo (es. attività integrativa di indagine, eventuali contatti con la p.g. ec.).

Verranno segnalati altresì al Procuratore Aggiunto eventuali contrasti, disfunzioni amministrative, rilevanti anomalie di ogni genere registratesi in udienza o nella fase preparatoria della stessa nonché eventuali emergenze processuali (es. dichiarazioni rese da testimoni in udienza) che, per il loro contenuto o per la qualità dei soggetti coinvolti, travalicando la vicenda processuale, rivestano oggettiva pubblica rilevanza.

I Sostituti procuratori, nel corso di periodici incontri con i VV.PP.OO. volti ad acquisire informazioni aggiornate sullo stato e l'andamento dei rispettivi procedimenti, concorderanno con i magistrati onorari le opportune strategie funzionali al buon esito del procedimento (ad es. a proposito dell'eventuale necessità di svolgere attività integrative di indagine), avendo cura di segnalare al Procuratore Aggiunto ogni eventuale anomalia registrata.

Il Direttore Amministrativo dell'Area I ed il funzionario addetto all'ufficio dibattito vorranno segnalare tempestivamente al Procuratore della Repubblica o al Procuratore Aggiunto ogni eventuale anomalia riscontrata nella gestione del relativo servizio.

§ L'ufficio di collaborazione del procuratore

Il d. lgs. 13 luglio n. 116/2017, contenente norme per la riforma organica della magistratura onoraria, prevede tra l'altro l'istituzione dell'ufficio di Collaborazione del Procuratore della Repubblica, struttura organizzativa che, in relazione alle scelte adottate dal dirigente dell'ufficio, può avvalersi, oltre che dei Vice Procuratori onorari e del personale di segreteria, di coloro che svolgono il tirocinio formativo a norma dell'art. 73 del d.l. n. 69/13 o la formazione professionale dei laureati, ex art. 37/5°c. del d.l. n. 98/11.

Con provvedimento interno adottato in data 15.2.2018 è stato istituito l'ufficio di collaborazione, del quale fanno oggi parte tutti i VV.PP.OO., allo stato adibiti, come già sottolineato, allo svolgimento della sola attività dibattimentale.

Come è noto, il D.lgs. n. 116/2017 ha ridisegnato le competenze dei Vice Procuratori Onorari, i quali oggi, oltre a vedere accresciute le loro competenze quanto alla possibilità di rappresentare l'ufficio in udienza dinanzi al Giudice di Pace ed al Tribunale in composizione monocratica, nei limiti previsti dall'art. 17 d.l. 116/2017 (potendo ad es. partecipare alle udienze camerali o ad es. "patteggiare" la pena in udienza nei processi con impulso a citazione diretta), possono essere chiamati a collaborare con il Procuratore della Repubblica sin dalla fase delle indagini preliminari. Si rende dunque necessario che l'ufficio utilizzi appieno le potenzialità connesse al nuovo assetto organizzativo delineato dal legislatore affinché i VV.PP.OO. in servizio – auspicabilmente affiancati in un prossimo futuro da un congruo numero di tirocinanti – possano fornire il loro apprezzato contributo anche nell'attività di pronta definizione delle notizie di reato di tipo "seriale", che non richiedano incombenti istruttori (o che presuppongano comunque adempimenti speditivi) contribuendo così, sin dalla fase delle indagini preliminari, a realizzare quelle "economie di scala" a beneficio di tutti i magistrati togati, in grado di consentire a questi ultimi di concentrarsi sulla vicende di maggiore rilevanza.

Sotto la direzione dei Sostituti potranno dunque stilare gli atti preparatori comunque utili per l'esercizio della funzione giudiziaria, procedendo allo studio dei fascicoli loro assegnati, predisponendo le minute dei provvedimenti o, ad esempio, le richieste di decreto penale; ancora, con riferimento specifico al settore civile, potranno procedere alla redazione dei ricorsi in materia di volontaria giurisdizione.

Potranno essere delegati all'attività di indagine per ciò che concerne i reati di competenza del Giudice di pace mentre per quanto concerne i procedimenti aventi ad oggetto i reati "a citazione diretta" (ex art. 550/1°c. c.p.) potranno redigere richieste di archiviazione nonché svolgere compiti ed attività anche di indagine (ivi compresa, ad es., l'assunzione di informazioni delle persone informate sui fatti) o compiere ogni attività prodromica al corretto svolgimento dell'attività dibattimentale (es. redazione di liste testi, verifica delle regolarità delle notifiche, formazione elenchi degli atti da produrre).

Nel nuovo assetto ordinamentale i Vice Procuratori Onorari potranno altresì supportare l'attività dell'ufficio svolgendo, su impulso e sotto la direzione dei singoli Sostituti, coordinati dal Procuratore Aggiunto, l'attività di approfondimento e di ricerca sulle soluzioni adottate dalla giurisprudenza alla dottrina in ordine alla questione interpretative più complesse.

Verrà pertanto emanata, dopo aver consultato sul punto tutti i magistrati dell'ufficio, un'apposita circolare volta a dare concreta attuazione alle modifiche introdotte dal D.Lgs. n. 116/17 attraverso un più ampio e variegato impiego delle prestazioni dei magistrati onorari. Compatibilmente dunque con i limiti previsti dal dettato normativo, in particolare alla luce delle modifiche recentemente apportate agli art. 29 e ss. del citato decreto dall'art. 1c-629/633 della L.n. 234/21, verrà disciplinata l'attività

dell'ufficio di collaborazione del Procuratore attraverso la fissazione degli obiettivi, le modalità di partecipazione all'attività di indagine e di definizione dei fascicoli, l'abbinamento dei singoli VV.PP.OO. ai magistrati professionali, l'approntamento e l'utilizzo di idonea modulistica, etc..

Ogni Sostituto Procuratore, in osservanza di quanto previsto dall'art. 16 decreto legislativo 13 luglio 2017 n. 116, individuerà le modalità attraverso le quali i VV.PP.OO. potranno coadiuvarlo nello studio dei fascicoli, nelle ricerche giurisprudenziali e dottrinarie, nella predisposizione di minute ed in ogni attività delegabile ai sensi dell'art. 17 del citato decreto, redigendo trimestralmente una relazione riepilogativa in ordine all'attività svolta dai VV.PP.OO., tanto in fase di indagine preliminari che in sede dibattimentale, ai fini della verifica del buon andamento della collaborazione da loro offerta.

Il Procuratore Aggiunto redigerà, previa interlocuzione con tutti i Sostituti dell'Ufficio, i pareri per le prescritte valutazioni di professionalità di competenza del Procuratore della Repubblica, dando atto, altresì, per ogni V.P.O., del raggiungimento o meno degli obiettivi di rendimento fissati annualmente.

LE UDIENZE

La Procura della Repubblica di Trapani ha assunto in passato numerose iniziative per addivenire ad una migliore organizzazione del servizio delle udienze collegiali, al precipuo fine di garantire, quanto meno tendenzialmente, la continuità della trattazione del processo da parte del p.m. titolare delle indagini o comunque di un singolo magistrato, come del resto richiesto dagli stessi magistrati dell'ufficio.

Nel precedente documento organizzativo si era già sottolineata la necessità di regolamentare in modo razionale il servizio relativo alle udienze, al fine di favorire la tendenziale continuità del rappresentante dell'ufficio del pubblico ministero durante tutto l'*iter* del procedimento, evidenziandosi altresì la imprescindibilità della collaborazione da parte del Tribunale per raggiungere tale finalità

Di concerto col Presidente del Tribunale e con i presidenti di Sezione, quindi, sono state assunte in passato le opportune iniziative perché, nella composizione dei ruoli d'udienza e nella fissazione del calendario delle prosecuzioni dei diversi dibattimenti, venga tenuta adeguatamente in considerazione l'esigenza che i dibattimenti possano essere definiti con la partecipazione diretta dei singoli magistrati che hanno svolto le indagini preliminari. Proprio la evidente necessità di migliorare e regolamentare in modo più razionale il servizio relativo alle udienze, come si dirà meglio *infra*, è stata posta alla base di provvedimenti diretti allo scopo di favorire la tendenziale continuità del rappresentante dell'ufficio del pubblico ministero durante tutto l'*iter* del procedimento e di assicurare quanto più possibile l'equilibrio dei carichi di lavoro individuali.

È stata effettuata, dunque, una generale ricognizione della situazione dei procedimenti pendenti innanzi al Tribunale di Trapani in composizione collegiale - Collegi A e B ¹² -; e sono stati verificati i carichi individuali di ciascun magistrato, mediante individuazione dei singoli processi assegnati o comunque stabilmente seguiti nella fase dibattimentale.

Quindi, già a far data dal 2012, i processi innanzi al Tribunale in composizione collegiale sono seguiti dal titolare delle indagini (e ciò ad evidenti fini di razionalizzazione del servizio, evitandosi in tal modo l'inconveniente che lo stesso fascicolo processuale debba essere studiato da più magistrati in tempi diversi). E così, posto che ciascuno dei due collegi principali tiene otto udienze al mese (di cui 1 di prevenzione per il collegio presieduto dalla dr.ssa Troja e 2 per il collegio presieduto dal dr. Agate) ciascuna di queste udienze sarà seguita sempre dagli stessi tre o quattro Sostituti procuratori, secondo il seguente schema: ¹³

		COLLEGIO D.SSA TROJA	COLLEGIO DOTT. AGATE	COLLEGIO DOTT. MESSINA
1[^] SETTIMANA	LUNEDI'			
	MARTEDI'			
	MERCOLEDI'		SARDONI- BELVISI- MUCARIA	
	GIOVEDI'	DELPINI- D'ANTONA		

¹² Da ultimo è stato costituito un terzo Collegio "stralcio", nato al fine di consentire in particolare la celebrazione dei processi là dove in itinere erano sorte situazioni di incompatibilità nei confronti dei componenti dei due collegi principali.

¹³ Il principio di "personalizzazione" del fascicolo viene naturalmente tenuto fermo anche con riguardo alle udienze che si celebrano dinanzi al terzo collegio.

	VENERDI'	URBANI- MORRI-BELVISI	SCIORELLA- TRAINITO- SIGNAROLDI	
	SABATO			
	DOMENICA			
2[^] SETTIMANA	LUNEDI'			
	MARTEDI'	SCIORELLA- TRAINITO- SIGNAROLDI		
	MERCOLEDI'		MORRI- URBANI- DELPINI	
	GIOVEDI'	BELVISI- SARDONI- D'ANTONA- MUCARIA		
	VENERDI'		PREVENZIONE	
	SABATO			
	DOMENICA			
	LUNEDI'			
3[^] SETTIMANA	MARTEDI'			
	MERCOLEDI'		DELPINI- BELVISI- SARDONI- D'ANTONA	
	GIOVEDI'	TRAINITO - MORRI- URBANI-		
	VENERDI'	DELPINI- SARDONI	SCIORELLA- TRAINITO- SIGNAROLDI- MUCARIA	
	SABATO			
	DOMENICA			
	LUNEDI'			
	MARTEDI'	MUCARIA - SCIORELLA- SIGNAROLDI		
4[^] SETTIMANA	MERCOLEDI'		MORRI- URBANI- D'ANTONA	
	GIOVEDI'	PREVENZIONE		
	VENERDI'		PREVENZIONE	
	SABATO			
	DOMENICA			
	LUNEDI'			
	MARTEDI'			

Ciascun Sostituto, quindi, parteciperà di regola a due udienze al mese innanzi a ciascuno dei due collegi, i cui Presidenti avranno cura di rinviare i processi seguiti dal singolo magistrato alle udienze a questo dedicate, il che, porterà, almeno tendenzialmente, a scongiurare la presenza innanzi allo stesso Collegio di un numero

pletorico di p.m. per ciascuna udienza, con gravi ripercussioni per l'organizzazione dei servizi di Ufficio.

Tale soluzione organizzativa può però risultare sostenibile sul piano organizzativo solo a fronte di uno sforzo, cui si è più volte dichiarato disposto il Tribunale (al quale è stato formalmente trasmesso lo schema sopra riportato), volto a concentrare il più possibile le udienze di trattazione dei processi di ciascun Sostituto.

Tutto ciò posto a titolo di necessaria premessa, si stabilisce che tutti i Sostituti svolgano il servizio di udienza (sia dibattimentale che avanti il g.u.p.) secondo turni stabiliti mensilmente.

Il sistema delineato, avendo carattere prevalentemente automatico e prevedibile, consente di effettuare rinvii anche a lungo termine con la certezza di poter sempre individuare facilmente e prontamente un'udienza alla quale sarà presente il magistrato titolare del fascicolo.

Inoltre, nella designazione dei Sostituti per ciascuna udienza si è fatto in modo che ricorran sempre gli stessi magistrati, anche allo scopo di creare gruppi omogenei che possano, in caso di necessità, collaborare utilmente e sostituirsi a vicenda.

Come è ovvio, il sistema non viene a sostituire il principio di designazione di ciascun magistrato per ogni specifico processo, ma solo ad integrarlo, per cui l'effettiva presenza del magistrato a ciascuna udienza dipenderà dalla fissazione o meno di processi a lui assegnati da parte del Tribunale.

In questo senso lo sforzo organizzativo compiuto sarà proficuo solo se il Tribunale terrà conto il più possibile, nella fissazione delle udienze di trattazione, del calendario di presenze dei p.m., scegliendo per le udienze di rinvio quelle per cui il p.m. titolare è inserito nella calendarizzazione. Ciò sarà obiettivamente più facile se, per ciascun processo, sin dalla prima udienza, si fissi un calendario di trattazione che consenta ai difensori di mantenersi liberi per tutte le udienze di rinvio, evitando che i successivi impedimenti del difensore vanifichino la possibilità di rinvio alle date in cui il p.m. titolare del fascicolo è designato per le udienze.

In questo senso è auspicabile che il rinvio dei processi ad udienze in cui il p.m. titolare non è designato abbiano carattere del tutto eccezionale e legato a specifiche esigenze processuali.

Per quanto concerne le **udienze preliminari**, ciascun Giudice ne tiene una a settimana; attualmente quindi, essendo in servizio presso il Tribunale di Trapani quattro Gup, si tratta di 16 udienze mensili.

I procedimenti più rilevanti o delicati (per il tipo di imputazioni ovvero per l'elevato numero di imputati, o ancora per lo stato detentivo degli stessi) vengono seguiti dal Sostituto assegnatario delle indagini, al quale verrà assegnata l'intera udienza.

Le udienze di **Prevenzione** (nella misura di 3 al mese) e quelle innanzi al Magistrato di **Sorveglianza** (2 al mese) vengono assegnate al magistrato che sia libero da altri impegni (fatti salvi, per i fascicoli in materia misure di prevenzione patrimoniali, i fascicoli più rilevanti che vengono seguiti in udienza dal Sostituto assegnatario).

Le **udienze civili** più delicate e complesse aventi ad oggetto lo stato delle persone verranno seguite dal Sostituto facente parte del gruppo "fasce deboli" assegnatario del relativo fascicolo civile, allorquando questi lo abbia preventivamente segnalato, mentre quelle residue verranno assegnate al Sostituto procuratore libero da altri impegni, avuto riguardo al numero complessivo dei servizi che questi dovrà disimpegnare nel corso del mese.

Le udienze civili riguardanti la materia economica (diritto societario, crisi di impresa e procedure concorsuali) verranno seguite dai magistrati assegnatari del relativo fascicolo inseriti nel gruppo di lavoro di "criminalità economica".

Il calendario mensile prevede che uno dei Sostituti assegnati a ciascuna udienza assuma anche le funzioni di "**responsabile dell'udienza**", il che significa che lo stesso dovrà

curare, oltre ai processi di cui è titolare, la trattazione di eventuali altri processi inseriti sul ruolo, ivi compresi quelli di norma direttamente seguiti da altri p.m. che in quella data dovessero risultare assenti per legittimo impedimento, nonché tutte le incombenze connesse alla stessa udienza (eventuali udienze straordinarie e/o incidenti di esecuzione, etc.).

Ad ogni modo, al fine di agevolare il razionale impiego delle risorse umane, ciascun Sostituto, all'atto di esercitare l'azione penale in relazione a reati di competenza del Tribunale in composizione collegiale, segnalerà al Procuratore della Repubblica, ovvero al Procuratore Aggiunto per le materie rientranti nei gruppi di lavoro da questi coordinati, quei procedimenti che, stante il ridotto coefficiente di difficoltà, possano considerarsi "fungibili" e non richiedano dunque la necessaria presenza del titolare del fascicolo. In quest'ultimo caso il relativo procedimento verrà trattato in sede di giudizio dal "responsabile dell'udienza".

In ogni caso, ove, all'atto della formazione del calendario mensile, si registri la compresenza di un numero elevato di Sostituti nell'ambito della stessa udienza tale da recare pregiudizio al corretto andamento dei servizi (fatto questo talvolta registratosi negli ultimi tempi) il Procuratore della Repubblica, previa verifica del contenuto dei fascicoli ricompresi nel ruolo di udienza, si riserva di assegnare la trattazione di eventuali procedimenti, di limitata complessità e rilevanza, al magistrato responsabile di udienza.

Per quanto attiene alle udienze dinanzi al Tribunale in composizione monocratica ed al Giudice di Pace, le funzioni di Pubblico Ministero verranno svolte di regola dai VV.PP.OO. sulla base del calendario redatto mensilmente, fatta eccezione per i procedimenti aventi ad oggetto quei reati (omicidi e lesioni derivanti da colpa medica ed infortuni sul lavoro) per i quali, ai sensi del D.Lgs. n. 116/17, è espressamente esclusa la loro partecipazione, e che verranno pertanto seguiti dai magistrati togati.

Naturalmente ciascun Sostituto potrà decidere di trattare personalmente i procedimenti di cui è titolare che, avuto riguardo alla particolare gravità e delicatezza delle vicende trattate o alla complessità delle connesse questioni giuridiche, ritenga opportuno seguire anche in fase dibattimentale.

In ogni caso il Procuratore della Repubblica, sentito il Procuratore aggiunto ed il magistrato togato assegnatario del fascicolo, potrà riservare a quest'ultimo la trattazione delle udienze dinanzi al Tribunale in composizione monocratica ritenute di particolare delicatezza, complessità e rilevanza in ragione della materia trattata, dei soggetti coinvolti, del grave pregiudizio recato alla persona offesa, in ragione della rilevanza pubblica assunta dalla vicenda etc..

§ L'organizzazione dei calendari di udienza

Al fine di agevolare la tempestiva predisposizione del calendario mensile i Sostituti debbono attenersi ai seguenti criteri:

- 1) comunicare alla segreteria delle udienze collegiali, entro il giorno ventiquattro di ogni mese, gli impegni del mese successivo (udienze che si intendono trattare, ferie, attività istruttorie, etc.), salva, ovviamente, ogni imprevedibile ed improrogabile esigenza sopravvenuta;
- 2) segnalare tempestivamente, anche dopo il giorno ventiquattro, ogni ulteriore udienza eventualmente fissata dopo tale data (ciò al fine di poterne tenere comunque conto nella formulazione del calendario, magari attraverso integrazioni inserite all'ultimo momento prima della sua pubblicazione);
- 3) restituire tempestivamente alla segreteria gli statini, debitamente compilati, delle udienze alle quali hanno partecipato;

IMPUGNAZIONE DELLE SENTENZE

Il magistrato deputato all'impugnazione va individuato nell'assegnatario del fascicolo, al quale pertanto l'ufficio dibattimento invierà il dispositivo della sentenza per l'apposizione del relativo visto, ciò anche nel caso in cui non abbia partecipato all'udienza conclusiva.

Qualora tuttavia tale magistrato non fosse più in servizio presso l'Ufficio, sarà il Sostituto Procuratore che ha seguito la fase dibattimentale ad apporre il "*visto*" e, nel caso di procedimento "adespota" – vale a dire seguito nel corso del dibattimento da più Sostituti - quello che ebbe a formulare le conclusioni ovvero, in caso di suo trasferimento/assenza, quello che ebbe a seguire il maggior numero di udienze.

Nel caso in cui il magistrato assegnatario risulti assente per un periodo non compatibile con quelli previsti per il deposito dell'impugnazione ovvero si sia trasferito in epoca successiva all'udienza conclusiva il visto sarà apposto:

- dal magistrato di turno, nel caso di procedimento avente ad oggetto reati assegnati "a pioggia";
- dal magistrato componente del relativo gruppo specialistico, individuato secondo un turno automatico che prevede la suddivisione tra i magistrati dei giorni del mese in fasce temporali (diverse a secondo del numero dei componenti effettivi del gruppo), in ordine decrescente di anzianità di servizio.

Lo stesso schema si riproporrà nel caso di procedimenti seguiti da magistrati onorari dinanzi al Tribunale in composizione monocratica ove il magistrato togato, titolare del relativo fascicolo, non risulti più in servizio o comunque sia momentaneamente assente (per malattia, ferie, aspettativa).

Per le sentenze dei Giudici di Pace, il "*visto*" è apposto dal P.M. togato, titolare del fascicolo, e, in sua assenza, dal magistrato di turno.

Si reputa opportuno rammentare come, a seguito dell'inserimento nell'impianto codicistico degli artt. 593 bis c.p.p. e 166 bis disp. att. c.p.p., il potere di appello del Procuratore Generale abbia oggi assunto carattere sussidiario rispetto a quello del Procuratore della Repubblica, potendo trovare applicazione soltanto quando quest'ultimo abbia prestato "*acquiescenza*" alla sentenza.

Per coordinare i rapporti tra gli uffici requirenti di primo e secondo grado è stato siglato apposito protocollo tra il Procuratore Generale ed i Procuratori della Repubblica presso i Tribunali del Distretto di Palermo, allegato in atti, al quale in questa sede si rinvia, protocollo che disciplina la materia e che, peraltro, è suscettibile di ulteriori modifiche e/o integrazioni, senza che ciò comporti la necessità di modificare il presente progetto organizzativo.

§ Concordato con rinuncia ai motivi di appello

La legge n.103 del 23.6.2017 ha, tra l'altro, introdotto nel nostro sistema processuale il concordato con rinuncia ai motivi di appello in relazione al quale appare opportuno fissare alcune brevi direttive, finalizzate ad orientare le valutazioni sulla applicazione dell'istituto nel caso concreto.

A tal riguardo va rilevato che è innanzitutto necessario, in relazione a quanto previsto nell'ultima parte del comma 2° dell'art. 599 bis c.p.p. in tema di esclusione soggettiva del concordato, che i magistrati dell'Ufficio verifichino di volta in volta con la dovuta attenzione se sussistano le condizioni per richiedere la dichiarazione di abitudine, professionalità o tendenza delinquere nei confronti degli imputati per i quali vengono formulate richieste di condanna.

Nel contempo appare opportuno che i magistrati dell'Ufficio, segnalino al Procuratore della Repubblica o al Procuratore Aggiunto, ai fini di eventuali

segnalazioni alla Procura Generale, quei processi in relazione ai quali appare necessario raccomandare particolare cautela nel valutare se prestare – e a quali condizioni – il consenso alle eventuali richieste di concordato in appello, tenuto conto della gravità del reato, dell'allarme sociale provocato, dell'interesse leso, della capacità a delinquere dell'imputato, dell'eventuale inserimento del reato per cui si procede tra quelli a trattazione prioritaria previsti dal progetto organizzativo, della ritenuta particolare complessità soggettiva e oggettiva del processo e del pericolo di prescrizione, tenendo conto, infine della possibilità già utilizzata dall'imputato di definire in 1° grado il procedimento con rito abbreviato.

LE SUPPLENZE

In applicazione dei principi fissati dalla circolare del Consiglio Superiore della Magistratura in tema di applicazioni e supplenze negli uffici giudiziari (n. 11315 del 26 giugno 2018 - Delibera Plenum del 20 giugno 2018), per assicurare il regolare esercizio della funzione giurisdizionale in caso di assenza o di impedimento temporanei di un magistrato, occorre prevedere strumenti organizzativi destinati a sopperire alla sofferenza dell'Ufficio indotta dalle carenze di organico, da impedimenti di magistrati titolari o da cause di altra natura.

Va premesso che, ai sensi dell'art. 3 della circolare sopra citata, per assicurare il regolare svolgimento della funzione giurisdizionale è possibile fare ricorso, all'interno dello stesso Ufficio, ai seguenti istituti:

- a) in caso di assenza o impedimento temporaneo: - supplenza interna;
- b) in caso di vacanza nell'organico o per il potenziamento dell'ufficio:- assegnazione interna; - assegnazione congiunta infradistrettuale;

Secondo l'art. 4 della Circolare in questione, inoltre, l'istituto del congelamento del ruolo assume una veste del tutto eccezionale e residuale, da applicarsi solo per far fronte a gravi carenze di organico dell'ufficio e dell'impossibilità di supplire altrimenti utilizzando gli istituti della supplenza, dell'assegnazione interna o congiunta, delle applicazioni o il ricorso alla magistratura onoraria.

Per ciò che attiene alle ipotesi di **supplenza** nell'ambito dello stesso Ufficio, ai sensi dell'art. 23 della Circolare in esame, si può fare ricorso alla supplenza nei casi di assenza o impedimento temporanei; di assenza superiore a quindici giorni, originata da aspettativa per malattia o per motivi di famiglia, ove non sia possibile provvedere mediante la destinazione di magistrati distrettuali; di assenza superiore a trenta giorni nei casi di congedo previsto dalla legge 8 marzo 2000, n.53 e successive modifiche, ove non sia possibile provvedere mediante la destinazione di magistrati distrettuali.

Tutte le volte che sia necessario assicurare il regolare esercizio della funzione giurisdizionale in caso di assenza o di impedimento temporanei di un magistrato, va prevista la sostituzione, in via contingente e temporanea per un periodo non superiore a sei mesi, del magistrato impedito con altro magistrato da individuarsi con criteri predeterminati dello stesso ufficio.

Non saranno destinati a svolgere compiti di supplenza i magistrati con qualifica inferiore alla prima valutazione di professionalità (salvo il caso che non sia possibile provvedere con magistrati di qualifica superiore).

Si procederà in ogni caso a interpellare fra tutti i magistrati in servizio in possesso dei requisiti sopra indicati.

I magistrati destinati a svolgere compiti di supplenza nelle ipotesi di mancanza o temporaneo impedimento di quelli previsti quali titolari delle funzioni saranno di volta in volta individuati sulla base di un criterio automatico basato sull'anzianità nel ruolo, iniziando, in caso di necessità, dal magistrato avente minore anzianità di servizio e risalendo fino ad arrivare a quello più anziano, mediante rotazione.

Qualora non sia possibile far ricorso al criterio prima indicato, la supplenza verrà disposta con specifico e motivato provvedimento che indicherà le ragioni di individuazione del supplente. In tal caso la scelta dovrà essere preferibilmente effettuata tra i magistrati che svolgono analoghe funzioni e che ordinariamente trattano affari giudiziari della stessa natura di quelli attribuiti al magistrato mancante o impedito.

Il magistrato di volta in volta indicato quale supplente continuerà a svolgere, eventualmente a tempo parziale, i compiti connessi al proprio ufficio.

Il magistrato destinato in supplenza, anche nel caso della supplenza a tempo parziale, sarà incaricato della trattazione degli affari assegnati al magistrato assente o impedito,

parteciperà alle udienze che questi avrebbe dovuto tenere e continuerà inoltre a svolgere i compiti che rientrano nelle funzioni assegnategli, secondo le previsioni del progetto organizzativo ed i turni di servizio riguardanti sia il magistrato supplente sia il magistrato sostituito.

Il provvedimento di supplenza viene disposto con decreto motivato che non richiese il consenso del magistrato designato.

Per quanto concerne la **assegnazione interna**, questa avverrà previo interpello e in caso di plurime manifestazioni di disponibilità si darà preferenza al più anziano nel ruolo; l'assegnazione verrà formalizzata tramite decreto che conterrà tutti gli elementi di cui all'art. 50 della Circolare CSM in esame.

Infine, con riferimento alle supplenze infradistrettuali di cui agli artt. 83

e ss. Della Circolare CSM, Secondo le tabelle infradistrettuali vigenti per il triennio 2020-2022 emanate dal Procuratore Generale di Palermo (prot. 14012/2019) i sostituti procuratori URBANI, SARDONI, DELPINI, BELVISI e D'ANTONA sono destinati ad applicazioni congiunte o eventuali supplenze nella Procura di Marsala.

TUTELA DELLA GENITORIALITÀ E DELLA MALATTIA

È compito della dirigenza assicurare la coesione dell'Ufficio, l'equa distribuzione dei carichi di lavoro, la piena partecipazione alle scelte decisionali, la valorizzazione delle esperienze e delle capacità di ciascuno, la costante verifica delle condizioni di sicurezza sul lavoro (art. 46 Circolare organizzazione procure, che richiama art. 264 e ss. Circolare n. P. 10500 del 23 luglio 2020 – Delibera del 23 luglio 2020 sulla formazione delle tabelle di organizzazione degli uffici giudicanti per il triennio 2020/2022).

In buona sostanza, deve essere assicurato un clima relazionale sereno in un ambiente sicuro nel quale eventuali situazioni di conflitto vengono risolte con il metodo del dialogo.

La tutela della genitorialità dei magistrati che provvedono alla cura di figli minori (anche se non in via esclusiva o prevalente) di età inferiore ai tre anni di età (e non sei, come previsto dall'art. 264 Circolare 23.7.2020, come meglio verrà specificato appresso) è fondata sul preventivo doveroso colloquio per rilevare esattamente le specifiche esigenze dell'interessato per rendere compatibili i doveri di assistenza e le necessità familiari con l'attività lavorativa.

In considerazione delle esigenze così rilevate, dovranno essere previste, disgiuntamente o congiuntamente, l'esenzione da ogni incombenza ulteriore rispetto all'ordinaria attività giudiziaria, dai turni esterni, da tutte le udienze collegiali e, in ogni caso, di quelle di lunga durata (fatta eccezione per quelle di trattazione di processi particolarmente delicati e complessi dei quali l'interessato è titolare; in tali casi sarà cura dell'Ufficio avviare un'interlocuzione con l'organo giudicante per limitare, nell'ambito del possibile e delle esigenze processuali, tale genere di udienza), fatta salva la disponibilità manifestata dal magistrato interessato.

Le modalità organizzative non potranno comportare una riduzione complessiva del carico di lavoro dell'interessato: sarà, quindi, previsto un proporzionale incremento di assegnazioni agli altri servizi dell'Ufficio, tenendo anche conto della gravosità di ciascuno degli stessi.

Potrà essere disposta, a richiesta dell'interessato, la riassegnazione ad altro gruppo di lavoro, che svolga attività maggiormente compatibile con le esigenze sopra indicate; tale riassegnazione non potrà, invece, essere disposta di ufficio, se non per motivate, eccezionali ed improcrastinabili esigenze di servizio.

Le stesse modalità organizzative verranno adottate a favore dei magistrati in stato di gravidanza, o che abbiano documentati motivi di salute, che possano impedire lo svolgimento di alcune attività di ufficio, nonché dei magistrati genitori di prole con handicap o che assistano un familiare con handicap ai sensi della L. n. 104/1992.

Ai sensi dell'art. 264 comma 5 circolare 23.7.2020 si è limitata l'applicazione della normativa di riferimento ai soli genitori di figli di età inferiore agli anni 3, avuto riguardo alle dimensioni complessive dell'ufficio ed all'elevato numero di servizi che ciascun magistrato è chiamato a disimpegnare mensilmente, con specifico riferimento alle numerose udienze seguite da ciascun sostituto; la previsione della tutela fino al compimento del 6^o anno di età graverebbe in maniera insostenibile su tutti gli altri magistrati in servizio, con conseguente prevedibile decremento della qualità del lavoro svolto.

L'ISTITUZIONE DELLA PROCURA EUROPEA

Il D. Lgs. n. 9 del 2 febbraio 2021 ha dettato analitiche disposizioni per l'adeguamento della disciplina nazionale alle disposizioni del Regolamento UE n. 2017/1939 del 12 ottobre 2017 che ha istituito la Procura europea (EPPO), organo requirente che dall'1^o giugno 2021 ha assunto la direzione delle indagini in ordine ai reati commessi in epoca successiva al 20.11.17, specificamente individuati come lesivi degli interessi finanziari dell'Unione Europea, svolgendo le funzioni di pubblico ministero dinanzi agli organi giurisdizionali degli Stati membri.

Le Procure nazionali devono dunque oggi affrontare la fase della concreta integrazione ed operatività dell'EPPO, strutturata e funzionalmente distribuita nel territorio nazionale attraverso la nomina di venti Procuratori europei delegati (presso la sede di Palermo sono stati nominati due PED, competenti per i distretti siciliani).

Il nuovo assetto delineato dal legislatore pone inevitabilmente una serie di problemi correlati all'esercizio delle prerogative istituzionali di EPPO sollecitando le Procure nazionali ad operare scelte organizzative volte a garantire il corretto coordinamento e la necessaria fluidità dei rapporti con l'organo requirente europeo.

Si pensi, ad esempio, agli oneri informativi gravanti sulla Procura nazionale che, trascorsa la fase iniziale di trasmissione al PED dell'elenco dei procedimenti aventi ad oggetto i reati indicati dalla direttiva UE n. 2017/1371 (c.d. direttiva PIF) pendenti dalla data del 20 novembre 2017, devono oggi inviare le informative di cui all'art 24 Reg europeo, ovvero ai problemi derivanti dalla inscindibile connessione dei reati di competenza delle procure ai c.d. reati PIF. Per non parlare poi del necessario coordinamento nel corso delle indagini con il PED, affinché questi possa ad esempio valutare il possibile esercizio del potere di avocazione e, ancora, degli opportuni accorgimenti organizzativi da adottare a proposito della c.d. "annotazione temporanea", al fine di prevenire la doppia iscrizione di notizie di reato, astrattamente riconducibili agli interessi finanziari dell'Unione Europea.

Al fine di far fronte agli oneri ed agli adempimenti connessi ai flussi informativi riferibili al nuovo assetto ordinamentale si rende dunque necessario, come osservato dal C.S.M. nella delibera n. prot. 16262 del 4 agosto 2021, attivare una serie di "meccanismi reciproci di comunicazione, informazione e consultazione", espressamente previsti dagli artt. 25 e ss. del Reg UE per consentire all'EPPO l'iscrizione autonoma ovvero l'avocazione.

Ciò premesso, il Procuratore della Repubblica, come peraltro anticipato nel corso della riunione dell'ufficio svoltasi in data 27 settembre 2011, assume l'incarico di punto di contatto volto a facilitare il continuo, complesso ed articolato canale informativo volto al necessario coordinamento con l'EPPO, per la gestione, la tenuta e l'aggiornamento dei flussi con i PED, in particolare per quanto attiene alle iscrizioni delle notizie di reato nonché al previsto potere di avocazione.

L'AGGIORNAMENTO NORMATIVO E GIURISPRUDENZIALE. L'UFFICIO STUDI

Con la risoluzione sui tirocini formativi presso gli uffici giudiziari adottata dal C.S.M. con delibera plenaria del 29.4.2014 è stata espressamente ritenuta l'auspicabilità della previsione, nel provvedimento recante i criteri organizzativi dell'ufficio, di un "ufficio studi", coordinato da un magistrato, cui assegnare anche gli eventuali partecipanti allo svolgimento di tirocini formativi da parte di laureati in giurisprudenza presso gli uffici giudiziari in affiancamento a magistrati, *ex art. 73 d.l. 21 giugno 2013, n° 69, conv. in legge 9 agosto 2013, n° 98, e succ. modif.*

Ciò detto la dott.ssa Sara Morri e la dott.ssa Francesca Urbani vengono, con il loro consenso, confermate nell'incarico di curare l'aggiornamento normativo e giurisprudenziale nell'interesse dell'Ufficio.

Il coordinamento dell'ufficio studi è affidato al Procuratore aggiunto.

IL SITO WEB

Nel segno della semplificazione dei rapporti con il pubblico va ricordata la creazione del sito internet della Procura.

Tale sito, realizzato conformemente alle indicazioni ed agli standard ministeriali - [fissati con la circolare del Ministero della Giustizia - DOG - 7 maggio 2004 - prot. n° 6515/04 Uff. Sist. Com/GL – "*Siti Internet degli uffici giudiziari. Indicazioni sui requisiti minimi e inserimento nel sito giustizia.it*"] -, contiene:

- ✓ informazioni di ordine generale sulla struttura e sulla organizzazione dell'Ufficio, di utilità per tutti coloro che hanno necessità di entrare in contatto con gli uffici giudiziari (ubicazione degli uffici, orari, competenza territoriale, contatti telefonici e telematici, i magistrati e l'organizzazione amministrativa, la Sezione di P.g.);
- ✓ informazioni sui gruppi di lavoro specializzati;
- ✓ informazioni sui servizi per i cittadini, con particolare riguardo alla possibilità di richiedere *online* alcuni certificati (penali, civili, dei carichi pendenti, di chiusa inchiesta), con indicazioni circa la procedura per le relative richieste;
- ✓ informazioni per i testimoni, sul patrocinio a spese dello Stato, sulle autocertificazioni;
- *link* agli indirizzi web locali.

Nell'ambito del progetto "*Diffusione di best practices negli Uffici Giudiziari italiani*", cui questa Procura ha aderito, si è previsto, peraltro, il miglioramento del sito web istituzionale, con il rilascio di una nuova e più funzionale versione.

LA POLIZIA GIUDIZIARIA

La Sezione di Polizia Giudiziaria

La Sezione di Polizia giudiziaria della Procura è suddivisa in quattro Aliquote (Polizia di Stato, Carabinieri, Guardia di Finanza, Corpo Forestale della Regione Siciliana).

A supporto dell'attività dell'Ufficio opera, inoltre, personale della Polizia Municipale e della Capitaneria di Porto, distaccato per particolari esigenze logistiche ovvero di specializzazione.

Gli Ufficiali ed Agenti di Polizia giudiziaria che fanno parte della Sezione svolgono per i magistrati della Procura tutte le attività di volta in volta loro delegate, fornendo un contributo quotidiano ed essenziale, svolgendo le attività di indagine delegate dal P.M. *ex art.* 370 c.p.p. e raccordandosi con le altre forze di Polizia che conducono le investigazioni.

Ha fin qui dato proficui risultati l'assegnazione di ufficiali di P.g. ai Sostituti procuratori, che ha permesso di rendere più celere lo svolgimento dell'attività investigativa attraverso una più stretta collaborazione con la quotidiana attività dell'Ufficio.

In atto, la situazione della Sezione di Polizia giudiziaria presso la Procura di Trapani, dal punto di vista dell'organico, è la seguente:

ALIQUOTA	ORGANICO	VACANTI	PRESENZE EFFETTIVE
CARABINIERI	14	0	14
POLIZIA DI STATO	11	0	11
GUARDIA DI FINANZA	5	1	4
CORPO FORESTALE DELLA REGIONE SICILIANA	5	4	1

CARABINIERI

Responsabile: Luogotenente C.S. Gino Di Sclafani

POLIZIA DI STATO

Responsabile: Sostituto Commissario Coordinatore Giuseppe Culcasi

GUARDIA DI FINANZA

Responsabile: Luogotenente C.S. Francesco Bertolino

CORPO FORESTALE DELLA REGIONE SICILIANA

Responsabile: assistente capo Mancuso Francesco

Al fine di una corretto e razionale esercizio del potere di delega si procederà ad una periodica verifica dell'attività svolta dalle singole Aliquote. I rispettivi Dirigenti redigeranno pertanto ogni sei mesi una relazione riguardante il numero delle deleghe pendenti ed esitate con un dettagliato elenco dell'attività svolta nel periodo in riferimento.

§ Rapporti con la Polizia Giudiziaria

Il legislatore, nel declinare lo statuto dell'ufficio del Pubblico Ministero, ha espressamente riservato al Procuratore della Repubblica il potere di determinare i criteri generali ai quali i magistrati dell'ufficio devono attenersi nell'impiego della polizia giudiziaria, in particolare *per l'impostazione delle indagini in relazione a settori omogenei di procedimenti*.

Muovendo dunque dalla necessità di programmare linee di intervento generali, volte ad assicurare l'efficienza dell'attività dell'ufficio, l'art. 4 del D.L.vo n.106/06 prevede che il Procuratore della Repubblica detti le opportune linee-guida atte a garantire che, sin dalla fase iniziale, le attività finalizzate all'acquisizione delle fonti della prova vengano svolte, nel pieno rispetto dei diritti della persona indagata, mediante un'azione costantemente coordinata delle forze di polizia, prevenendo duplicazioni e sovrapposizioni ed ottimizzando l'utilizzo delle risorse umane e materiali disponibili.

A tal fine verranno organizzati periodici incontri con i rappresentanti delle forze di polizia operanti nel territorio volti a concertare linee generali di indirizzo alle quali i vari organi di P.G. dovranno in futuro opportunamente attenersi nell'acquisizione delle notizie di reato, nello svolgimento dell'attività di indagine oltre che nella redazione e trasmissione degli atti da inviare all'Ufficio.

Ciò premesso, si reputa opportuno inserire nel presente progetto organizzativo, come peraltro espressamente previsto anche dall'art. 7.4 lett. J) dalla circolare del C.S.M. n. 20457 del 16 novembre 2017 più volte citata, avente ad oggetto l'organizzazione degli uffici di Procura, le seguenti direttive, peraltro in gran parte frutto di esperienze sedimentatesi nel corso degli anni al punto da costituire già prassi consolidate all'interno dell'ufficio:

- La scelta della forza di polizia cui delegare le indagini privilegerà tendenzialmente l'organo di P.G. che ebbe a redigere l'originaria informativa di reato, ferma restando, in linea generale, l'opportunità di demandare ai principali organismi investigativi territoriali (Squadra Mobile, Reparti Investigativi dei CC, G.I.C.O. e reparti provinciali della G.d.F.) le indagini che rivelino aspetti di maggiore complessità (per la particolare pericolosità dei soggetti coinvolti, la oggettiva rilevanza dei fatti per cui si procede e l'allarme sociale generato, il collegamenti con fatti di criminalità organizzata o con indagini già avviate dai predetti organismi);

Le indagini riguardanti reati riconducibili a specifici settori investigativi (finanziario, ambiente, edilizia, lavoro, fallimentare, salute, beni archeologici, c.d. *cyber-crime*, infortunistica stradale ecc.) verranno, di regola, delegate agli organi di P.G. specializzati nello svolgimento delle indagini nei settori di rispettiva competenza (Guardia di Finanza, Polizia Postale, Polizia Stradale, Nucleo T.P.C. dei CC, N.O.E., N.A.S., presidi specializzati operanti presso la Sezione di P.G).

Specifiche ragioni che consiglino di derogare ai criteri sopra elencati verranno opportunamente valutate con il Procuratore della Repubblica o con il Procuratore Aggiunto;

- Le deleghe di indagine verranno redatte avendo cura di sottolineare eventuali ragioni di urgenza (ad esempio, nei casi di sequestro di un bene custodito presso terzi, con conseguenti oneri di spese di custodia a carico dell'Erario e/o la necessità restituire sollecitamente il bene all'avente diritto). L'eventuale termine, ove inserito, sarà ovviamente compatibile con la complessità degli accertamenti richiesti per lo svolgimento dell'attività richiesta;

- Ove si sia proceduto al sequestro di corpi di reato o di cose pertinenti al reato suscettibili di analisi o di valutazione tecnica (stupefacenti, vetture, materiale biologico, alimenti ecc.) si procederà ad attivare con urgenza le necessarie attività tecniche delegandole preferibilmente ai competenti organismi operanti all'interno delle singole Forze di Polizia (R.I.S, Polizia Scientifica);
- Si eviterà in ogni caso di indirizzare deleghe di indagini alle Sezioni di polizia giudiziaria operanti presso altri Tribunali. La collaborazione di tali organi di polizia potrà eventualmente essere sollecitata direttamente dall'organo delegato allo svolgimento delle indagini, mediante l'esercizio del potere di subdelega (ove espressamente conferito all'atto del rilascio della delega);
- Ove il procedimento risultasse co-assegnato a due o più magistrati, i singoli Sostituti procederanno a coordinarsi tra loro al fine di elaborare univoci indirizzi investigativi, così che la gestione delle indagini e le direttive impartite alla P.G. siano il frutto di una effettiva ragionata valutazione delle rispettive proposte. Eventuali ragioni di contrasto o divergenze nella conduzione delle indagini e nei rapporti con la P.G. verranno immediatamente rappresentate al Procuratore della Repubblica o al Procuratore Aggiunto ove le indagini riguardino settori specialistici da lui coordinati;
- I Sostituti procuratori, assunta la direzione delle indagini verificheranno di volta in volta che la Polizia giudiziaria, una volta instaurato il primo contatto con la vittima di un reato, assolva puntualmente gli oneri informativi previsti dall'art. 90 bis c.p.p. (come recentemente modificato dalla L. n.103/17), ponendo particolare cura nel fornire ogni adeguato ragguaglio alle parti offese che si trovino in condizione di particolare vulnerabilità. Nel caso in cui la persona indagata proceda poi alla elezione di domicilio presso il difensore di ufficio, la P.G., ai sensi dell'art 162 c.p.p., dovrà procedere ad acquisire l'eventuale consenso di quest'ultimo alla domiciliazione presso il suo studio, dandone atto nello stesso verbale di elezione di domicilio ovvero in separato atto, specificando le modalità attraverso le quali il professionista risulti essere stato contattato ed aver accettato o rifiutato la domiciliazione.

Naturalmente, ove il difensore di ufficio rifiutasse la domiciliazione, la P.G. dovrà contattare nuovamente l'indagato per formalizzare la dichiarazione e/o elezione di domicilio, risultando priva di effetto la dichiarazione intervenuta precedentemente;

Nel caso in cui si proceda a carico di cittadino non radicato nel territorio italiano, oltre a procedere alla sua compiuta identificazione (ove necessario mediante segnalazione foto-dattiloscopica) ed all'elezione di domicilio, ove possibile in Italia, la P.G. dovrà accertare se questi comprenda e parli la lingua italiana, specificando, in caso negativo, la madrelingua (e/o altre lingue da questi eventualmente conosciute), fornendo altresì ogni utile informazione utile al suo futuro rintraccio.

A tal riguardo, alla luce delle recenti modifiche apportate dalla L. n. 134/21 **agli artt. 66 c.p.p., 349 c.p.p. 431 c.p.p. e 110 disp.att. c.p.p.** , miranti a garantire una completa identificazione di alcune categorie di persone indagate (apolidi, persone della quali è ignota la cittadinanza, cittadini di uno Stato non appartenente all'Unione europea, cittadini dell'Unione europea privi del codice fiscale, cittadini dell'Unione europea attualmente o in passato titolari anche della cittadinanza di uno Stato non appartenente all'Unione europea), il RE.GE e le segreterie dei sostituti procuratori avranno cura di richiedere alla p.g., ove necessario, una copia del cartellino foto dattiloscopico da acquisire agli atti del fascicolo, annotando altresì il codice univoco identificativo della persona indagata nel registro di cui all'articolo 335 del codice di rito.

- Verranno dettate le opportune prescrizioni affinché i competenti organi di P.G. provvedano ad assolvere gli oneri di informazione previsti dagli artt. 293, 386 e 387 bis c.p.p. in sede di esecuzione di ordinanza cautelare, arresto in flagranza di reato e fermo di indiziati di delitto, nonché dall'art. 12 della L. n. 69/05 in tema di esecuzione di mandato di arresto europeo;
- Nel caso in cui cittadini stranieri non residenti in Italia assumano la qualità di parti offese o di persone informate sui fatti, le informative di P.G. dovranno contenere ogni informazione utile a consentire il loro rintraccio. Ove la presenza di costoro nel territorio risulti legata a ragioni occasionali (familiari, turismo ecc.) le forze di polizia dovranno darne tempestiva segnalazione al P.M. affinché questi possa assumere per tempo le determinazioni di competenza ed, eventualmente, avanzare richiesta di incidente probatorio;
- Nei procedimenti aventi ad oggetto reati commessi con violenza o minaccia in danno di donne, persone minori o di soggetti in condizione di particolare vulnerabilità l'attività di indagine si conformerà alle linee guida dettate con circolare interna emanata a seguito dell'approvazione della L. n. 69/19, contenente come è noto disposizioni, di natura sostanziale e processuale, in materia di tutela delle vittime di violenza domestica e di genere (c.d. codice rosso);

Verranno indirizzate alle Forze dell'Ordine puntuali raccomandazioni affinché l'escussione di tali soggetti, ove delegata, avvenga in ambienti adeguati, in considerazione dello stato di fragilità psicologica in cui versa la vittima, alla presenza di esperto nominato dal P.M., e con l'ausilio di personale qualificato in grado di fornire adeguato supporto e ogni utile informazione sulla rete di servizi preposti al percorso di aiuto ed assistenza;

- Per quanto attiene alla trasmissione degli elenchi mensili previsti dall'art. 107 bis disp. att. c.p.p., contenenti le denunce contro ignoti, si richiama quanto già evidenziato in precedente paragrafo;
- Le informative redatte a conclusione delle indagini dovranno contenere, tra l'altro, l'elenco dei nominativi del personale di P.G. che ebbe ad effettuare le indagini, ciò al fine di facilitare, in caso di esercizio dell'azione penale, la redazione della lista testi;

Puntuali raccomandazioni verranno impartite dai Sostituti affinché il personale di p.g. che ebbe a svolgere le indagini, una volta chiamato a deporre in sede dibattimentale, sia posto in grado di fornire agevolmente il proprio contributo di conoscenza su fatti spesso risalenti nel tempo. A tal fine gli uffici di segreteria potranno mettere a loro disposizione gli atti di indagine per l'opportuna consultazione, autorizzandone l'estrazione di copie da utilizzare, in ausilio alla memoria, anche nel corso della deposizione (previa autorizzazione del giudice ex art 499 c.p.p.);

I Sostituti procuratori riferiranno al Procuratore della Repubblica (o al Procuratore Aggiunto) in merito ad eventuali casi di violazioni delle direttive impartite alla P.G., al puntuale e corretto esito delle deleghe di indagine conferite, avendo cura di segnalare inadempimenti e ritardi significativi registrati nella attività di definizione delle stesse – in particolare in caso di mancato rispetto di un termine perentorio apposto a tutela del rispetto dei criteri di priorità ovvero contingenti ragioni di urgenza - registratisi nonostante i solleciti inviati.

RAPPORTI CON LA STAMPA

Il decreto legislativo n.188/2021, recante “*disposizioni per il compiuto adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni della direttiva (UE) 2016/343 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, sul rafforzamento di alcuni aspetti della presunzione di innocenza e del diritto di presenziare al processo nei procedimenti penali*” ha modificato il testo degli artt.5 e 6 del d. lgs. N.106/2006, afferenti la disciplina delle comunicazioni da parte degli uffici di Procura delle informazioni sui procedimenti penali.

Il legislatore delegato è intervenuto vietando da un lato a tutte le autorità pubbliche di rilasciare dichiarazioni “sulla colpevolezza delle persone sottoposte a procedimento penale” (fatti salvi le decisioni del giudice in merito alla responsabilità penale dell'imputato e gli atti del pubblico ministero volti a dimostrarne la responsabilità),¹⁴ modificando dall'altro il contenuto degli artt. 5 e 6 del d. lgs. n. 106/2006, dettando dall'altro, a tutela della presunzione di innocenza delle persone sottoposte a procedimento penale, alcune disposizioni volte a regolare i rapporti tra gli uffici requirenti e gli organi di informazione.¹⁵

¹⁴ **Art. 2 del D. Lgs. n. 188/21:** 1. *È fatto divieto alle autorità pubbliche di indicare pubblicamente come colpevole la persona sottoposta a indagini o l'imputato fino a quando la colpevolezza non è stata accertata con sentenza o decreto penale di condanna irrevocabili.*

2. *In caso di violazione del divieto di cui al comma 1, ferma l'applicazione delle eventuali sanzioni penali e disciplinari, nonché l'obbligo di risarcimento del danno, l'interessato ha diritto di richiedere all'autorità pubblica la rettifica della dichiarazione resa.”*

I commi 3, 4 e 5 disciplinano il diritto di rettifica dell'interessato verso l'autorità pubblica.

¹⁵ **Art. 5. DLgs. N. 106/06 (nuova formulazione): Rapporti con gli organi di informazione** (le parti in grassetto e/o fra parentesi devono intendersi le aggiunte operate dal citato decreto legislativo 8 novembre 2021, n.188):

1. Il Procuratore della Repubblica mantiene personalmente, ovvero tramite un magistrato dell'ufficio appositamente delegato, i rapporti con gli organi di informazione ***(esclusivamente tramite comunicati ufficiali oppure, nei casi di particolare rilevanza pubblica dei fatti, tramite conferenze stampa. La determinazione di procedere a conferenza stampa è assunta con atto motivato in ordine alle specifiche ragioni di pubblico interesse che la giustificano).***

2. Ogni informazione inerente alle attività della Procura della Repubblica deve essere fornita attribuendola in modo impersonale all'ufficio ed escludendo ogni riferimento ai magistrati assegnatari del procedimento.

2-bis. La diffusione di informazioni sui procedimenti penali è consentita solo quando è strettamente necessaria per la prosecuzione delle indagini o ricorrono altre specifiche ragioni di interesse pubblico. Le informazioni sui procedimenti in corso sono fornite in modo da chiarire la fase in cui il procedimento pende e da assicurare, in ogni caso, il diritto della persona sottoposta a indagini e dell'imputato a non essere indicati come colpevoli fino a quando la colpevolezza non è stata accertata con sentenza o decreto penale di condanna irrevocabili.

3. È fatto divieto ai magistrati della procura della Repubblica di rilasciare dichiarazioni o fornire notizie agli organi di informazione circa l'attività giudiziaria dell'ufficio.

3-bis. Nei casi di cui al comma 2-bis, il procuratore della Repubblica può autorizzare gli ufficiali di polizia giudiziaria a fornire, tramite comunicati ufficiali oppure tramite conferenze stampa, informazioni sugli atti di indagine compiuti o ai quali hanno partecipato. L'autorizzazione è rilasciata con atto motivato in ordine alle specifiche ragioni di pubblico interesse che la giustificano. Si applicano le disposizioni di cui ai commi 2-bis e 3. 3-ter. Nei comunicati e nelle conferenze stampa di cui ai commi 1 e 3-bis è fatto divieto di assegnare ai procedimenti pendenti denominazioni lesive della presunzione di innocenza).

4. Il procuratore della Repubblica ha l'obbligo di segnalare al consiglio giudiziario, per l'esercizio del potere di vigilanza e di sollecitazione dell'azione disciplinare, le condotte dei magistrati del suo ufficio che siano in contrasto

Sul punto va osservato come i rapporti tra la magistratura e gli organi di informazione fossero già stati oggetto di attenta valutazione da parte del C.S.M. che con delibera n. prot. 12411 del 13.07.2018 aveva elaborato alcune linee guida, tutt'oggi attuali, volte a definire prassi virtuose, alle quali questo ufficio si era prontamente attenuto, recependole nel progetto organizzativo oggi in vigore, coniugando valori fondamentali correlati alla libertà di informazione ed all'esercizio del diritto di cronaca, quali "la trasparenza" e "la comprensibilità" dell'azione giudiziaria, con quelli del segreto delle indagini e, più in generale, con il diritto alla riservatezza e con la presunzione di innocenza delle persone oggetto di indagini.

Il Progetto organizzativo in vigore infatti, oltre ad individuare nel Procuratore della Repubblica il soggetto deputato a mantenere i rapporti con gli organi di informazione, circoscrive casi, modalità e limiti delle comunicazioni onde garantire un'informazione misurata ed obiettiva, facendo espresso divieto ai magistrati di fornire, fuori dei casi tassativamente previsti *"notizie agli organi di informazione circa le specifiche attività giudiziarie svolte dall'Ufficio."*

Va osservato come le scelte operate dal Legislatore, a tutela del principio costituzionale della "presunzione di innocenza", abbiano imposto e reso immediatamente operativi specifici limiti nei rapporti tra i mass media e le Procure della Repubblica.

Innanzitutto si prevede che il Procuratore della Repubblica mantenga personalmente, ovvero mediante un magistrato delegato - individuato nel Procuratore della Repubblica Aggiunto, ove a ciò appositamente delegato - i rapporti con gli organi di informazione "esclusivamente tramite comunicati ufficiali" oppure, nei casi "di particolare rilevanza pubblica dei fatti", tramite conferenza stampa.

Affinchè poi l'informazione fornita all'opinione pubblica possa definirsi corretta, rispettosa della presunzione di innocenza e dei diritti delle persone indagate (o comunque coinvolte nel procedimento penale), senza indulgere in dannose manifestazioni di esaltazione dell'attività svolta, dovranno essere rispettati i seguenti principi:

- la diffusione delle informazioni dovrà avvenire da parte del Procuratore della Repubblica;
- dovranno sussistere specifiche ragioni di interesse pubblico che rendano necessaria la diffusione delle informazioni agli organi di informazione, ovvero ragioni che ne rendano necessaria la diffusione per la prosecuzione delle indagini;
- la comunicazione delle informazioni dovrà svolgersi attraverso specifiche modalità: conferenze stampa o comunicati stampa. Tali modalità verranno seguite anche dalla polizia giudiziaria, ove autorizzata dal Procuratore della Repubblica, in presenza di specifiche ragioni di pubblico interesse;
- nelle comunicazioni agli organi di informazione andrà garantita l'uniformità di trattamento;
- nelle forme della comunicazione andrà garantita l'impersonalità dell'ufficio, con esclusione di qualsiasi riferimento ai magistrati titolari del procedimento o ai nominativi degli ufficiali di p.g.; nel rispetto tassativo del limite della continenza è fatto divieto di utilizzare affermazioni enfatiche o comunque di ricorrere a modalità di comunicazione lesive della presunzione d'innocenza;

Declinati i principi a fondamento della novella legislativa, si osserva come lo stesso Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Palermo, all'esito di un incontro svoltosi alla presenza di tutti i Procuratori della Repubblica del Distretto, con nota trasmessa in data 14 dicembre u.s. abbia ritenuto opportuno, stante la delicatezza della

materia, adottare specifiche direttive attuative delle novità normative contenute nel D Lgs. n. 188/21.¹⁶

Tanto premesso, le comunicazioni relative ai procedimenti pendenti verranno diffuse, in quanto ciò risulti compatibile con le esigenze di segretezza delle indagini, nei soli casi in cui ricorrano specifiche ragioni di interesse da parte dell'opinione pubblica alla conoscenza dei fatti oggetto di indagine, ovvero nelle ipotesi in cui ciò risulti strettamente necessario per la prosecuzione delle indagini. In tale ultimo caso, che prevede un'ampia gamma di ipotesi (ad es. necessità di prevenire pericoli per la pubblica incolumità, di sollecitare la collaborazione di terzi informati sui fatti-reato per i quali si procede o di verificare la reazione di persone sottoposte ad indagine) la valutazione, da effettuare bilanciando i concreti interessi in gioco, verrà opportunamente condivisa dal Procuratore della Repubblica con il magistrato titolare delle indagini e con il Procuratore Aggiunto, nel caso in cui il reato per cui si proceda sia riconducibile ad uno dei gruppi di lavoro coordinati da quest'ultimo.

La diffusione avverrà tramite comunicati stampa ovvero, in casi eccezionali, avuto riguardo alla **specificità rilevanza pubblica dei fatti collegata all'importanza ed alla caratteristica peculiare dell'evento da illustrare**, tramite apposita conferenza stampa, previa determinazione assunta dal Procuratore della Repubblica con decreto motivato.

L'esposizione avrà ad oggetto i dati investigativi emersi non coperti da segreto e l'eventuale illustrazione, se utile, delle questioni giuridiche affrontate con osservanza delle regole di equilibrio, evitando, anche a seguito di specifiche domande rivolte, ogni accenno a fatti e persone estranei all'oggetto della comunicazione.

Le attività di indagine verranno attribuite in modo impersonale all'ufficio requirente, escludendo, come già anticipato, ogni riferimento ai magistrati assegnatari del procedimento o a coloro che hanno svolto le indagini, facendo inoltre esplicito riferimento alla fase in cui il procedimento pende, così da **assicurare, in ogni caso, la completezza e l'obiettività dell'informazione e dunque "il diritto della persona sottoposta alle indagini e dell'imputato a non essere indicati come colpevoli fino a quando la colpevolezza non sia stata accertata con sentenza o decreto penale di condanna irrevocabili"**.

Nel contempo verrà accuratamente salvaguardata, tanto nella stesura di comunicati stampa quanto nel corso delle conferenze stampa, la dignità e la riservatezza di tutte le persone a qualunque titolo coinvolte nelle indagini, evitando, nella rappresentazione dei fatti, l'improprio utilizzo di affermazioni ridondanti ed autocelebrative o l'enfaticizzazione di particolari aspetti dell'indagine (tramite, ad esempio, l'ingiustificata comunicazione di dati sensibili o l'attribuzione di anomale denominazioni ai procedimenti pendenti) comunque lesivi della presunzione di innocenza.

In ogni caso, onde garantire trasparenza ed uniformità di trattamento tra gli organi di informazione, il comunicato stampa verrà trasmesso alle agenzie di stampa nazionali e locali ed ai mezzi di informazione noti all'ufficio.

Stessa procedura verrà seguita in occasione della organizzazione di conferenze stampa. Tutti i comunicati stampa (sia quelli del Procuratore della Repubblica che quelli degli emessi dalle forze di polizia previa autorizzazione del Procuratore della Repubblica), saranno protocollati e custoditi presso la Segreteria del Procuratore.

I comunicati stampa stilati dal Procuratore della Repubblica saranno inoltre pubblicati sul sito web istituzionale, in una sezione appositamente dedicata, in modo da essere consultabili da chiunque vi abbia interesse.

¹⁶ Nota n. 3516 del 14 dicembre 2021, allegata alla presente proposta.

Gli ufficiali di polizia giudiziaria che hanno svolto le indagini, qualora ritengano necessario fornire, tramite la diffusione di un comunicato ufficiale o l'organizzazione di una conferenza stampa, informazioni "sugli atti di indagine compiuti o ai quali hanno partecipato" (e ciò vale tanto per le attività **compiute di iniziativa**, quanto per quelle in esecuzione di delega da parte di quest'Ufficio di Procura) potranno predisporre la relativa richiesta indirizzandola al Procuratore della Repubblica, allegando una bozza di comunicato, stilato in conformità ai principi indicati dall'art. 5 del D.Lgs. n. 188/01 già richiamato.

Il Procuratore della Repubblica, ricorrendo i requisiti sopra indicati, rilascerà apposita autorizzazione dando atto, con atto motivato, della sussistenza delle specifiche ragioni che legittimano il ricorso a tali forme di comunicazione.

La conferenza stampa, ove autorizzata, si svolgerà nel puntuale rispetto dei limiti sopra delineati, curando, in particolare, il limite della continenza, dell'obiettività e dell'essenzialità dell'informazione onde garantire in ogni caso la tutela della presunzione di innocenza della persona sottoposta ad indagini ed il diritto alla riservatezza dei terzi non indagati.

GLI OBIETTIVI

Il D. Lgs. n. 106/06 e la circolare del C.S.M. sull'organizzazione delle procure già richiamata fissano gli obiettivi cui deve imprescindibilmente tendere l'azione giudiziaria degli Uffici di Procura, allo scopo di garantire, in particolare, la ragionevole durata del processo ed il corretto, puntuale e uniforme esercizio dell'azione penale alla luce del principio costituzionale del giusto processo, il tutto tramite un razionale impiego della polizia giudiziaria delle risorse finanziarie e tecnologiche (artt. 1 e 4 d. lgs. 106/2006, 3 Circolare CSM del 17.11.2017, come modificata, da ultimo, con delibera CSM del 16.12.2020).

Con riguardo agli obiettivi di natura giudiziaria si precisa quanto segue.

1. ragionevole durata del processo.

Verrà compiuta un'attenta, costante e particolareggiata analisi dei flussi e delle pendenze dei procedimenti (come del resto fin qui sempre avvenuto, ivi compreso, per esempio, il caso relativo all'adozione dei provvedimenti concernenti la redistribuzione di processi e di procedimenti, mediante riassegnazione di un certo numero degli stessi, a seguito di trasferimento temporanei o collocamento fuori ruolo di magistrati), se del caso avvalendosi anche della Commissione Flussi presso il Consiglio giudiziario.

Nel rispetto assoluto del principio di obbligatorietà dell'azione penale, verranno individuati dei criteri di priorità nella trattazione dei procedimenti, provvedendo, laddove occorra, alle necessarie interlocuzioni con il Presidente del Tribunale per i profili organizzativi attinenti alle varie fasi procedurali.

2. Corretto, puntuale ed uniforme esercizio dell'azione penale nel rispetto delle norme sul giusto processo.

Verrà assicurata la più equa e funzionale distribuzione degli affari tra i magistrati dell'Ufficio, anche all'interno dei gruppi di lavoro specializzati già esistenti, compatibilmente con le dimensioni di questa Procura della Repubblica.

Il coordinamento di ciascun gruppo di lavoro, volto ad assicurare il proficuo scambio di informazioni e di esperienze ed a favorire l'omogeneità degli indirizzi, anche attraverso l'eventuale elaborazione di protocolli di indagine, sarà svolto dal Procuratore della Repubblica e, per quanto riguarda i settori di sua competenza, dal Procuratore Aggiunto.

Solo in assenza del Procuratore Aggiunto, ovvero nei casi in cui non sia possibile per specifiche ed obiettive ragioni, affidare a quest'ultimo il coordinamento di un gruppo e ciò appaia nel contempo indispensabile per il buon funzionamento dell'ufficio, il Procuratore della Repubblica potrà, ricorrendo a specifiche ragioni organizzative espressamente individuate, assegnare le funzioni di coordinatore, per un periodo non superiore a due anni, ad un Sostituto procuratore che possieda comprovata esperienza nel settore, mediante atto motivato e previo interpello tra tutti i Sostituti.

I Sostituti saranno assegnati ai gruppi di lavoro secondo procedure trasparenti, valorizzando le specifiche attitudini dei medesimi e perseguendo l'obiettivo di garantire la loro completa formazione professionale. Ciò sarà reso possibile anche dalla eventuale rotazione periodica dei Sostituti, in modo da assicurare l'acquisizione di una professionalità comune a tutti i magistrati dell'ufficio, modulando i tempi della rotazione sulla base delle esigenze di funzionalità dell'ufficio.

Verrà garantito lo svolgimento di riunioni periodiche - con cadenza di regola mensile - tra i magistrati dell'Ufficio e tra i singoli gruppi di lavoro, anche al fine di:

- assicurare lo scambio di informazioni sulle esperienze giurisprudenziali e le innovazioni legislative, assicurando in tal modo uniformità di indirizzo nella valutazione dei provvedimenti emessi dai giudici e nella conduzione delle indagini;
- elaborare metodologie di intervento nei vari settori e verificare complessivamente l'andamento del servizio.

Si procederà inoltre ad estendere l'attività di collaborazione dei Vice-procuratori onorari all'ufficio del Procuratore della Repubblica anche oltre la partecipazione alle udienze, nel rispetto dei limiti posti dalle norme dell'Ordinamento giudiziario e dalle direttive consiliari.

Si perseguirà lo scopo della riduzione dell'arretrato (in sè non particolarmente rilevante), a cominciare dai fascicoli di più risalente iscrizione, e del celere smaltimento dei fascicoli sopravvenuti.

Sul punto si osserva come l'analisi dei flussi di lavoro dell'ultimo triennio denoti risultati estremamente soddisfacenti, con costante aumento dei fascicoli definiti rispetto a quelli sopravvenuti, il tutto malgrado il periodo legato alla emergenza pandemica che ha, come noto, determinato inevitabili disagi e negative ripercussioni nello svolgimento dell'attività di polizia giudiziaria oltre che dei servizi amministrativi.

FLUSSI DI LAVORO ¹⁷

Mod. 21 – noti			
Movimento	Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021*
Pendenti inizio anno	3685	3751	3079
Sopravvenuti	4116	4189	4138
Esauriti	4050	4557	4469
Pendenti a fine anno	3751	3383	2748
Mod. 21-bis			
Movimento	Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021*
Pendenti inizio anno	262	270	214
Sopravvenuti	560	550	582
Esauriti	552	468	611
Pendenti a fine anno	270	352	185
Mod. 44 – Ignoti			
Movimento	Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021*
Pendenti inizio anno	2240	2384	1023
Sopravvenuti	6177	4836	3925
Esauriti	6033	5075	4128
Pendenti a fine anno	2384	2145	820

¹⁷ Le incongruenze che si riscontrano tra il numero di fascicoli pendenti al 31.12.2020 e quello al 01.01.2021, devono essere attribuite alla ponderosa attività di revisione ed eliminazione delle false pendenze sul S.I.C.P., realizzata nella primavera del 2021 a seguito di ispezione ordinaria dell'attività d'ufficio.

Mod. 45 – Fatti non costituenti reato			
Movimento	Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021*
Pendenti inizio anno	769	678	491
Sopravvenuti	1744	1693	1640
Esauriti	1835	1872	1829
Pendenti a fine anno	678	499	302

Va rilevato che anche le pendenze ultra triennali sono negli ultimi tempi diminuite in modo assai significativo: nel periodo 1.1.2020-31.12.2021 sono stati definiti n. 638 fascicoli mod. 21 e n. 178 a mod 44 iscritti entro il 2018.

La definizione dei fascicoli più risalenti nel tempo resta in ogni caso uno degli obiettivi da raggiungere in tempi brevi da parte di questo Ufficio.

3. I vari settori di intervento

Con riferimento ai vari settori di intervento, il primo obiettivo, peraltro già raggiunto nel corso del primo anno di attuazione del presente progetto, è individuabile nel definire un modulo organizzativo che garantisca il tempestivo e qualificato intervento dell'ufficio, in linea con quanto previsto dalla legge n. 69/19 (in materia di reati in danno di soggetti "vulnerabili", c.d. codice rosso), in particolare con l'intensificarsi dell'attività cautelare per i più gravi delitti in danno di persone minori o in situazione di minorata difesa.

A tal proposito va rilevato come i magistrati del gruppo "fasce deboli" svolgano con prontezza e celerità le indagini urgenti e avanzino con estrema tempestività richieste di misure cautelari personali (la maggior parte delle quali per i reati di "stalking" e maltrattamenti): nel periodo 1.1.2020/31.12.2021 sono state richieste 75 misure cautelari personali detentive (custodia in carcere o arresti domiciliari) e 96 interdittive (divieto di avvicinamento alla p.o.).

Altissima è anche la percentuale di definizione dei fascicoli relativi ai reati in danno delle così dette fasce deboli; nel periodo 1.1.2020/31.12.2021 sono sopravvenuti 748 procedimenti e ne sono stati esauriti 764.

Stante le peculiari competenze attribuite al gruppo "fasce deboli" nella materia civile, con specifico riguardo alla tutela dei soggetti minori, incapaci e soggetti destinatari di amministrazione di sostegno, si reputa opportuno intensificare le interlocuzioni con la Presidenza del Tribunale onde garantire, anche mediante la stipula di un apposito protocollo, da un lato la tempestiva trasmissione al giudice civile delle comunicazioni riguardanti i soggetti minori (così dando puntuale esecuzione a quanto previsto dall'art. 64 disp. att. c.p.p.), dall'altro l'efficacia dell'intervento dell'ufficio del P.M. a tutela delle categorie di soggetti particolarmente deboli e vulnerabili sopra indicate.

Ulteriore obiettivo prioritario è quello del contrasto alla criminalità dei c.d. "colletti bianchi" e, più in generale, la repressione delle condotte lesive degli interessi della P.A..

Proprio a tal fine è stato di recente istituito il gruppo di lavoro "Pubblica Amministrazione".

Particolare cura verrà rivolta alla verifica dei fenomeni legati al notevole incremento della spesa sanitaria finalizzata al contrasto al fenomeno epidemiologico in atto che, come noto, ha aumentato esponenzialmente le possibilità di illecito arricchimento di mediatori e fornitori, spesso grazie alla complicità interessata di taluni amministratori pubblici.

Analoga attenzione verrà indirizzata allo speculare fenomeno delle frodi finalizzate alla concessione di fondi pubblici stanziati per riparare alla crisi generata dall'emergenza epidemiologica, attuate attraverso vari artifici contabili, false fatturazioni, false attestazioni etc., nonché all'attività delle imprese sorte per offrire servizi legati alla pandemia (quali sanificazioni, fornitura di mascherine, etc.) senza rispettare gli standards di sicurezza e qualitativi richiesti dalla legge.

Rimangono obiettivi strettamente collegati l'intensificazione delle indagini in materia di criminalità economica-finanziaria e riciclaggio. Si è infatti accertato che, specie in un circondario connotato da un'economia oggi sostanzialmente depressa e da un tasso di disoccupazione elevatissimo (ulteriormente aumentato in seguito alla emergenza epidemiologica), la gestione di risorse economiche, sia pubbliche che private, così come le forme di avvio al lavoro, diventano spesso occasione per la commissione di gravi reati (quali quelli di cui all'art. 603 bis c.p.), che, sfruttando la grave crisi occupazionale ed i bisogni primari di persone prive di stabile occupazione, finiscono col gravare ulteriormente sulle fasce più deboli della società.

L'aggressione dei patrimoni di origine illecita, quindi, oltre che doverosa, è necessaria per far venir meno l'utilità di tali odiosi reati e "svuotare" le casse di tali forme di criminalità.

L'allarme derivante dal numero di discariche abusive rilevate oltre che dagli accertati casi di inquinamento del suolo e delle acque, spesso connessi all'abusivismo edilizio ed aggravati dall'inadeguatezza dei controlli disposti sul territorio, dal mancato censimento di attività industriali e dalla mancanza (o comunque dal malfunzionamento) di sistemi integrati di depurazione delle acque, impone un adeguamento delle indagini del livello di professionalità degli organi di polizia giudiziaria chiamati a svolgere indagini in tali settori. I componenti del relativo gruppo di lavoro specializzato, coordinati dal Procuratore della Repubblica, procederanno pertanto ad organizzare corsi di qualificazione del personale di p.g. operante nel territorio oltre che a definire specifici protocolli di indagine in materia.

Si auspica inoltre che il rafforzamento dell'attività di indagine nei settori specializzati, a cominciare da quello del diritto penale dell'economia, conduca all'aumento delle richieste di applicazione delle misure di prevenzione, in particolare di natura patrimoniale (a tal fine si è recentemente proceduto alla creazione di un gruppo "ad hoc," come meglio verrà illustrato infra).

I coordinatori dei singoli gruppi assicureranno la circolarità delle informazioni, garantendo l'adeguata sinergia tra gli stessi, anche tramite periodiche riunioni, e la valorizzazione delle competenze delle forze di polizia giudiziaria specializzata, alle quali verranno impartite direttive funzionali affinché l'intervento giudiziario assuma i caratteri di immediatezza e della piena efficienza.

Ciò detto, va in ogni caso rimarcato come tutte le questioni di maggiore e comune interesse concernenti le modalità di perseguimento degli obiettivi sopra elencati verranno discusse nel corso dell'Assemblea che si svolgerà - quale momento preventivo di coinvolgimento e partecipazione dei magistrati in funzione di un'azione trasparente ed efficiente, a presidio e garanzia del miglior funzionamento dell'ufficio - alla presenza di tutti i magistrati dell'Ufficio, di regola, come si è detto, con cadenza mensile.

4. Gli obiettivi di natura amministrativa; efficienza nell'impiego delle risorse tecnologiche e nella utilizzazione delle risorse finanziarie.

Il raggiungimento degli obiettivi elencati ai punti che precedono richiede di programmare la oculata gestione delle risorse finanziarie e tecnologiche dell'Ufficio,

coerentemente con l'analisi dei carichi di lavoro e con i criteri di priorità nella trattazione dei procedimenti fissati, collaborando, nel rispetto dei ruoli e delle competenze stabilite dalla legge, con i direttori amministrativi ed i funzionari, con i quali peraltro, vista anche la perdurante assenza del Dirigente amministrativo, il contatto è quotidiano e la collaborazione costante.

Ci si muoverà verso il fine imprescindibile della ulteriore razionalizzazione delle spese di giustizia, con particolare attenzione alle complesse problematiche connesse alle consulenze, ai sequestri ed all'attività di intercettazione.

Verrà garantita regolarmente una attività di promozione di corsi di formazione per il personale amministrativo, al fine di ottenere maggiore qualificazione e motivazione del personale stesso, tale da incidere sul coinvolgimento e sulla partecipazione attiva dei singoli al raggiungimento degli obiettivi.

Verranno in particolare organizzati corsi in sede locale, tenuti di regola da magistrati, funzionari dell'Ufficio ed esperti informatici, su argomenti di interesse comune a tutti gli appartenenti all'Ufficio e su temi di maggiore specificità, attinenti (questi ultimi) ad attività e servizi diversi da quelli cui il personale risulta addetto.

In particolare, al fine di ottimizzare le risorse umane in dotazione all'ufficio e rendere più sostenibile il lavoro del personale nell'ambito dei vari servizi amministrativi, si reputa necessario promuovere corsi di formazione per tutti i livelli professionali in servizio, sia per diffondere la conoscenza dei vari servizi amministrativi (garantendo la reciproca fungibilità e la possibile "rotazione" del personale tra i vari servizi, rendendo così ciascuno in grado di sopperire alle periodiche assenze di una o più unità per malattia od altra ragione) sia per consentire l'apprendimento delle necessarie nozioni sull'uso dei vari registri informatici e dei vari applicativi, troppo spesso sottoutilizzati (o non utilizzati) per le ridotte conoscenze del personale.

Si procederà a promuovere la diffusione delle innovazioni informatiche e delle tecnologie più recenti ed utili, organizzando incontri periodici tra magistrati e rappresentanti della Polizia giudiziaria con esperti del settore delle intercettazioni per la conoscenza e la dimostrazione pratica di nuovi sistemi informativi.

Si proseguirà infine nel dialogo già intrapreso con tutti gli altri protagonisti della vita giudiziaria, in particolare le Forze di Polizia, gli Avvocati, i servizi sociali minorili, le strutture penitenziarie etc. per elaborare i necessari miglioramenti del servizio giustizia.

Deve accennarsi poi alle misure organizzative dirette a razionalizzare le spese di giustizia, nel rispetto della necessità di attenersi rigorosamente ai criteri fissati dalla legge per ogni attività che comporti una spesa a carico dell'Erario.

L'*"Ufficio Intercettazioni"* mira a conseguire significativi risultati in punto di contenimento della spesa, mediante la centralizzazione del controllo di quest'ultima e la continua verifica sui livelli del servizio e sulla congruità delle fatture. Al fine di ottenere i suindicati obiettivi - e per l'ottimale utilizzazione delle risorse - è stato adottato un *software* per informatizzare il servizio per le intercettazioni nel suo complesso e creato un albo dei fornitori con iscrizione subordinata al possesso di una serie di requisiti di ordine tecnico, economico e di sicurezza nonché all'accettazione di tariffe predeterminate dall'ufficio

Sempre allo scopo di pervenire al risultato di una significativa diminuzione della spesa, l'*"Ufficio Intercettazioni"* è competente per la verifica di regolarità delle fatture nel procedimento di liquidazione delle spese relative alle intercettazioni (liquidazioni che saranno sottoposte alla firma del Sostituto procuratore che ha disposto o richiesto l'intercettazione e al visto del Procuratore della Repubblica o del Procuratore della Repubblica Aggiunto (per i procedimenti riconducibili ai settori da lui coordinati).

Anche con riferimento alle consulenze tecniche, che costituiscono una voce consistente delle spese di giustizia, l'Ufficio dovrà muoversi nella direzione del fine della razionalizzazione delle spese.

A norma della vigente circolare del Ministero della Giustizia in data 15 marzo 2006, in tema di "*Razionalizzazione e contenimento delle spese di giustizia*", il conferimento degli incarichi dovrà avvenire con oculatezza e la determinazione dei relativi onorari dovrà essere operata nel pieno rispetto dei rigorosi criteri fissati dalla legge (artt. 49 e ss. d.P.R. 30 maggio 2002, n° 115, art. 4 legge 8 luglio 1980, n° 319, d.m. 30 maggio 2002). La consulenza tecnica (così come la perizia), ferma restando la regola del rispetto del principio di autonomia di ogni Sostituto procuratore, potrà essere disposta quando occorre svolgere indagini o acquisire dati o valutazioni che - oltre a risultare assolutamente indispensabili - richiedono specifiche competenze tecniche, scientifiche o artistiche. Non è dunque consentito il ricorso alla consulenza tecnica fuori da queste ipotesi, e comunque ogni qual volta i dati e le valutazioni possono essere acquisiti facendo ricorso a cognizioni di natura esclusivamente e squisitamente giuridica.

Laddove sia possibile, ci si avvarrà dell'apporto di strutture ed organi specializzati della Polizia giudiziaria in grado di affrontare specifiche questioni tecniche o di soggetti esterni pubblici che possono essere richiesti di mettere al servizio delle indagini le loro specifiche professionalità.

La nomina dei consulenti tecnici avverrà sempre in modo tale da contemperare l'esigenza di fiduciarità delle scelte con quella di assicurare una equa rotazione degli incarichi e delle relative liquidazioni dei compensi, prediligendo ove possibile a tal fine i professionisti iscritti negli appositi albi tenuti dal Tribunale.

Nel corso delle periodiche assemblee di ufficio i Sostituti procuratori relazioneranno sui risultati dell'attività espletata sia in fase di indagini che dibattimentale dai consulenti da loro nominati, di modo da poter esprimere e mettere a disposizione dei colleghi un giudizio di apprezzamento o meno del loro operato.

In ogni caso i decreti di liquidazione dei compensi superiori a 5.000 € andranno vistati dal Procuratore della Repubblica (ovvero, a seconda del settore oggetto di coordinamento, dal Procuratore Aggiunto), anche al fine di garantire la doverosa uniformità nei criteri applicati per il calcolo del compenso dovuto.

Con circolare del 22.10.2020 si è inoltre disposto, sempre nell'ottica della razionalizzazione e nel contenimento delle spese di giustizia, che le trasferte di agenti ed ufficiali di p.g. per il compimento fuori sede di attività di indagine o istruttoria saranno poste a carico di questo Ufficio previa autorizzazione rilasciata dal Procuratore ovvero dal Procuratore Aggiunto, solo ove si tratti di attività non delegabile ad altri uffici di p.g. assolutamente necessaria a fini di indagine.

Per meglio disciplinare e razionalizzare l'uso delle autovetture di servizio in dotazione all'Ufficio, continua ad applicarsi la circolare con la quale, in data 27 aprile 2012, (Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 agosto 2011), è stato riaffermato il principio generale che le stesse possono essere utilizzate esclusivamente per esigenze di servizio.

Le modalità di utilizzo delle autovetture di servizio sono state determinate, dunque, individuando schemi e procedure di gestione dirette alla realizzazione degli obiettivi di razionalizzazione e trasparenza nell'utilizzo delle stesse autovetture, di contenimento dei costi e di miglioramento complessivo del servizio, anche attraverso l'adozione di modalità innovative di gestione.

Sono stati fissati i limiti di utilizzo dei suddetti autoveicoli (casi di effettiva necessità legata ad inderogabili ragioni di servizio); si è previsto l'obbligo della previa autorizzazione del capo dell'Ufficio; e sono stati individuati i casi in cui non è consentito l'impiego degli stessi.

Agli stessi fini di economia delle risorse finanziarie, sopra ampiamente delineati, si cercherà di ridurre al massimo la durata dei sequestri nei casi in cui la custodia sia a titolo oneroso e sia stata affidata a terzi.

Al fine di evitare costi in esubero periodicamente verrà effettuata la verifica delle pendenze del modello 42.

5. L'informatizzazione.

La maggior parte delle notizie di reato, salve talune eccezioni (costituite, ad esempio, da querele o denunce depositate da privati, spesso con corposi allegati) viene trasmessa a questa Procura dalle forze dell'ordine per tramite del portale NDR, sistema utilizzato dagli Uffici "fonte" dislocati sul territorio nazionale per la registrazione delle Notizie di Reato ed il successivo trasferimento alle Procure di destinazione.

Tale applicativo, in stretta correlazione con l'utilizzo del SICP (Sistema Informativo Cognizione Penale), agevola notevolmente la registrazione delle notizie di reato presso l'ufficio del Registro Generale.

L'esigenza di consentire il distanziamento sociale per evitare il contagio epidemiologico da Covid 19 ha, come noto, indotto il legislatore ad ampliare, rendendole talora obbligatorie, le modalità di deposito in formato digitale di tutti gli atti processuali.

Così il deposito di memorie, documenti, richieste ed istanze indicate dall'articolo 415-bis, comma 3, del codice di procedura penale avviene, esclusivamente, mediante deposito sul portale del processo penale telematico ai sensi dell'art. 24, comma 1, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176. In applicazione del d.m. 13.1.2021 del Ministro della Giustizia, tali modalità si applicano anche per il deposito da parte dei difensori degli atti di cui agli artt. 410, 333, 336 del codice di procedura penale, nonché della relativa procura speciale, della nomina del difensore e della rinuncia o revoca del mandato indicate dall'art. 107 del codice di procedura penale.

E' stata altresì prevista per i difensori la possibilità di accedere da remoto ai fascicoli depositati nell'ufficio 415 bis c.p.p., nonché di consultare i fascicoli processuali tramite applicativo TIAP attraverso una apposita postazione fissa collocata presso l'ufficio dibattimento.

Per i residui, documenti e istanze inviati dai difensori e comunque denominati, diversi da quelli sopra indicati, è tuttora consentito il deposito con valore legale tramite la pec depositoattipenali.procura.trapani@giustiziacert.it.

Sebbene il portale telematico presenti delle criticità operative tecniche più volte segnalate dai difensori – la cui risoluzione non è di competenza di questo Ufficio essendo demandata agli uffici informatici ministeriali – è di tutta evidenza che la strada del deposito telematico degli atti e della loro consultazione da remoto è da considerare senza ritorno e non legata all'attuale momento di emergenza da Covid 19.

L'Ufficio si è dunque prefissato in materia vari obiettivi, in primis quello di ampliare l'uso del portale NDR relativo alla ricezione e registrazione delle notizie di reato anche ai seguiti successivi alla prima notizia di reato.

Verrà inoltre allargata la platea delle "fonti" a tutti gli uffici di p.g. del circondario.

E' dunque in programma l'abilitazione, previa presentazione dell'applicativo, degli Uffici dell'I.N.P.S., dell'A.S.P., di alcuni comandi della Polizia municipale del circondario e della Casa Circondariale di Trapani.

Ulteriore obiettivo prioritario consiste nel necessario completamento del processo di informatizzazione del processo penale, da realizzare attraverso la digitalizzazione degli atti processuali (applicativo TIAP) e la comunicazione telematica fra i vari soggetti del processo (Giudici, Pubblico ministero, avvocati e parti private).

Con provvedimento del 24.9.2020 è stato istituito l'Ufficio TIAP, che da oltre due anni procede alla digitalizzazione di tutti gli atti procedurali iscritti a carico di soggetti noti.

Si segnala al riguardo che con protocollo del 5.9.2019 si è convenuto di trasmettere tramite applicativo TIAP tutti i fascicoli relativi a procedimenti per i quali è stata avanzata richiesta di misura cautelare personale al Tribunale di Palermo.

Il 30 giugno 2021 è stato stipulato anche il Protocollo con il Tribunale del riesame reale di Trapani per la trasmissione di tutti i fascicoli relativi a procedimenti per i quali è stata avanzata richiesta di misura reale.

In adesione alle iniziative ministeriali ed al fine di tutelare la salute dei dipendenti e dell'utenza in relazione all'emergenza epidemiologica si è aderito al sistema telematico di corrispondenza sia nel rilascio di copia degli atti che nella corrispondenza degli importi dovuti per i servizi resi; a tale ultimo riguardo l'Ufficio ha assunto la decisione di utilizzare il sistema PagoPa per la riscossione dei diritti di cancelleria, estendendo l'utilizzo del prefato sistema anche alla Sezione Dibattimento ed all'Archivio.

Si provvede altresì all'inserimento di emolumenti corrisposti a dipendenti ed assenze tramite programmi telematici quali GiudicNet e SciopNet.

Tutti i magistrati, quasi tutto il personale amministrativo e gli appartenenti alla Sezione di P.g. dispongono di una casella di posta elettronica personale; tutti i magistrati, i funzionari amministrativi e gli appartenenti alla Sezione di P.g. accedono ad internet pubblico; il restante personale amministrativo accede ad internet solamente sui siti istituzionali.

Altro dato rilevante riguarda l'utilizzo della piattaforma telematica Teams, che ha negli ultimi tempi agevolato in particolare l'attività dei magistrati i quali hanno potuto partecipare, anche nel corso dell'emergenza pandemica, alle udienze, ove normativamente previsto, alle riunioni dell'ufficio, ovvero con consulenti, polizia giudiziaria etc..

Al fine di agevolare l'attività di consultazione dei documenti processuali anche da remoto è in corso di attuazione il progetto di consentire a tutti i magistrati, togati ed onorari, di accedere alla piattaforma TIAP attraverso computer portatile in dotazione all'ufficio.

Si segnala infine che, in ordine ai progetti per assicurare la qualità e l'aggiornamento dell'inserimento e della trasmissione degli atti, sono state intraprese le seguenti iniziative:

- stipula del Protocollo T.I.A.P. Procura/Tribunale/Tribunale delle Libertà di Palermo, anche tramite applicativo TIAP- SAD volto alla trasmissione del fascicolo per il dibattimento in modalità esclusivamente telematica;
- firma del Protocollo con il Tribunale di Trapani per l'utilizzo del SICID in materia civile;
- firma del Protocollo GIADA che, oltre a consentire una distribuzione dei fascicoli secondo il loro effettivo peso "ponderale", dovrebbe consentire l'immediata individuazione della data utile per la fissazione della prima udienza dibattimentale nei procedimenti introdotti con decreto di citazione a giudizio ex art. 550 c.p.p., ciò in quanto l'odierno sistema, attuato mediante la trasmissione di una richiesta di fissazione udienza, comporta un'attesa di diversi mesi prima di poter procedere alla notifica dell'atto, con quel che ne segue altresì in termini di "false pendenze".

Per una più compiuta indicazione della dotazione informatica degli apparati e dei sistemi informatici in dotazione nonché dei progetti volti alla digitalizzazione degli atti ed alla loro trasmissione in via telematica si richiama l'allegata relazione a firma del MAGRIF, dott.ssa Francesca Urbani, nel corpo della quale si rileva tra l'altro come prosegua proficuamente il percorso di informatizzazione dell'ufficio.

In ogni caso, la necessità di procedere alla progressiva digitalizzazione del fascicolo del pubblico ministero, partendo dal momento genetico della sua formazione e sfruttando al massimo le potenzialità offerte dal sistema TIAP, in linea con le linee direttive emanate dal Ministero della Giustizia in vista dell'attuazione del processo penale telematico - con conseguente risparmio di tempo e di risorse materiali e umane, da destinare ad altri compiti - richiede di mantenere un costante confronto con la Presidenza del Tribunale onde giungere entro tempi brevi alla condivisione del sistema documentale TIAP con il giudice del dibattimento, mediante la stipula di appositi protocolli di intesa.

Analoghi contatti in corso con la Presidenza del Tribunale riguardano altresì la piena attuazione della "consolle del pubblico ministero", già perfettamente operativa per quanto attiene l'accesso al fascicolo e lo scambio di atti nella materia civile/volontaria giurisdizione, onde estendere in tempi brevi le funzionalità telematiche al settore fallimentare, la cui riforma (D.L.vo n. 14/19, c.d. "crisi di impresa"), attribuendo all'ufficio del P.M. una serie di rilevanti prerogative nell'ambito della varie fasi delle procedure che regolano la crisi e l'insolvenza dell'impresa, appare destinata ad incidere profondamente sull'organizzazione delle Procure della Repubblica.

In ogni caso è impegno di questa dirigenza promuovere, anche attraverso accordi e protocolli da stipulare con il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati, l'utilizzo degli applicativi informatici con riguardo ai vari servizi resi all'utenza. Nella piena consapevolezza peraltro di come l'obiettivo di dare concreta attuazione al processo penale telematico necessiti, in modo imprescindibile, della specifica qualificazione di tutti le componenti dell'Ufficio.

Il presente progetto organizzativo, immediatamente esecutivo, sostituisce quello precedente e abroga tutti gli ordini di servizio e le circolari incompatibili con le prescrizioni in esso contenute.

Si dà atto che, ai sensi dell'art. 8, comma 1, della circolare del C.S.M. 16.11.17, da ultimo modificata con delibera del 16.12.2020, la bozza del presente documento è stata trasmessa in data 19 gennaio 2022 al Sig. Presidente del Tribunale che, con nota in data 27.1.2022, ha comunicato di condividere le scelte operative adottate da questo Ufficio con specifico riguardo agli aspetti organizzativi che coinvolgono l'organo giudicante.

Ai sensi dell'art. 8 della Circolare CSM sopra citata, avente ad oggetto l'organizzazione delle Procure, si depositi nella segreteria del Procuratore della Repubblica e si comunichi al Procuratore Aggiunto ed ai Sostituti procuratori.

Si comunichi al Consiglio Superiore della Magistratura, al Consiglio Giudiziario presso la Corte di Appello di Palermo ed al Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Palermo.

Trapani, lì 18 febbraio 2022

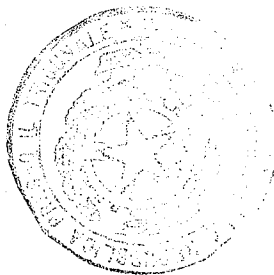
DEPOSITATO IN SEGRETARIA

addl

18 FEB. 2022

L'Assistente Giudiziario

Onofrio Roma



Il Procuratore della Repubblica
Gabriele Paci

INDICE DEL DOCUMENTO ORGANIZZATIVO

PREMESSA	3
La realtà criminale del territorio	4
LE RISORSE UMANE	5
ATTRIBUZIONI DEL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA	10
ATTRIBUZIONI DEL PROCURATORE AGGIUNTO DELLA REPUBBLICA	12
RAPPORTI TRA I SOSTITUTI E IL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA: L'ASSENSO SULLE RICHIESTE DI MISURE CAUTELARI, LA DISCIPLINA DEL "VISTO" E DEL "CONFERIRE"	14
Assegnazione di singoli atti	17
CRITERI DI DISTRIBUZIONE DEGLI AFFARI – LE ASSEGNAZIONI	17
Le assegnazioni al gruppo "lavoro e colpe professionali"	20
Deroghe al principio dell'assegnazione automatica	20
Casi di riassegnazione	22
Notizie di reato emerse nel corso delle indagini	23
Interventi in casi di assenza prolungata/trasferimenti	23
Criteri di assegnazione a magistrati provenienti da altro ufficio	24
La revoca dell'assegnazione	25
CRITERI DI PRIORITA'	27
Modalità di definizione dei fascicoli scaduti: Le segnalazioni ai sensi dell'art. 407 c.p.p.	30
IL TURNO ESTERNO	34
Il turno di riserva	36
Il giorno di riposo	36
SPECIFICAZIONE DEI GRUPPI DI LAVORO E DELLE RELATIVE MATERIE	38
Fasce deboli	40
Pubblica amministrazione	41
Edilizia ed ecologia	41
Criminalità economica	42
Lavoro e colpe professionali	42
Le cosiddette competenze speciali	42
MISURE DI PREVENZIONE	45
Interpello per il passaggio ad altro gruppo	46
LE INTERCETTAZIONI	48
I VICE PROCURATORI ONORARI	51
L'ufficio di collaborazione del Procuratore	53
LE UDIENZE	55
L'organizzazione dei calendari di udienza	58
IMPUGNAZIONE DELLE SENTENZE	59
Concordato con rinuncia ai motivi di appello	59
LE SUPPLENZE	61
TUTELA DELLA GENITORIALITA' E DELLA MALATTIA	62
L'ISTITUZIONE DELLA PROCURA EUROPEA	64
L'AGGIORNAMENTO NORMATIVO E GIURISPRUDENZIALE. L'UFFICIO STUDI	65
IL SITO WEB	65
LA POLIZIA GIUDIZIARIA	66
Rapporti con la polizia giudiziaria	
RAPPORTI CON LA STAMPA	70
GLI OBIETTIVI	74

Ragionevole durata del processo	74
Corretto, puntuale ed uniforme esercizio dell'azione penale nel rispetto delle norme sul giusto processo	74
Flussi di lavoro	75
I vari settori di intervento	76
Gli obiettivi di natura amministrativa: efficienza nell'impiego delle risorse tecnologiche e nella utilizzazione delle risorse finanziarie	77
L'informatizzazione	80